



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 275/12

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO, F. DE NISI, G. GRAZIANO, A. LO

SCHIAVO recante:

"Agenzia regionale per l'energia della Calabria"

relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/2/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/3/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4,5
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 275/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso, De Nisi, Graziano, Lo Schiavo pag. 4  
*Agenzia regionale per l'energia della Calabria.*

## Normativa comunitaria

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE. pag. 20  
*DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).*

## Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. – Art. 117 pag. 212

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013. pag. 215  
*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. pag. 237  
*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.*

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35 pag. 333  
*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali  
Articolo 35 Reclutamento del personale*

## Normativa regionale

Statuto Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – pag. 352  
Art.54  
*Articolo 54 Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali*

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020. pag. 353  
*Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.*

L.R. n. 22 dell'11 agosto 2010. – Art. 10 pag. 365  
*Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale. Art. 10 Riduzione delle spese per i collegi dei revisori.*

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996. pag. 367  
*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.*

## Normativa comparata

Liguria - L.R. n. 6 del 12 aprile 2011. pag. 424

*Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica.*

Regione Abruzzo - L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2005. – Art. 64 pag. 431

*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005). Art. 64 Istituzione ARAEN*

Emilia Romagna - L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003. Art. 3 pag. 433

*Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Art. 3 Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*



**Proposta di legge regionale recante:**

**Agenzia regionale per l'energia della Calabria**

I Consiglieri Regionali  
f.to Filippo Mancuso  
f.to Francesco De Nisi  
f.to Giuseppe Graziano  
f.to Antonio Maria Lo Schiavo

### **Relazione illustrativa**

In base all'articolo 117, terzo comma, Cost. spetta alle Regioni la potestà legislativa nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

La volontà del legislatore di riforma costituzionale del 2001 di attribuire la materia dell'energia alla potestà legislativa concorrente, dunque, si pone lungo il medesimo solco già tracciato dalla legislazione precedente, culminata nella legge Bassanini (e, anzi, per certi versi pare diretta a dare copertura costituzionale a buona parte dell'impianto della medesima). In particolare, secondo l'attuale versione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., salvo che per la determinazione dei principi fondamentali di competenza statale, spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Nel solco del rispetto delle norme in materia di energia, la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, istituisce l'Agenzia regionale per l'energia Calabria (AREC).

Le attività assegnate a AREC sono:

- esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale;
- migliorare la gestione della domanda di energia, mediante la promozione dell'efficienza energetica;
- favorire un miglior utilizzo e la razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili. Questo al fine di favorire l'utilizzazione di tali risorse energetiche anche nell'edilizia residenziale pubblica;
- sostenere la ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali d'approvvigionamento energetico nell'ambito del territorio regionale;
- azioni mirate al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico.
- il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;
- la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- il supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;
- l'attuazione e la gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;
- la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;

- il supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale inclusa la possibilità di partecipare a Comunità Energetiche promosse da enti locali;
- la promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;
- il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;
- l'organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;
- il supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;
- il supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione.
- sfruttamento del patrimonio regionale ai fine di realizzare centrali alimentate da fonti rinnovabili finalizzate ad alimentare le utenze della Regione Calabria o delle sue società partecipate.

Come da elenco sopra, alcune funzioni e servizi sono ad oggi svolte dalla Regione Calabria con personale regionale o facendo ricorso a personale in somministrazione.

Esempio tipico è l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici sul territorio regionale. In questo caso a fronte degli oltre 50.000 mila impianti termici da controllare nelle quattro province calabresi la Regione destina a questo servizio poche unità di personale interno che non riescono a garantire una copertura dei controlli su tutto il territorio regionale. In questa circostanza si ha un danno molteplice: a) la mancanza di controlli sugli impianti termici è causa di rischi alla salute e incidenti alla sicurezza dei cittadini utenti; b) la mancanza di controlli comporta l'inefficienza degli impianti termici con aumenti dei consumi energetici oltre che un danno ambientale da inquinamento; c) il mancato censimento e controllo degli impianti, comporta la perdita di introito nelle casse regionali per diverse centinaia di migliaia di euro.

Altro servizio regionale è la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE), nonché l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE) e la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE). Anche in questo settore la Regione Calabria, causa la carenza di personale nel settore nonché la mancanza di una società di gestione in materia di energia, comporta una scarsa efficienza del servizio di deposito delle attestazioni di prestazioni energetiche e una totale assenza di verifica sulla conformità delle attestazioni.

Il contributo maggiore dell'AREC potrà derivare soprattutto dal nuovo impulso e dall'importanza che lo sviluppo delle energie, soprattutto rinnovabili, riveste in questo particolare periodo storico in Italia e nella Regione Calabria, terra vocata per orografia e scarsa densità demografica alla costruzione di impianti alimentati a fonti tradizionali e rinnovabili.

La necessità di fornire agli enti locali un supporto alla costituzione e costruzione di comunità energetiche dopo l'approvazione della Commissione Europea del decreto che incentiva gli enti locali a costruire comunità energetiche.

L'opportunità della istituenda agenzia regionale è quella di fornire supporto tecnico e amministrativo alle altre società pubbliche regionali (ad. es. Sorical, Calabria Verde) per costruire impianti di energia rinnovabile mirati allo sfruttamento diretto delle risorse naturali (idroelettrica, fotovoltaica, biomassa, etc.), che consentano di introitare nelle casse della Regione Calabria gli ingenti benefici economici derivanti dall'autoconsumo o dalla vendita dell'energia elettrica.

In conclusione, la creazione di AREC, nel solco di quanto già effettuato da altre regioni italiane, può portare nelle casse della Regione Calabria e quindi a favore dei servizi dei cittadini calabresi enormi risorse derivanti dallo sfruttamento energetico del territorio regionale.

La proposta si compone di 9 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 istituisce l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (AREC);
- l'art. 2 detta le funzioni attribuite ad AREC;
- l'art. 3 individua gli organi dell'AREC;
- l'art. 4 disciplina il direttore generale dell'AREC;
- l'art. 5 disciplina l'organo di revisione dell'AREC;
- l'art. 6 disciplina la vigilanza e il controllo dell'AREC;
- l'art. 7 disciplina il personale dell'AREC;
- l'art. 8 disciplina la valutazione dell'operato dell'AREC;
- l'art. 9, infine, individua le risorse finanziarie necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'AREC e degli organi della stessa di cui agli articoli 4 e 5.

.

.

## Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge prevede nuovi o maggiori oneri finanziari derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Agenzia regionale per l'energia della Calabria, comprensivi del trattamento economico degli organi dell'AREC, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Per quanto riguarda il personale, l'AREC, per l'espletamento delle proprie attività, utilizza:

- a) personale appartenente al ruolo della Giunta regionale o di enti locali, assegnato in distacco per la durata di due anni, prorogabile;
- b) personale assunto, tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 35 del d. lgs. 165/2001, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale.

La dotazione organica iniziale dell'AREC, in ogni caso, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale appartenente al ruolo della Giunta regionale e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 35 del d. lgs 165/2001, sulla base del piano triennale dei fabbisogni adottato dal direttore generale e approvato dalla Giunta regionale, saranno avviate le procedure di reclutamento del personale appartenente alle aree professionali del nuovo CCNL Funzioni Locali, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 9.

In particolare, per gli oneri derivanti dal trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 4, la quantificazione annua è pari a euro 136.813,17, ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali, l'Irap e i costi relativi alla produttività. Gli oneri sono a carico del bilancio dell'AREC, ai quali l'ente fa fronte attraverso le risorse allocate ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024-2026. Il trattamento economico del direttore generale è stato calcolato sulla base dello stipendio mensile, pari complessivamente a euro 10.524,09 (dato dalla somma dello stipendio base- euro 3.481,60- della retribuzione di posizione DIR- euro 3.500,88- dell'ulteriore retribuzione di posizione dirigente generale l.r. 7/96 – euro 3.500,88- dell'indennità vacanza contrattuale – euro 23,32- dell'indennità vacanza contrattuale 2024- euro 17,41) cui va aggiunta la tredicesima mensilità per un totale di euro 136.813,17 annui.

Per gli oneri derivanti dall'organo di revisione di cui all'articolo 5, il valore del compenso è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche e sono determinate secondo scaglioni e criteri predefiniti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10,



comma 3, della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Considerato che l'attuazione della legge può generare entrate nel bilancio regionale scaturenti dal contributo versato dagli utenti titolari di impianti termici, dai diritti per il deposito delle certificazioni APE e nel tempo dagli introiti derivanti dall'attivazione delle altre attività d'istituto, all'organo di revisione di AREC spetta un trattamento economico massimo annuo pari ad euro 14.000,00 onnicomprensivo, fatta salva, comunque, l'applicazione dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 22/2010. I relativi oneri sono a carico del bilancio dell'AREC, ai quali si fa fronte attraverso le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024-2026.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articol o</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologi a Corrent e/ Investim ento</b>	<b>Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale</b>	<b>Importo</b>
Art. 1	L'articolo ha portata ordinamentale in quanto istituisce l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (AREC).	//	//	0,00
Art. 2	L'articolo detta le funzioni attribuite ad AREC	C	P	649.186,83 € per ciascun anno 2024, 2025, 2026
Art. 3	La norma individua gli organi dell'AREC. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 4	L'articolo disciplina il direttore generale dell'AREC. Norma che comporta oneri derivanti dal trattamento economico,	//	//	136.813,17 € per ciascun

	<p>pari a euro 136.813,17 annui, compresi negli oneri complessivi di funzionamento dell'AREC di cui all'articolo 2.</p>			<p>anno 2024, 2025,2026</p>
Art. 5	<p>Disciplina l'organo di revisione dell'AREC. Comporta un trattamento economico massimo annuo pari a euro 14.000,00 onnicomprensivo, ricompreso negli oneri complessivi di funzionamento dell'AREC di cui all'articolo 2.</p>			<p>14.000,00 € per ciascun anno 2024, 2025, 2026 0,00</p>
Art. 6	<p>L'articolo disciplina la vigilanza e il controllo dell'AREC. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale</p>	//	//	0,00
Art. 7	<p>L'articolo disciplina il personale dell'AREC. Non comporta nuovi oneri in quanto, in fase di avvio si avvale di personale regionale già in servizio presso la Regione. Successivamente, sulla base del piano del fabbisogno, alle assunzioni si farà fronte nei limiti della disponibilità finanziaria di cui alla norma finanziaria. <del>assunte</del></p>	//	//	0,00
Art. 8	<p>La norma disciplina la valutazione dell'operato dell'AREC. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.</p>	//	//	//
Art. 9	<p>L'articolo individua le risorse finanziarie necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'AREC e degli</p>	//	//	0,00

	organi della stessa di cui agli articoli 4 e 5.			
--	--	--	--	--

#### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La quantificazione è stata condotta prendendo come riferimento la stima delle entrate derivanti dal versamento delle tariffe per ispezioni in relazione alle attività di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, allocate nel bilancio regionale, nonché in base ai costi di gestione e di funzionamento di alcune società similari a quella dell'articolo 2 istituite da altre regioni.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Capitolo E3402003101	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	900.000,00 €
Programma U.20.03, capitolo U0700110101	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
Programma U.17.01	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Totale	800.000,00	<del>1800000000</del>	<del>1800000000</del>	2.400.000,00

f.to

I Consiglieri Regionali

Filippo Mancuso

Francesco De Nisi

Giuseppe Graziano

Antonio Maria Lo Schiavo

## **Agenzia regionale per l'energia della Calabria**

### Art. 1

#### *(Agenzia regionale per l'energia della Calabria - AREC)*

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, anche in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, istituisce l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (AREC).

### Art. 2

#### *(Funzioni dell'AREC)*

1. L'AREC ha sede a Catanzaro, presso la Cittadella regionale Jole Santelli, è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'AREC sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto adottato dal direttore generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'AREC nello svolgere il suo ruolo di sostegno nell'attuazione e nella predisposizione delle politiche energetiche regionali, si pone come interlocutore per gli attori del sistema energetico regionale e per tutti i cittadini. L'AREC svolge le seguenti funzioni:

a) esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici sul territorio regionale;

b) gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica;

c) promozione del migliore utilizzo e della razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili anche al fine di favorire l'utilizzazione di tali risorse energetiche nell'edilizia residenziale pubblica;

d) sostegno della ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali d'approvvigionamento energetico nell'ambito del territorio regionale;

- e) proposta di azioni mirate al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico;
- f) supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;
- g) ricezione, registrazione e deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- h) verifiche, controlli, accertamenti e ispezioni relativi alla conformità delle APE;
- i) gestione del Catasto regionale delle APE;
- j) supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;
- k) attuazione e gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;
- l) promozione, realizzazione e gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;
- m) supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili);
- n) promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;
- o) supporto agli enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;
- p) organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;
- q) supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;
- r) supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione;

s) promozione dello sfruttamento del patrimonio regionale per la realizzazione di centrali alimentate da fonti rinnovabili finalizzate ad alimentare le utenze della Regione Calabria o delle sue società partecipate.

4. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo l'AREC utilizza le banche dati regionali in materia di energia.

5. I rapporti tra l'AREC e gli enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 3 sono regolati da specifiche convenzioni.

6. Le funzioni e gli obiettivi di cui al presente articolo sono perseguiti anche attraverso la collaborazione, previa intesa, e il continuo confronto con network nazionali ed europei come la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali (Renael), la Federazione Europea delle Agenzie e delle Regioni per l'Energia e l'Ambiente (Fedarene) e l'Assemblea Europea delle Regioni (AER), nonché reti globali come Under2coalition.

### Art. 3

#### *(Organi dell'AREC)*

1. Sono organi dell'AREC e restano in carica per tre anni:

a) il direttore generale;

b) il revisore unico.

### Art. 4

#### *(Direttore generale dell'AREC)*

1. Il direttore generale dell'AREC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.

2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'AREC.

4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'AREC, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.

5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:

- a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'AREC, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello statuto;
- b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;
- c) l'adozione dello statuto dell'AREC da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- d) l'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'AREC;
- e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'AREC;
- f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'AREC;
- h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
- i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'AREC.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di legge;
- c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
- d) gravi irregolarità nella gestione.

#### Art. 5

##### *(Organo di revisione)*

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'AREC provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.



4. Il revisore unico dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'AREC, provvede:

- a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
- b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
- c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'AREC e sul suo concreto funzionamento;
- e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

#### Art. 6

##### *(Vigilanza e controllo sull'AREC)*

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'AREC, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
  - a) lo statuto;
  - b) il regolamento di organizzazione;
  - c) il piano annuale e triennale delle attività;
  - d) la relazione annuale sull'attività svolta;
  - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
  - f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

g) il conto consuntivo.

## Art. 7

### *(Personale)*

1. L'organico complessivo di personale dell'AREC è definito nella dotazione organica adottata dal direttore generale di cui all'articolo 4 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

2. Al personale dell'AREC si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.

3. L'AREC, per l'espletamento delle proprie attività, utilizza:

a) personale appartenente al ruolo della Giunta regionale o di enti locali, assegnato in distacco per la durata di due anni, prorogabile;

b) personale assunto, tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 35 del d. lgs. 165/2001, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale.

3. La dotazione organica iniziale dell'AREC, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale appartenente al ruolo della Giunta regionale e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8

### *(Clausola valutativa)*

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno il direttore generale dell'AREC presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2 e delle azioni poste in essere dall'AREC;

- b) verifica dei costi e dei risparmi sui servizi erogati rispetto l'anno precedente;
- c) verifica delle criticità emerse in sede di attuazione della presente legge.

#### Art. 9

##### *(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 800.000 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, si provvede, per euro 300.000, con le entrate derivanti dal versamento delle tariffe per ispezioni in relazione alle attività di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, allocate sul capitolo E3402003101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 2024-2026 e per euro 500.000 con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi", che viene ridotto del medesimo importo.
2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentita nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2024-2026 con prelievo dal Fondo speciale di cui al comma 1 e all'allocazione ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

f.to

I Consiglieri Regionali

Filippo Mancuso

Francesco De Nisi

Giuseppe Graziano

Antonio Maria Lo Schiavo

**Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.****DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA <sup>(26)</sup>

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(5)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(6)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(7)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La *direttiva 2009/28/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> ha subito varie e sostanziali modifiche <sup>(9)</sup>. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2) Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Tale obiettivo è perseguito dalla presente direttiva. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

dell'Unione per il 2030 e i contributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote di riferimento in relazione ai rispettivi obiettivi nazionali generali per il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione. Altri elementi sono contenuti nel quadro della presente direttiva, ad esempio per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili e per lo sviluppo di carburanti per il trasporto da fonti energetiche rinnovabili.

(3) Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione.

(4) In particolare, la riduzione del consumo energetico, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento, così come in quello dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza energetica.

(5) La *direttiva 2009/28/CE* ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia rinnovabile nel consumo energetico e nel settore dei trasporti da raggiungere entro il 2020. La *comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014*, intitolata «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» ha definito un quadro per le future politiche dell'Unione nei settori dell'energia e del clima e ha promosso un'intesa comune sulle modalità per sviluppare dette politiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo dell'Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari ad almeno il 27 % entro il 2030. Tale proposta è stata sostenuta dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, le quali indicano che gli Stati membri dovrebbero poter fissare i propri obiettivi nazionali più

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

ambiziosi, per realizzare i contributi all'obiettivo dell'Unione per il 2030 da essi pianificati e andare oltre.

(6) Il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 5 febbraio 2014, «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030», e del 23 giugno 2016, «I progressi compiuti nell'ambito delle energie rinnovabili», si è spinto oltre la proposta della Commissione o le conclusioni del Consiglio, sottolineando che, alla luce dell'accordo di Parigi e delle recenti riduzioni del costo delle tecnologie rinnovabili, era auspicabile essere molto più ambiziosi.

(7) E' pertanto opportuno tenere conto dell'ambizione espressa nell'accordo di Parigi nonché degli sviluppi tecnologici, tra cui le riduzioni dei costi per gli investimenti nell'energia rinnovabile.

(8) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'Unione in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 32 %. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare se tale obiettivo debba essere rivisto al rialzo alla luce di sostanziali riduzioni del costo della produzione di energia rinnovabile, degli impegni internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o in caso di un significativo calo del consumo energetico nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro contributo al conseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel *regolamento (UE) 2018/1999* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>.

(9) Un obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di produrre energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori. Un obiettivo definito a livello dell'Unione lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità nel conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia da fonti rinnovabili.

(10) Al fine di garantire il consolidamento dei risultati conseguiti ai sensi della *direttiva 2009/28/CE*, gli obiettivi nazionali stabiliti per il 2020 dovrebbero rappresentare il contributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro per il 2030. In nessun caso le quote nazionali delle energie rinnovabili dovrebbero scendere al di sotto di tali contributi. Se

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

ciò avvenisse, gli Stati membri interessati dovrebbero adottare le opportune misure di cui al *regolamento (UE) 2018/1999* per garantire che tale quota base di riferimento sia ristabilita. Se uno Stato membro non mantiene la quota base di riferimento misurata su un periodo di 12 mesi, entro 12 mesi dalla fine di tale periodo dovrebbe adottare misure aggiuntive intese a ristabilire tale quota di riferimento. Qualora abbia effettivamente adottato tali misure aggiuntive necessarie e ottemperato al suo obbligo di ristabilire la quota base di riferimento, si dovrebbe considerare che lo Stato membro si sia conformato conforme ai requisiti obbligatori in materia di quota base di riferimento ai sensi della presente direttiva e del *regolamento (UE) 2018/1999* per tutto il periodo interessato. Lo Stato membro in questione non può pertanto essere considerato inadempiente all'obbligo di mantenere la propria quota base di riferimento per il periodo in cui si è verificato il divario. Sia il quadro per il 2020 che quello per il 2030 sono al servizio degli obiettivi di politica ambientale ed energetica dell'Unione.

(11) Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 32 % di energie rinnovabili. Come stabilito nel *regolamento (UE) 2018/1999*, se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel *regolamento (UE) 2018/1999*, per colmare tale lacuna.

(12) Per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo dell'Unione, è opportuno istituire un quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei progetti di energia rinnovabile negli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari.

(13) La Commissione dovrebbe incentrare l'assegnazione dei fondi sulla riduzione del costo del capitale destinato ai progetti di energie rinnovabili, poiché tale costo ha un impatto significativo sul costo di tali progetti e sulla loro competitività, nonché sullo sviluppo di infrastrutture essenziali che consentano un utilizzo accresciuto, fattibile e sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico delle energie rinnovabili, come

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

le infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione, le reti intelligenti e le interconnessioni.

(14) La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra le competenti autorità o organismi nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni periodiche, intese a trovare un'impostazione comune nel promuovere una maggiore diffusione di progetti efficienti in termini di costi nell'ambito delle energie rinnovabili. La Commissione dovrebbe altresì stimolare gli investimenti in nuove tecnologie pulite e flessibili e definire una strategia adeguata per gestire la graduale eliminazione delle tecnologie che non contribuiscono alla riduzione di emissioni o che non presentano una sufficiente flessibilità, sulla base di criteri trasparenti e affidabili segnali di prezzo.

(15) Il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>, le direttive 2001/77/CE <sup>(12)</sup> e 2003/30/CE <sup>(13)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/28/CE hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili. Il diritto dell'Unione in materia di mercato interno dell'energia fissa definizioni per il settore elettrico in generale. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno applicare tali definizioni nella presente direttiva.

(16) I regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili o all'«energia elettrica rinnovabile» si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma di integrazione economica sul prezzo di mercato e introducono sistemi basati sul mercato per determinare il livello di sostegno necessario. Unitamente alle misure volte a preparare il mercato all'aumento delle quote di energia rinnovabile, tale sostegno è un elemento fondamentale per accrescere l'integrazione del mercato nel settore dell'energia elettrica rinnovabile, tenendo conto nel contempo delle diverse capacità dei piccoli e grandi produttori di rispondere ai segnali del mercato.

(17) Gli impianti di piccola taglia possono essere molto utili per accrescere l'accettazione dell'opinione pubblica e garantire la diffusione di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, in particolare a livello locale. Al fine di assicurar la partecipazione di tali impianti di piccola taglia, potrebbero pertanto rivelarsi ancora necessarie delle condizioni



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

specifiche, come le tariffe onnicomprensive, per garantire un rapporto costi-benefici positivo, conformemente al diritto dell'Unione relativo al mercato dell'energia elettrica. La definizione di impianti di piccola taglia ai fini dell'ottenimento di tale sostegno è importante per fornire certezza giuridica agli investitori. Le norme in materia di aiuti di Stato contengono le definizioni di impianti di piccola taglia.

(18) Ai sensi dell'*articolo 108 TFUE*, la Commissione detiene la competenza esclusiva di valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato che gli Stati membri possono istituire per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili. Tale valutazione è svolta ai sensi dell'*articolo 107, paragrafo 3, TFUE* e conformemente a eventuali disposizioni e orientamenti pertinenti che la Commissione può adottare a tale scopo. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione sancita dal TFUE.

(19) L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe comportare il minor costo possibile per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo i costi generali del sistema di diffusione seguendo il percorso di decarbonizzazione verso l'obiettivo di un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050. I meccanismi basati sul mercato, come le procedure di gara, hanno dimostrato in molte circostanze di ridurre effettivamente i costi di sostegno sui mercati concorrenziali. Tuttavia, in circostanze specifiche, le procedure di gara potrebbero non condurre necessariamente a una determinazione efficiente dei prezzi. Potrebbe pertanto essere necessario valutare deroghe equilibrate per assicurare l'efficacia sul piano dei costi e ridurre al minimo i costi generali di sostegno. In particolare, agli Stati membri dovrebbe essere consentito concedere esenzioni dalle procedure di gara e dalla vendita diretta sul mercato per gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota al fine di tener conto delle loro capacità più limitate. Dal momento che la Commissione valuta caso per caso la compatibilità del sostegno all'energia rinnovabile con il mercato interno, tali esenzioni dovrebbero rispettare le soglie pertinenti della più recente disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia. Nella disciplina per il 2014-2020 tali soglie sono fissate a 1 MW (e 6 MW o 6 unità di produzione per l'energia eolica) e 500 kW (e 3 MW o 3 unità di produzione per l'energia eolica) in termini di esenzioni rispettivamente da procedure di gara e vendita diretta sul mercato marketing diretto. Per accrescere l'efficacia

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

delle procedure di gara e ridurre al minimo i costi generali di sostegno, le procedure di gara dovrebbero essere, in linea di principio, aperte a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria. Nell'elaborazione dei rispettivi regimi di sostegno, gli Stati membri possono limitare le procedure di gara a particolari tecnologie laddove ciò sia necessario per evitare risultati non ottimali in termini di vincoli di rete e stabilità della rete, costi di integrazione del sistema, necessità di raggiungere una diversificazione del mix energetico e potenziale a lungo termine delle tecnologie.

(20) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima», il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di una maggiore interconnessione del mercato interno dell'energia e la necessità di un sostegno sufficiente per integrare livelli sempre maggiori di energie rinnovabili variabili, consentendo in tal modo all'Unione di essere all'altezza delle proprie ambizioni di leadership nella transizione energetica. E' pertanto importante e urgente accrescere il grado di interconnessione e avanzare verso gli obiettivi del Consiglio europeo, onde massimizzare il pieno potenziale dell'Unione dell'energia.

(21) Nell'elaborazione dei regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia, gli Stati membri dovrebbero considerare la disponibilità dell'offerta sostenibile di biomassa e tenere debitamente conto dei principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabilita nella *direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(14)</sup> al fine di evitare inutili distorsioni dei mercati delle materie prime. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili.

(22) Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri continuino a poter controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali. Uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla presente direttiva resta quello di garantire il corretto funzionamento dei

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

regimi di sostegno nazionali ai sensi delle *direttive 2001/77/CE* e *2009/28/CE*, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci in vista dei rispettivi contributi all'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di energie rinnovabili e agli obiettivi nazionali che si sono prefissati. La presente direttiva dovrebbe agevolare il sostegno transfrontaliero per l'energia rinnovabile senza compromettere in maniera sproporzionata i regimi di sostegno nazionali.

(23) L'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera limita gli effetti negativi sul mercato interno dell'energia e può, a certe condizioni, aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo dell'Unione in termini economici migliori. La partecipazione transfrontaliera rappresenta anche il corollario naturale per lo sviluppo della politica dell'Unione in materia di energia rinnovabile e promuove la convergenza e la cooperazione al fine di contribuire all'obiettivo vincolante a livello di Unione. E' pertanto opportuno incoraggiare gli Stati membri ad aprire il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri e definire diverse modalità per realizzare tale apertura graduale, nel rispetto del TFUE, in particolare gli articoli 30, 34 e 110. Poiché i flussi di energia non possono essere tracciati, è opportuno collegare l'apertura di regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera alle quote che rappresentano un'aspirazione a raggiungere i livelli effettivi di interconnessioni fisiche e consentire agli Stati membri di limitare i rispettivi regimi di sostegno aperti agli Stati membri con cui dispongono di una connessione diretta alla rete quale indicatore pratico per dimostrare l'esistenza di flussi fisici tra gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare in alcun modo il funzionamento interzonale o transfrontaliero dei mercati dell'energia elettrica.

(24) Al fine di assicurare che l'apertura dei regimi di sostegno sia reciproca e apporti vantaggi reciproci, è opportuno firmare accordi di cooperazione tra gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il controllo del ritmo di diffusione della capacità di energia elettrica rinnovabile nel loro territorio, in particolare per tener conto dei costi di integrazione connessi e degli investimenti necessari nella rete. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare la partecipazione degli impianti situati nel loro territorio a procedure di gara loro destinate, aperte da altri Stati membri. Tali accordi di cooperazione dovrebbero affrontare tutti gli aspetti pertinenti, ad esempio la contabilizzazione dei costi relativi a un

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

progetto realizzato da uno Stato sul territorio di un altro, comprese le spese connesse al rafforzamento delle reti, ai trasferimenti di energia, alla capacità di stoccaggio e di riserva, nonché a eventuali congestioni della rete. In tali accordi, gli Stati membri dovrebbero altresì tenere in debita considerazione tutte le misure atte a consentire un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi delle capacità aggiuntive di energia elettrica da fonti rinnovabili, che si tratti di misure di natura normativa (per esempio relative all'assetto del mercato) o di fornire investimenti supplementari in varie fonti di flessibilità (ad esempio interconnessioni, stoccaggio, gestione della domanda o produzione flessibile).

(25) Gli Stati membri dovrebbero evitare situazioni distorsive che comportano un'ingente importazione di risorse dai paesi terzi. A tale riguardo è auspicabile tenere in considerazione e promuovere un approccio basato sul ciclo di vita.

(26) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi di sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia.

(27) La pianificazione delle infrastrutture necessarie ai fini della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe tenere conto delle politiche relative alla partecipazione delle persone interessate dai progetti, in particolare la popolazione locale.

(28) Ai consumatori dovrebbero essere fornite informazioni esaurienti, anche per quanto riguarda la prestazione energetica offerta dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento e i minori costi di gestione dei veicoli elettrici, per consentire loro di compiere scelte di consumo individuali in relazione all'energia rinnovabile ed evitare vincoli tecnologici.

(29) Fatti salvi gli *articoli 107 e 108 TFUE*, le politiche di sostegno all'energia rinnovabile dovrebbero essere prevedibili e stabili e dovrebbero evitare modifiche frequenti o retroattive. L'imprevedibilità e l'instabilità delle politiche hanno un impatto diretto sui costi di

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

finanziamento del capitale, sui costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energia rinnovabile nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria. Inoltre, dovrebbe essere pubblicato un calendario indicativo a lungo termine che copra i principali aspetti del sostegno previsto, lasciando impregiudicata l'abilità degli Stati membri di decidere riguardo all'allocazione di bilancio negli anni rientranti nel calendario.

(30) Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti degli investitori e dei consumatori e consentire un efficace monitoraggio. Il *regolamento (UE) 2018/1999* integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta da tale regolamento.

(31) E' necessario definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per definire le fonti stesse.

(32) Nel calcolo del contributo dell'energia idraulica ed eolica, ai fini della presente direttiva, dovrebbe essere applicata una formula di normalizzazione per attenuare gli effetti delle variazioni climatiche. Inoltre, l'energia elettrica prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere considerata come energia elettrica rinnovabile.

(33) Per funzionare, le pompe di calore che permettono l'utilizzo di energia dell'ambiente e geotermica ad un livello di temperatura utile o i sistemi di raffrescamento hanno bisogno di energia elettrica o di altra energia ausiliaria. L'energia utilizzata per far funzionare tali sistemi dovrebbe quindi essere dedotta dall'energia utilizzabile totale o dall'energia rimossa da tale settore. Solo i sistemi di riscaldamento e raffrescamento in cui il rendimento o l'energia rimossa da un settore eccede significativamente l'energia primaria di cui necessitano per

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

funzionare dovrebbero essere presi in considerazione. I sistemi di raffrescamento contribuiscono all'uso di energia negli Stati membri ed è pertanto opportuno che i metodi di calcolo tengano conto della quota di energia rinnovabile in essi utilizzata in tutti i settori di utilizzo finale.

(34) I sistemi energetici passivi utilizzano la progettazione degli edifici per generare energia. Ciò viene considerato energia risparmiata. Per evitare il doppio computo, l'energia generata in tal modo non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della presente direttiva.

(35) In alcuni Stati membri il trasporto aereo rappresenta una quota rilevante del consumo finale lordo di energia. Alla luce dei vincoli tecnologici e normativi esistenti che vietano l'uso commerciale dei biocarburanti nel settore del trasporto aereo, è pertanto opportuno prevedere una deroga parziale per tali Stati membri nel contesto del calcolo del consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nazionale al fine di consentire loro di escludere da tale calcolo l'importo per il quale superano una volta e mezzo la media dell'Unione per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 6,18 %. Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, il loro consumo finale lordo di energia, per quanto concerne il trasporto aereo nazionale è sproporzionatamente elevato, ossia più di tre volte la media a livello dell'Unione per il 2005, e tali paesi sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi. E' quindi opportuno disporre che beneficino di un'esenzione che copra l'importo eccedente la media a livello dell'Unione per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 4,12 %.

(36) La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» ha sottolineato la particolare importanza, a medio termine, dei biocarburanti avanzati e dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto aereo.

(37) Al fine di assicurare che l'elenco delle materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati, altri biocarburanti e biogas contenuto in un allegato della presente direttiva tenga conto dei principi della gerarchia dei rifiuti stabilita nella *direttiva 2008/98/CE*, dei criteri

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

di sostenibilità dell'Unione e della necessità di garantire che l'allegato non crei un'ulteriore domanda di terreni e di promuovere l'utilizzo di rifiuti e residui, la Commissione, nella periodica valutazione dell'allegato, dovrebbe considerare l'inclusione di altre materie prime che non causino significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui.

(38) Per creare possibilità di ridurre il costo del conseguimento dell'obiettivo stabilito per l'Unione nella presente direttiva e per accordare agli Stati membri una certa flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform - URDP) volta a consentire lo scambio di quote di energia rinnovabile tra Stati membri, oltre agli accordi bilaterali di cooperazione. L'URDP è destinata a integrare l'apertura volontaria di regimi di sostegno a progetti ubicati in altri Stati membri. Gli accordi tra Stati membri includono trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni.

(39) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a perseguire tutte le forme appropriate di cooperazione in relazione agli obiettivi fissati dalla presente direttiva e a informare i cittadini dei benefici derivanti dall'uso dei meccanismi di cooperazione. Tale cooperazione può essere realizzata a tutti i livelli, sia bilateralmente sia multilateralmente. A parte i meccanismi che incidono sul calcolo degli obiettivi relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili e sul loro rispetto e che sono esclusivamente previsti dalla presente direttiva, vale a dire i trasferimenti statistici tra Stati membri effettuati bilateralmente o attraverso l'URDP, i progetti comuni e i regimi comuni di sostegno, la cooperazione può anche assumere la forma, ad esempio, di scambio di informazioni e migliori prassi, come previsto in particolare nella piattaforma elettronica istituita nel *regolamento (UE) 2018/1999* nonché altre forme di coordinamento volontario tra tutti i tipi di regimi di sostegno.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(40) L'energia elettrica importata, prodotta da fonti rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia non rinnovabile con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile. Saranno valutati accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di energia elettrica rinnovabile. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia <sup>(15)</sup>, le parti contraenti dello stesso sono vincolate dalle rispettive disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.

(41) Allorché gli Stati membri intraprendono progetti comuni con uno o più paesi terzi per la produzione di energia elettrica rinnovabile, è opportuno che tali progetti comuni riguardino unicamente impianti di nuova costruzione o impianti che di recente sono stati oggetto di un aumento di capacità. Ciò contribuirà a garantire che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo totale di energia del paese terzo non sia ridotta a causa dell'importazione, nell'Unione, di energia da fonti rinnovabili.

(42) Oltre all'istituzione di un quadro dell'Unione per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, la presente direttiva contribuisce altresì al potenziale impatto positivo che l'Unione e gli Stati membri possono avere nel promuovere lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nei paesi terzi. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi partner nel pieno rispetto del diritto internazionale, rafforzando così la loro sostenibilità ambientale ed economica e la loro capacità di esportazione di energie rinnovabili.

(43) La procedura utilizzata per l'autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di produzione di energie rinnovabili dovrebbe essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata nell'applicazione a progetti specifici. In particolare, è opportuno evitare oneri inutili che potrebbero insorgere dall'inclusione dei progetti in materia di energie da fonti rinnovabili tra gli impianti che comportano elevati rischi sanitari.



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(44) Per consentire il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri, nell'applicazione delle norme amministrative o delle strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze agli impianti nel settore della riduzione e del controllo dell'inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l'inquinamento atmosferico o per la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo dell'energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.

(45) E' opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e il diritto dell'ambiente dell'Unione. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tutto il diritto dell'ambiente dell'Unione e del contributo dell'energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.

(46) L'energia geotermica è un'importante fonte locale di energia rinnovabile che di solito genera emissioni considerevolmente più basse rispetto ai combustibili fossili, e alcuni tipi di impianti geotermici producono emissioni prossime allo zero. Ciononostante, a seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la produzione di energia geotermica può generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo, che sono nocive per la salute e l'ambiente. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe facilitare esclusivamente la diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale e dalle ridotte emissioni di gas a effetto serra rispetto alle fonti non rinnovabili.

(47) A livello nazionale, regionale e, laddove applicabile, locale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili, unitamente a misure di

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

risparmio energetico e di efficienza energetica, tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.

(48) Al fine di facilitare e di accelerare la fissazione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici, il calcolo di tali livelli minimi negli edifici nuovi o in quelli esistenti che necessitano di una ristrutturazione importante dovrebbe fornire una base sufficiente per valutare se l'inclusione di livelli minimi di energia rinnovabile sia realizzabile sul piano tecnico, funzionale ed economico. Per soddisfare tali requisiti, gli Stati membri dovrebbero consentire, tra l'altro, il ricorso a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti oppure ad altre infrastrutture energetiche, qualora non siano disponibili sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.

(49) Onde garantire che le misure nazionali per lo sviluppo del riscaldamento e di raffrescamento siano basate su una mappatura e un'analisi complete del potenziale nazionale di energie rinnovabili e di energia di scarto e che tali misure agevolino una maggiore integrazione delle energie rinnovabili, sostenendo, tra l'altro, tecnologie innovative quali le pompe di calore e le tecnologie geotermiche e solari termiche, e delle fonti di calore e freddo di scarto, è opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale in termini di energia da fonti rinnovabili e del recupero di calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, in particolare per promuovere l'energia da fonti rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e promuovere il teleriscaldamento e il teleraffrescamento competitivo ed efficiente. Per garantire la coerenza con i requisiti in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento e ridurre gli oneri amministrativi, tale valutazione dovrebbe inserirsi nella valutazione globale effettuata e notificata in conformità dell'*articolo 14 della direttiva 2012/27/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup>.

(50) E' stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. Fornire orientamenti ai richiedenti nel corso della procedura di domanda di autorizzazione amministrativa e della procedura autorizzativa attraverso uno sportello amministrativo unico mira a ridurre la complessità per i promotori dei progetti e aumentare l'efficienza e la trasparenza, anche per gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile. Tali orientamenti

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

devono essere forniti a un livello di governance adeguato, tenendo conto delle specificità degli Stati membri. Il punto di contatto unico dovrebbe orientare il richiedente e facilitare l'intero processo amministrativo affinché il richiedente non sia obbligato a contattare altri organismi amministrativi al fine di completare la procedura autorizzativa, a meno che il richiedente non preferisca farlo.

(51) La lunghezza delle procedure amministrative, oltre a renderle costose, costituisce un serio ostacolo amministrativo. La semplificazione delle procedure amministrative di rilascio dell'autorizzazione e termini chiari per le decisioni che le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto di produzione di energia elettrica devono adottare sulla base di una domanda completata dovrebbero stimolare una gestione più efficiente delle procedure, riducendo in tale modo i costi amministrativi. Dovrebbe essere messo a disposizione un manuale delle procedure per facilitare la comprensione delle procedure da parte dei promotori dei progetti e dei cittadini che desiderano investire nell'energia rinnovabile. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese (PMI) e dei singoli cittadini, in conformità degli obiettivi previsti dalla presente direttiva, dovrebbero essere istituite procedure di notifica semplice all'organismo competente per le connessioni alla rete per i piccoli progetti nell'ambito dell'energia da fonti rinnovabili, compresi quelli decentrati, quali l'installazione di pannelli solari sui tetti. Per rispondere alla crescente necessità di ripotenziare gli esistenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario istituire procedure autorizzative semplificate. E' necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alla durata delle procedure amministrative di rilascio dell'autorizzazione, si applichi fatta salva la normativa internazionale e dell'Unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute umana. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, dovrebbe essere possibile prorogare i termini iniziali fino a un anno.

(52) Occorre colmare le carenze di informazione e di formazione, in particolare nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, per incoraggiare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.

(53) Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, i presupposti per il riconoscimento delle qualifiche professionali figurano nella *direttiva 2005/36/CE* del

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>. La presente direttiva si applica pertanto senza pregiudizio della *direttiva 2005/36/CE*.

(54) Anche se la *direttiva 2005/36/CE* fissa requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è altresì necessario assicurarsi che nei loro piani e progetti gli urbanisti e gli architetti prendano adeguatamente in considerazione una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di tecnologie altamente efficienti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire orientamenti precisi in proposito. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudizio di tale direttiva, in particolare degli articoli 46 e 49.

(55) Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di dimostrare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di energia da fonti rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L'energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili. E' importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine.

(56) E' opportuno consentire al mercato dei consumatori di energia elettrica rinnovabile di contribuire allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, imporre ai fornitori di energia elettrica che informano i clienti finali circa il loro mix energetico, ai sensi del diritto dell'Unione relativo al mercato interno dell'energia elettrica, o che scambiano energia sul mercato con i consumatori in relazione al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili di utilizzare garanzie d'origine degli impianti che producono energie da fonti rinnovabili.

(57) E' importante fornire ai clienti finali informazioni sulle modalità di allocazione del sostegno all'energia elettrica. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano rilasciate garanzie di origine per tutte le unità di energia rinnovabile prodotta, salvo quando decidono di non rilasciare garanzie di origine ai produttori che beneficiano anche di

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

sostegno finanziario. Se decidono di rilasciare garanzie di origine ai produttori che beneficiano anche di sostegno finanziario o di non rilasciare garanzie di origine direttamente ai produttori, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere con quali mezzi e meccanismi tener conto del valore di mercato di tali garanzie di origine. Quando i produttori di energia da fonti rinnovabili beneficiano anche di un sostegno finanziario, si dovrebbe tenere adeguatamente conto del valore di mercato delle garanzie di origine per la medesima produzione nel regime di sostegno in questione.

(58) La *direttiva 2012/27/UE*, prevede garanzie di origine per dimostrare l'origine dell'energia elettrica dagli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Tuttavia, essa non specifica l'utilizzo di tali garanzie di origine, il cui uso può pertanto anche essere autorizzato nel dare comunicazione dell'uso di energia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.

(59) Le garanzie di origine che sono attualmente in vigore per l'energia elettrica dovrebbero essere estese al gas da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero poter optare per un'estensione del sistema delle garanzie di origine all'energia da fonti non rinnovabili. Ciò garantirebbe un metodo coerente per provare al cliente finale l'origine del gas da fonti rinnovabili, quale il biometano, e faciliterebbe maggiori scambi transfrontalieri di tale gas. Ciò favorirebbe anche l'introduzione di garanzie di origine per altro gas da fonti rinnovabili quali l'idrogeno.

(60) Occorre dare sostegno all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nella rete di distribuzione e trasmissione e all'impiego di sistemi di immagazzinamento dell'energia per la produzione variabile integrata di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda le norme che disciplinano il dispacciamento e l'accesso alla rete. Il quadro per l'integrazione dell'energia elettrica rinnovabile è stabilito in altro diritto dell'Unione relativo al mercato interno dell'energia elettrica. Tuttavia, tale quadro non comprende disposizioni sull'integrazione del gas proveniente da fonti rinnovabili nella rete del gas. E' pertanto necessario includere tali disposizioni nella presente direttiva.

(61) E' stata riconosciuta la possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle PMI locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

di sviluppo delle imprese locali, di crescita sostenibile e di occupazione di alta qualità negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere e sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e potenziare la fornitura di assistenza tecnica e programmi di formazione, per rafforzare le competenze in ambito normativo, tecnico e finanziario e migliorare la conoscenza delle possibilità di finanziamento disponibili, incluso un utilizzo più mirato dei fondi dell'Unione, ad esempio il ricorso ai fondi della politica di coesione in tale settore.

(62) Rispetto agli obiettivi nazionali, spesso le autorità regionali e locali si danno obiettivi più ambiziosi in materia di rinnovabili. Attualmente, gli impegni assunti a livello regionale e locale per promuovere lo sviluppo dell'energia rinnovabile e l'efficienza energetica sono sostenuti da iniziative come il Patto dei sindaci, le iniziative Città intelligenti e Comunità intelligenti, e mediante l'elaborazione di piani d'azione in materia di energia sostenibile. Tali iniziative sono essenziali e dovrebbero essere ampliate, poiché fanno opera di sensibilizzazione e agevolano gli scambi delle migliori prassi e dell'assistenza finanziaria disponibile. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sostenga la cooperazione transfrontaliera tra le regioni e le autorità locali innovative interessate, aiutandole a creare meccanismi di cooperazione come il gruppo europeo di cooperazione territoriale, che consente alle autorità pubbliche di vari Stati membri di collaborare per fornire servizi comuni e realizzare progetti comuni, senza che sia prima necessario firmare un accordo internazionale che deve essere ratificato dai parlamenti nazionali. E' altresì opportuno considerare altre misure innovative per attirare maggiori investimenti nelle nuove tecnologie, quali i contratti di prestazione energetica e i processi di standardizzazione nel settore dei finanziamenti pubblici.

(63) Nel favorire lo sviluppo del mercato dell'energia da fonti rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia, tra cui gli

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile.

(64) La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'*articolo 349 TFUE*. Il settore dell'energia in tali regioni è spesso caratterizzato da isolamento, approvvigionamento limitato e dipendenza dai combustibili fossili, benché tali regioni vantino significative fonti di energia rinnovabili locali. Le regioni ultraperiferiche possono servire da esempio per l'applicazione di tecnologie energetiche innovative per l'Unione. Occorre pertanto promuovere il ricorso alle energie rinnovabili per conseguire una più ampia autonomia energetica in tali regioni e riconoscerne la situazione specifica in termini di potenziale di energia rinnovabile e fabbisogno di sostegno pubblico. È opportuno prevedere una deroga limitata a livello locale, per consentire agli Stati membri di adottare criteri specifici al fine di garantire l'ammissibilità al sostegno finanziario per il consumo di determinati combustibili da biomassa. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adottare tali criteri specifici per gli impianti che utilizzano combustibili da biomassa situati in una regione ultraperiferica ai sensi dell'*articolo 349 TFUE*, nonché per la biomassa utilizzata come combustibile in tali impianti che non soddisfa i criteri armonizzati di sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra indicati nella presente direttiva. Tali criteri specifici per i combustibili da biomassa dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che il luogo di origine della biomassa sia uno Stato membro o un paese terzo. Inoltre, eventuali criteri specifici dovrebbero essere oggettivamente giustificati per motivi di indipendenza energetica della regione ultraperiferica in questione e per assicurare una transizione armoniosa verso i criteri di sostenibilità, i criteri di efficienza energetica e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa della presente direttiva in tale regione ultraperiferica.

Considerando che il mix energetico per la produzione di energia elettrica per le regioni ultraperiferiche è composto in larga misura di olio combustibile, è necessario consentire di considerare in modo adeguato i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tali regioni. Sarebbe pertanto opportuno prevedere uno specifico combustibile fossile di riferimento per l'energia elettrica prodotta nelle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva osservanza dei loro criteri specifici. Infine, gli Stati membri non dovrebbero rifiutare, fatto salvo l'aiuto concesso in base ai regimi di

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

sostegno in conformità della presente direttiva, di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti ai sensi della presente direttiva. Tale divieto mira a garantire che i biocarburanti e i bioliquidi conformi ai criteri armonizzati di cui alla presente direttiva continuino a trarre benefici dagli obiettivi di agevolazione negli scambi commerciali della presente direttiva, anche per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche interessate.

(65) E' opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.

(66) Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile» e di «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente». E' altresì necessario stabilire un quadro normativo tale da consentire a tali autoconsumatori di energia rinnovabile di produrre, utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. I cittadini che vivono in appartamento, ad esempio, dovrebbero poter beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a distinguere tra singoli autoconsumatori di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in ragione delle loro diverse caratteristiche nella misura in cui tale differenziazione sia proporzionata e debitamente giustificata.

(67) La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti



---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari.

(68) Gli autoconsumatori di energia rinnovabile non dovrebbero sopportare oneri o costi discriminatori o sproporzionati e non dovrebbero essere soggetti a spese ingiustificate. Si dovrebbe tener conto del loro contributo al conseguimento dell'obiettivo climatico ed energetico e dei costi e benefici che comportano per il sistema energetico in generale. In linea generale, quindi gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta e consumata nei medesimi siti dagli autoconsumatori di energia rinnovabile. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero poter essere autorizzati ad applicare oneri non discriminatori e proporzionati a tale energia elettrica se necessario per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema elettrico, limitare il sostegno a quanto obiettivamente necessario e fare un uso efficiente dei loro regimi di sostegno. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo equilibrato e adeguato al sistema generale di ripartizione dei costi di produzione, distribuzione e consumo dell'energia elettrica, quando questa è immessa nella rete.

(69) A tale scopo, in linea di principio, gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta e consumata individualmente dagli autoconsumatori di energia rinnovabile nei medesimi siti. Ciononostante tale incentivo, per evitare che infici la stabilità finanziaria dei regimi di sostegno dell'energia rinnovabile, potrebbe essere limitato agli impianti di piccola taglia con una capacità elettrica non superiore ai 30 kW. In alcuni casi gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare oneri agli autoconsumatori di energia rinnovabile per l'energia elettrica autoconsumata nel caso in cui essi usino in modo efficiente i loro regimi di sostegno e applichino un accesso non discriminatorio ed efficace ai loro regimi di sostegno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare esenzioni parziali da oneri, prelievi o una loro combinazione e sostegno, fino al livello necessario a garantire la sostenibilità economica di tali progetti.

(70) La partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

partecipazione dei cittadini alla transizione energetica. Tale coinvolgimento a livello locale è tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile. Le misure volte a consentire alle comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione dell'energie rinnovabile.

(71) Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi. Per evitare gli abusi e garantire un'ampia partecipazione, le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti. La partecipazione ai progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere aperta a tutti i potenziali membri locali sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le misure atte a ovviare a gli svantaggi connessi alle caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, includono anche la possibilità per le comunità di energia di operare nel sistema energetico e agevolarne l'integrazione nel mercato. Le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter condividere tra loro l'energia prodotta dagli impianti di cui sono proprietarie. Tuttavia, i membri della comunità non dovrebbero essere esentati da pertinenti costi, oneri, prelievi e imposte di misura adeguata che sarebbero a carico dei consumatori finali che non sono membri di una comunità, produttori in una situazione analoga, o qualora sia utilizzato qualsiasi tipo di infrastruttura di rete pubblica per tali trasferimenti.

(72) Gli utenti domestici e le comunità che partecipano all'autoconsumo di energia rinnovabile dovrebbero mantenere i loro diritti di

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

consumatori, compreso il diritto di avere un contratto con il fornitore di loro scelta e di cambiare fornitore.

(73) Rappresentando circa la metà del consumo di energia finale dell'Unione, il settore del riscaldamento e del raffrescamento è considerato di fondamentale importanza nell'accelerare la decarbonizzazione del sistema energetico. Inoltre, il settore è strategico anche in termini di sicurezza energetica, in quanto in base alle proiezioni circa il 40 % del consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 sarà imputabile all'utilizzo ai fini di riscaldamento e raffrescamento. Tuttavia, in assenza di una strategia armonizzata a livello dell'Unione, la mancata internalizzazione dei costi esterni e la frammentarietà dei mercati del riscaldamento e raffrescamento hanno portato finora a progressi relativamente lenti in questo settore.

(74) Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Tuttavia, in assenza di obiettivi nazionali vincolanti per il periodo successivo al 2020, i rimanenti incentivi nazionali potrebbero non essere sufficienti a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine per il 2030 e il 2050. Per raggiungere tali obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio di mettere l'efficienza energetica al primo posto, è opportuno incoraggiare gli sforzi degli Stati membri di fornire energia per il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili in modo da contribuire al graduale aumento della quota di queste energie. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza garantire flessibilità nel progettare le misure per tali sforzi. E' altresì importante assicurare che un potenziale utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'ambiente o non comporti costi complessivi sproporzionati. Al fine di ridurre al minimo tale rischio, l'aumento della quota di energie rinnovabili destinata al settore del riscaldamento e del raffrescamento dovrebbe tener conto della situazione degli Stati membri in cui tale quota è già molto elevata, o in cui il calore e il freddo di scarto non sono utilizzati, come Cipro e Malta.

(75) Il teleriscaldamento e il teleraffrescamento rappresentano attualmente il 10 % circa della domanda di energia termica in tutta l'Unione, con grandi differenze tra gli Stati membri. La strategia della

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Commissione in materia di riscaldamento e raffrescamento ha riconosciuto il potenziale per la decarbonizzazione del teleriscaldamento grazie a una maggiore efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili.

(76) La strategia dell'Unione dell'energia ha anche riconosciuto il ruolo dei cittadini nella transizione energetica, in cui assumono la responsabilità delle scelte energetiche, si avvalgono delle nuove tecnologie per ridurre il costo delle bollette e partecipano attivamente al mercato.

(77) E' opportuno valorizzare le potenziali sinergie tra gli sforzi di promozione delle energie rinnovabili ai fini del riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alla *direttiva 2010/31/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup> e alla *direttiva 2012/27/UE*. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo.

(78) Nel settore del teleriscaldamento è pertanto essenziale consentire il passaggio all'energia da fonti rinnovabili ed evitare chiusure sotto il profilo normativo e tecnologico ed esclusioni delle innovazioni tecnologiche rafforzando i diritti dei produttori di energia rinnovabile e dei consumatori finali, dotando questi ultimi degli strumenti per facilitare la scelta tra le soluzioni che offrono la migliore prestazione energetica e anticipano il fabbisogno futuro di riscaldamento e raffrescamento secondo i previsti criteri di prestazione degli edifici. I consumatori finali dovrebbero ricevere informazioni trasparenti e affidabili sull'efficienza dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nella loro specifica fornitura di riscaldamento o raffrescamento.

(79) Al fine di tutelare i consumatori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che non sono sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti e consentire loro di produrre il proprio riscaldamento o raffrescamento da fonti rinnovabili e con una prestazione energetica significativamente migliore, i consumatori dovrebbero essere autorizzati a scollegarsi e quindi interrompere il servizio di riscaldamento o raffrescamento da sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento non efficienti a livello dell'intero edificio ponendo fine al loro contratto o, laddove il contratto riguardi

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

vari edifici, modificandolo con l'operatore di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

(80) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali del cambiamento diretto e indiretto di destinazione d'uso dei terreni, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose che possono essere contabilizzati ai fini degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, senza restringere la possibilità generale di utilizzare tali biocarburanti e bioliquidi. La fissazione di un limite a livello di Unione non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere limiti inferiori per la quantità di biocarburanti e bioliquidi ottenuti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che possono essere contabilizzati a livello nazionale ai fini degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, senza restringere la possibilità generale di utilizzare tali biocarburanti e bioliquidi.

(81) La *direttiva 2009/28/CE* ha introdotto un insieme di criteri di sostenibilità, tra cui i criteri che tutelano i terreni con un elevato valore in termini di biodiversità e i terreni con elevate scorte di carbonio, ma non ha affrontato la questione del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Il cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni si verifica quando la coltivazione di colture per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa incide sulla produzione tradizionale di colture alimentari e foraggere. Tale domanda aggiuntiva accresce la pressione sui terreni e può spingere a estendere i terreni agricoli in aree che presentano elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere, causando ulteriori emissioni di gas a effetto serra. La *direttiva (UE) 2015/1513* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(19)</sup> riconosce che l'entità delle emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni è in grado di annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Sebbene vi siano rischi derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, la ricerca ha mostrato che la portata dell'effetto dipende da diversi fattori, incluso il tipo di materie prime utilizzate per la produzione di combustibile, il livello di ulteriore domanda di materie prime causata dall'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e la misura in cui i

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

terreni che presentano elevate scorte di carbonio sono tutelati a livello mondiale.

Sebbene il livello di emissioni di gas a effetto serra causate dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni non possa essere determinato inequivocabilmente con il livello di precisione che servirebbe per includerlo nel metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra, i rischi più elevati di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni sono stati individuati per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da materie prime riguardo alle quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio. E' pertanto opportuno, in generale, limitare i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere promossi ai sensi della presente direttiva e, inoltre, imporre agli Stati membri di fissare un limite specifico e gradualmente decrescente per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere riguardo alle quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio. I biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni dovrebbero essere esonerati dal limite specifico e gradualmente decrescente.

(82) L'incremento della resa nei settori agricoli attraverso il miglioramento delle pratiche agricole, gli investimenti in macchinari migliori e il trasferimento delle conoscenze a livelli superiori a quelli che sarebbero stati raggiunti in assenza di regimi di promozione della produttività per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere, nonché la coltivazione di colture in terreni che non sono stati precedentemente utilizzati per la coltivazione di colture possono mitigare il cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Nel caso in cui vi siano prove che tali misure abbiano portato a un incremento della produzione superiore all'incremento di produttività atteso, i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da tali materie prime aggiuntive dovrebbero essere considerati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In tale contesto è opportuno tener conto delle fluttuazioni annuali della resa.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(83) La *direttiva (UE) 2015/1513* ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di strategia ad ampio raggio, da applicare dopo il 2020, che sia efficiente sotto il profilo dei costi e tecnologicamente neutra al fine di creare una prospettiva a lungo termine per gli investimenti in biocarburanti sostenibili che presentano un basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni con l'obiettivo principale della decarbonizzazione del settore dei trasporti. L'obbligo per gli Stati membri di esigere dai fornitori di combustibili che forniscano una quota complessiva di combustibili da fonti rinnovabili può creare certezza per gli investitori e stimolare lo sviluppo costante di carburanti per il trasporto da fonti energetiche alternative e rinnovabili, che includano biocarburanti avanzati, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ed energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Poiché le alternative rinnovabili potrebbero non essere accessibili liberamente o in modo efficiente in termini di costi a tutti i fornitori di combustibili, è opportuno consentire agli Stati membri di operare una distinzione tra diversi fornitori di carburanti ed esentare, se necessario, particolari tipi di fornitori di carburanti da tale obbligo. Data la facilità di reperire sul mercato carburanti per il trasporto, i fornitori di carburanti negli Stati membri che non dispongono di risorse sufficienti hanno probabilmente la possibilità di ottenere facilmente carburanti rinnovabili da altre fonti.

(84) Dovrebbe essere creata una banca dati dell'Unione per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei carburanti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad utilizzare o istituire banche dati nazionali; tuttavia, queste dovrebbero essere collegate alla banca dati dell'Unione al fine di garantire il trasferimento istantaneo di dati e l'armonizzazione dei flussi di dati.

(85) I biocarburanti avanzati e gli altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime elencate in un allegato della presente direttiva, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, e l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti possono contribuire a ridurre le emissioni di carbonio, incentivare la decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Unione in modo efficiente sotto il profilo dei costi, intensificando, tra l'altro, la diversificazione energetica anche nel settore dei trasporti; allo stesso tempo, essi possono stimolare l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione nonché ridurre la dipendenza dalle

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

importazioni di energia. L'obbligo per gli Stati membri di esigere dai fornitori di combustibili la garanzia di una quota minima di biocarburanti avanzati e determinati biogas mira a incoraggiare lo sviluppo di carburanti avanzati, compresi i biocarburanti. E' importante garantire che tale obbligo serva anche a promuovere migliori prestazioni in termini di gas a effetto serra dei carburanti scelti ai fini di tale integrazione. La Commissione dovrebbe valutare la prestazione in termini di riduzione dei gas a effetto serra, l'innovazione tecnica e la sostenibilità di tali carburanti.

(86) Per quanto riguarda il trasporto intelligente, è importante incrementare lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica su strada, nonché accelerare l'integrazione delle tecnologie avanzate nei sistemi ferroviari innovativi.

(87) Si prevede che entro il 2030 la mobilità elettrica costituirà una parte significativa dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. E' opportuno introdurre ulteriori incentivi tenendo conto del rapido sviluppo della mobilità elettrica e delle potenzialità del settore per l'Unione in termini di crescita e occupazione. Dovrebbero essere utilizzati coefficienti di moltiplicazione per l'energia elettrica rinnovabile nel settore dei trasporti così da promuovere l'energia elettrica rinnovabile nel settore dei trasporti e ridurre lo svantaggio comparativo nelle statistiche dell'energia. Dal momento che non è possibile riportare nelle statistiche tutta l'energia elettrica fornita per i veicoli stradali attraverso misurazioni specifiche, come i punti di ricarica privati, è opportuno utilizzare coefficienti di moltiplicazione per garantire che gli effetti positivi del trasporto elettrificato basato sulle energie rinnovabili siano correttamente calcolati. E' opportuno esplorare possibili opzioni per garantire che la nuova domanda di energia elettrica nel settore dei trasporti sia soddisfatta mediante ulteriore capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili.

(88) Alla luce dei condizionamenti climatici che limitano la possibilità di consumare taluni tipi di biocarburanti a causa di problemi ambientali, tecnici o sanitari e delle dimensioni e della struttura dei loro mercati dei combustibili, è opportuno che Cipro e Malta siano autorizzati, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti ai fornitori di combustibile, a tener conto di tali limitazioni intrinseche.



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(89) La promozione di carburanti derivanti da carbonio riciclato può contribuire agli obiettivi della politica di diversificazione energetica e decarbonizzazione del settore dei trasporti qualora rispettino le soglie minime appropriate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. E' pertanto opportuno includere tali combustibili nell'obbligo in capo ai fornitori di combustibili, dando nel contempo la possibilità agli Stati membri di non tener conto di detti combustibili ai fini dell'obbligo, se non desiderano farlo. Dal momento che tali combustibili sono non rinnovabili, non dovrebbero essere conteggiati nell'obiettivo generale dell'Unione per l'energia da fonti rinnovabili.

(90) I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono importanti per accrescere la quota di energia rinnovabile in settori che nel lungo termine dovrebbero basarsi sui combustibili liquidi. Per garantire che i combustibili rinnovabili di origine non biologica contribuiscano alla riduzione dei gas a effetto serra, l'energia elettrica utilizzata per la produzione di combustibile dovrebbe essere di origine rinnovabile. La Commissione dovrebbe sviluppare, mediante atti delegati, una metodologia dell'Unione affidabile da applicare dove tale energia elettrica sia prelevata dalla rete. Tale metodologia dovrebbe garantire che vi sia una correlazione temporale e geografica tra l'unità di produzione di energia elettrica con cui il produttore ha un accordo bilaterale per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e la produzione di combustibile. Ad esempio, i combustibili rinnovabili di origine non biologica non possono essere considerati pienamente rinnovabili se sono prodotti in un momento in cui l'impianto di produzione rinnovabile oggetto del contratto non produce energia elettrica. Un altro esempio è il caso della congestione della rete elettrica, quando i combustibili possono essere considerati pienamente rinnovabili soltanto se sia l'impianto di produzione di energia elettrica che quello di produzione di combustibile sono situati dallo stesso lato rispetto alla congestione. Inoltre, vi dovrebbe essere un elemento di addizionalità, vale a dire che il produttore di carburante contribuisca alla diffusione dell'energia rinnovabile o al suo finanziamento.

(91) Occorre promuovere le materie prime utilizzate per i biocarburanti che hanno un basso impatto sul cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni per il loro contributo alla decarbonizzazione dell'economia. In particolare, le materie prime per biocarburanti avanzati e biogas per il trasporto, che richiedono

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

tecnologie più innovative e meno mature e necessitano pertanto di un maggiore sostegno, dovrebbero essere incluse in un allegato della presente direttiva. Al fine di garantire che tale allegato sia aggiornato con i più recenti sviluppi tecnologici, evitando gli effetti negativi involontari, la Commissione dovrebbe rivedere tale allegato per stabilire se le nuove materie prime debbano esservi incluse.

(92) I costi della connessione alla rete del gas di nuovi produttori di gas da fonti rinnovabili dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbero tenere in debito conto i benefici apportati alle suddette reti dai produttori locali di gas da fonti rinnovabili.

(93) Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa, che non include la torba o i materiali incorporati in formazioni geologiche e/o trasformati in fossili, ai fini della decarbonizzazione dell'economia grazie al suo impiego per i materiali e l'energia, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere un maggior ricorso sostenibile alle risorse agricole e forestali esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura e di produzione agricola, a condizione che siano soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(94) E' auspicabile che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa siano sempre prodotti in modo sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e quelli che beneficiano di regimi di sostegno soddisfino criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'armonizzazione di tali criteri per i biocarburanti e i bioliquidi è essenziale per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica dell'Unione di cui all'*articolo 194, paragrafo 1, TFUE*. Tale armonizzazione garantisce il funzionamento del mercato interno dell'energia e quindi facilita gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti e bioliquidi conformi, specialmente grazie all'obbligo in capo agli Stati membri di non rifiutare di prendere in considerazione, per altri motivi di sostenibilità, biocarburanti e bioliquidi prodotti ai sensi della presente direttiva. Gli effetti positivi dell'armonizzazione di tali criteri sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e sulla prevenzione di distorsioni della concorrenza nell'Unione non possono essere compromessi. Per i combustibili da biomassa gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire ulteriori criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(95) E' opportuno che l'Unione adotti misure adeguate nel quadro della presente direttiva, tra cui la promozione di criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

(96) La produzione di materie prime agricole per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, così come gli incentivi previsti dalla presente direttiva per promuoverne l'uso non dovrebbero avere l'effetto di incoraggiare la distruzione della biodiversità dei terreni. Tali risorse limitate, il cui valore universale è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. E' pertanto necessario prevedere criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che assicurino che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa beneficino di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che le materie prime agricole non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di specie o ecosistemi rari, minacciati o in pericolo di estinzione, quando l'autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime agricole non interferisce con detti scopi.

(97) E' opportuno considerare «ricca di biodiversità», secondo i criteri di sostenibilità, una foresta che sia una foresta primaria secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere considerate «foreste ricche di biodiversità» le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerati foreste primarie. Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime agricole coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di fissare criteri adeguati per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(98) Non dovrebbero essere convertiti alla produzione di materie prime agricole per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, i terreni in cui la perdita delle scorte di carbonio a seguito della conversione non possa essere compensata dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata tramite la produzione e l'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto dell'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Ciò eviterebbe che siano imposte inutilmente agli operatori economici attività di ricerca onerose e impedirebbe la conversione di terre con rilevanti scorte di carbonio che si siano rivelate inadatte per la coltivazione di materie prime agricole destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. L'inventario delle scorte stock mondiali di carbonio indica che le zone umide e le zone boschive continue con una copertura della volta superiore al 30 % dovrebbero essere incluse in tale categoria.

(99) Nell'ambito della politica agricola comune gli agricoltori dell'Unione dovrebbero rispettare una vasta gamma di requisiti ambientali al fine di beneficiare di un sostegno diretto. La conformità a tali requisiti può essere verificata in modo più efficace nell'ambito della politica agricola. Non è opportuno includere tali requisiti nel regime di sostenibilità in quanto i criteri di sostenibilità per la bioenergia dovrebbero stabilire norme oggettive e applicabili a livello generale. La verifica della conformità ai sensi della presente direttiva rischierebbe di creare inutili oneri amministrativi.

(100) Le materie prime di origine agricola destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa dovrebbero essere prodotte utilizzando pratiche coerenti con la protezione della qualità del suolo e del carbonio organico ivi contenuto. La qualità del suolo e il carbonio nel suolo dovrebbero pertanto essere inclusi nei sistemi di monitoraggio degli operatori o delle autorità nazionali.

(101) E' opportuno introdurre criteri a livello di Unione in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa utilizzati nel settore della produzione di energia elettrica e nel settore del riscaldamento e raffrescamento, in modo da continuare ad assicurare elevate riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle alternative d'origine fossile, onde evitare indesiderati effetti sulla sostenibilità, e promuovere il mercato interno. Le regioni ultraperiferiche dovrebbero poter utilizzare il potenziale delle

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

loro risorse per accrescere la produzione di energie rinnovabili e la loro indipendenza energetica.

(102) Al fine di assicurare che, nonostante la crescente domanda di biomassa forestale, la raccolta del legno sia effettuata in modo sostenibile nelle foreste in cui la rigenerazione è garantita, che sia prestata un'attenzione particolare a settori esplicitamente designati per la tutela della biodiversità, dei paesaggi e degli specifici elementi naturali, che le risorse di biodiversità siano salvaguardate e che le scorte di carbonio siano tracciate, la materia prima legnosa dovrebbe provenire solo da foreste in cui la raccolta avviene secondo i principi di gestione forestale sostenibile elaborati nell'ambito di istanze internazionali sulle foreste quali Forest Europe ed attuati mediante leggi nazionali o le migliori pratiche in materia di gestione a livello di zona di approvvigionamento. Gli operatori dovrebbero adottare le misure appropriate per ridurre al minimo il rischio di un uso non sostenibile della biomassa forestale per la produzione di bioenergia. A tal fine, gli operatori dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sviluppi, mediante atti di esecuzione, linee guida operative per la verifica della conformità con l'approccio basato sul rischio, previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa.

(103) La raccolta a fini energetici è cresciuta e si prevede che continuerà a crescere, comportando maggiori importazioni di materie prime dai paesi terzi, nonché un aumento della produzione di tali materiali all'interno dell'Unione. E' opportuno garantire che tale raccolta sia sostenibile.

(104) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, i criteri dell'Unione di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi solo all'energia elettrica e al riscaldamento generati a partire da combustibili da biomassa in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

(105) I combustibili da biomassa dovrebbero essere convertiti in energia elettrica e termica in modo efficiente, al fine di massimizzare la sicurezza energetica e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre al minimo la pressione sulle risorse limitate di biomassa.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(106) E' opportuno aumentare la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai biogas per il trasporto prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento offre la garanzia degli investimenti nella capacità di produzione di biocarburanti, bioliquidi e biogas per il trasporto.

(107) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione pratica dei criteri di sostenibilità dell'Unione, è opportuno rafforzare il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità in modo armonizzato.

(108) E' nell'interesse dell'Unione incoraggiare l'introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale che fissino norme per la produzione sostenibile di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e che certifichino che la produzione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa soddisfa le predette norme. Per questo motivo, dovrebbero essere previste disposizioni che riconoscono che tali sistemi forniscono prove e dati affidabili, qualora rispondano a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. Onde garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia verificato in modo armonizzato e solido, in particolare nell'intento di prevenire le frodi, la Commissione dovrebbe poter adottare norme attuative dettagliate, compresi adeguati standard di affidabilità, trasparenza e controllo contabile indipendente cui sottoporre i sistemi volontari.

(109) I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. E' pertanto opportuno che la Commissione disponga che i sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione, presentino periodiche relazioni sulla loro attività. Occorre rendere pubbliche tali relazioni in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(110) Per facilitare il funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere accettate in tutti gli Stati membri le prove riguardanti la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che sono stati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a garantire la corretta attuazione dei principi di sistemi volontari di certificazione sorvegliando il funzionamento degli organismi di certificazione accreditati dall'organismo nazionale competente e comunicando ai sistemi volontari le osservazioni pertinenti.

(111) Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Per gli operatori economici dovrebbe essere sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa indicato nell'elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che vogliono dimostrare di rispettare il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni di gas a effetto serra effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.

(112) Occorre fissare norme precise, basate su criteri oggettivi e non discriminatori, per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti, dai bioliquidi e dai combustibili da biomassa, così come dai combustibili fossili di riferimento.

(113) Conformemente alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, la metodologia di contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe tenere conto della trasformazione dei combustibili solidi e gassosi prodotti da biomasse in energia finale per essere coerente con il calcolo dell'energia da fonti rinnovabili ai fini del conteggio in vista del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione previsto dalla presente direttiva. L'assegnazione di emissioni di gas a effetto serra a prodotti secondari, diversi da rifiuti e residui, dovrebbe essere riesaminata anche nei casi in cui l'energia elettrica o il riscaldamento e il raffrescamento siano prodotti in impianti di cogenerazione o poligenerazione.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(114) Quando terreni che presentano elevate quantità di carbonio nel suolo o nella vegetazione sono destinati alla coltivazione di materie prime per la produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, una parte del carbonio contenuto nel suolo viene di norma liberata nell'atmosfera formando biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>). Il conseguente impatto negativo in termini di produzione di gas a effetto serra può controbilanciare, in alcuni casi in misura considerevole, l'impatto positivo in termini di produzione di gas a effetto serra dei biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa. Pertanto, nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie a determinati biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa occorre tener conto di tutti gli effetti in termini di produzione di carbonio di una tale conversione. Ciò è necessario per assicurare che nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra si tenga conto di tutti gli effetti sul carbonio dell'uso dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa.

(115) Per calcolare l'impatto della conversione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno che gli operatori economici siano in grado di utilizzare i valori effettivi delle scorte di carbonio associati alla destinazione d'uso dei terreni di riferimento e alla destinazione d'uso dei terreni dopo la conversione. Dovrebbero inoltre essere in grado di utilizzare valori standard. La metodologia del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) costituisce la base adeguata per tali valori standard. Tale lavoro non è attualmente espresso in una forma immediatamente applicabile dagli operatori economici. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere i propri orientamenti del 10 giugno 2010 per il calcolo delle scorte di carbonio nel suolo ai fini delle regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di riferimento di cui all'allegato V della presente direttiva, assicurando nel contempo la coerenza con il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(20)</sup>.

(116) Nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra si dovrebbe tener conto dei prodotti secondari derivanti dalla produzione e dall'uso dei combustibili. Il metodo della sostituzione è appropriato ai fini dell'analisi politica, ma non ai fini della disciplina dei singoli operatori economici e delle singole partite di carburante per autotrazione. In tali casi, il metodo dell'allocazione energetica è il più adeguato, perché di facile



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

applicazione, è affidabile nel tempo, riduce al minimo gli incentivi controproducenti e produce risultati generalmente comparabili con quelli ottenuti con il metodo della sostituzione. Ai fini dell'analisi politica, nelle sue relazioni la Commissione dovrebbe anche presentare i risultati ottenuti con il metodo della sostituzione.

(117) I co-prodotti differiscono dai rifiuti e dai residui di origine agricola, dato che essi costituiscono l'obiettivo principale del processo produttivo. E' pertanto opportuno chiarire che i residui di colture agricole sono rifiuti e non co-prodotti. Ciò non ha conseguenze per la metodologia esistente, ma chiarisce le disposizioni esistenti.

(118) Il metodo consolidato, che prevede l'utilizzo dell'assegnazione dell'energia come regola per dividere le emissioni di gas a effetto serra tra i co-prodotti ha dato risultati positivi e deve essere mantenuto. E' opportuno allineare la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'uso dell'energia elettrica e dell'energia termica combinate (CHP) utilizzata nella trasformazione di biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomasse alla metodologia applicata quando la CHP costituisce l'utilizzo finale.

(119) La metodologia tiene conto della riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso della CHP rispetto all'impiego di impianti per la produzione di energia elettrica o per la sola produzione di energia termica, prendendo in considerazione l'utilità dell'energia termica rispetto all'energia elettrica, e quella dell'energia termica a temperature differenti. Ne consegue che una temperatura più elevata dovrebbe comportare una quota maggiore del totale delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto all'energia termica a bassa temperatura, quando viene coprodotta assieme all'energia elettrica. La metodologia prende in considerazione l'intera filiera fino all'energia finale, compresa la conversione in energia termica o elettrica.

(120) E' opportuno che i dati utilizzati nel calcolo dei valori standard siano ottenuti da fonti scientifiche specializzate e indipendenti e siano aggiornati, se del caso, con il progredire dei lavori di queste ultime. La Commissione dovrebbe sostenere tali fonti ad esaminare, nel quadro dei loro lavori di aggiornamento, le emissioni derivanti dalla coltivazione, gli effetti delle condizioni regionali e climatologiche, gli effetti della coltivazione che si avvale di metodi sostenibili in materia di agricoltura e di coltura biologica e i contributi scientifici dei produttori, sia nell'Unione sia nei paesi terzi, e della società civile.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(121) La domanda globale di materie prime agricole è in crescita. Questa domanda in crescita è probabile che sia parzialmente soddisfatta aumentando la superficie dei terreni agricoli. Uno dei modi per aumentare la superficie dei terreni disponibili per le coltivazioni consiste nel ripristino di terreni gravemente degradati che, non possono essere altrimenti utilizzati per scopi agricoli. Il regime di sostenibilità dovrebbe promuovere l'utilizzo di tali terreni ripristinati, dato che la promozione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa contribuirà alla crescita della domanda di materie prime agricole.

(122) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire l'attuazione armonizzata del metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e di conformarsi ai più recenti risultati scientifici, per adattare i principi metodologici e i valori necessari a valutare se i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono soddisfatti e per valutare se le relazioni trasmesse dagli Stati membri e paesi terzi contengono dati accurati sulle emissioni delle coltivazioni di materie prime.

(123) Le reti del gas europee sono sempre più integrate. La promozione della produzione e dell'uso di biometano, la sua immissione in una rete di gas naturale e il commercio transfrontaliero creano l'esigenza di garantire che l'energia rinnovabile sia adeguatamente calcolata e di evitare doppi incentivi derivanti da regimi di sostegno in diversi Stati membri. Il bilancio di massa connesso alla verifica della sostenibilità della bioenergia e la nuova banca dati dell'Unione dovrebbero aiutare ad affrontare tali questioni.

(124) La realizzazione degli obiettivi della presente direttiva richiede che l'Unione e gli Stati membri destinino consistenti risorse finanziarie alla ricerca e allo sviluppo in relazione alle tecnologie nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia dovrebbe dare elevata priorità alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie in tale settore.

(125) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe tener conto, se del caso, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare quale attuata dalla *direttiva 2003/4/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(21)</sup>.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(126) Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'*articolo 290 TFUE* per quanto riguarda l'istituzione di una metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento e la modifica della metodologia di calcolo dell'energia prodotta da pompe di calore; l'istituzione dell'URDP e la definizione delle condizioni per la finalizzazione delle transazioni di trasferimenti statistici tra Stati membri mediante l'URDP; la definizione di soglie minime adeguate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per carburanti derivanti da carbonio riciclato; l'adozione, e se del caso la modifica, dei criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni riguardo alle quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni con elevate scorte di carbonio e della riduzione graduale del loro contributo agli obiettivi di cui alla presente direttiva; l'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti per i trasporti ai progressi scientifici e tecnici; la definizione della metodologia dell'Unione per la fissazione delle norme mediante le quali gli operatori economici devono conformarsi ai requisiti per il calcolo dell'energia elettrica pienamente rinnovabile quando è utilizzata per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto oppure quando è prelevata dalla rete; la specificazione della metodologia con cui determinare la quota di biocarburante, e di biogas per il trasporto, derivanti da biomassa che viene trattata assieme ai combustibili fossili in un processo comune e la metodologia con cui valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato al fine di assicurare che i crediti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra siano elargiti una sola volta; la modifica mediante integrazione, ma non mediante soppressione, dagli elenchi di materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas, nonché l'integrazione o la modifica delle regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016<sup>(22)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(127) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente al *regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(23)</sup>.

(128) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di una quota di almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione entro il 2030, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(129) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>(24)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(130) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla *direttiva 2009/28/CE*. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende da tale direttiva.

(131) E' opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della *direttiva 2013/18/UE*<sup>(25)</sup> e della *direttiva (UE) 2015/1513*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

- 
- (5) GU C 246 del 28.7.2017, pag. 55.
- (6) GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.
- (7) Posizione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2018.
- (8) *Direttiva 2009/28/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle *direttive 2001/77/CE* e *2003/30/CE* (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
- (9) Cfr. allegato X, parte A.
- (10) *Regolamento (UE) 2018/1999* del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
- (11) *Regolamento (CE) n. 1099/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).
- (12) *Direttiva 2001/77/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33).
- (13) *Direttiva 2003/30/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42).
- (14) *Direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
- (15) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
- (16) *Direttiva 2012/27/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le *direttive*

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le *direttive* 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(17) *Direttiva 2005/36/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(18) *Direttiva 2010/31/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(19) *Direttiva (UE) 2015/1513* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la *direttiva 98/70/CE*, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la *direttiva 2009/28/CE*, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).

(20) *Regolamento (UE) n. 525/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(21) *Direttiva 2003/4/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la *direttiva 90/313/CEE* del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23) *Regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(25) *Direttiva 2013/18/UE* del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la *direttiva 2009/28/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, a motivo

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 230).

(26) Incipit così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 settembre 2020, n. 311, serie L.

---

## **Articolo 1** *Oggetto*

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

---

---

## **Articolo 2** *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si applicano le pertinenti definizioni della *direttiva 2009/72/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia osmotica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas; <sup>(16)</sup>

1 bis) «legname tondo industriale»: tronchi da sega, tronchi da impiallacciatura, legname da triturazione (tondelli o legno spaccato) e ogni altro tipo di legname tondo idoneo a fini industriali, escluso il legname tondo le cui caratteristiche quali specie, dimensioni, linearità e densità dei nodi, lo rendono non idoneo all'uso industriale come definito e debitamente giustificato dagli Stati membri in base alle pertinenti condizioni forestali e di mercato; <sup>(17)</sup>

2) «energia dell'ambiente»: energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che può essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue;

3) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;;

4) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di calore del settore elettrico per la produzione di energia elettrica e di calore, e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione; <sup>(18)</sup>

5) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui può essere venduta o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di tale energia, includendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno nella forma di obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto sui prezzi, ivi comprese le tariffe onnicomprensive e le tariffe premio fisse o variabili;

6) «obbligo in materia di energie rinnovabili»: regime di sostegno che obbliga i produttori di energia a includere nella loro produzione una determinata quota di energia da fonti rinnovabili, i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l'uso di certificati verdi;



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

7) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all'*articolo 2, punto 29), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>;

8) «PMI»: le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite all'*articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione <sup>(8)</sup>;

9) «calore e freddo di scarto»: il calore o il freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile;

9 bis) «zona di accelerazione per le energie rinnovabili»: luogo o zona specifici, terrestri o marini o delle acque interne, che uno Stato membro ha designato come particolarmente adatti per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile; <sup>(19)</sup>

9 ter) «apparecchiatura per l'energia solare»: apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, in particolare apparecchiatura solare termica e fotovoltaica; <sup>(19)</sup>

10) «revisione della potenza dell'impianto» (repowering): il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacità o di aumentare l'efficienza o la capacità dell'impianto;

11) «gestore del sistema di distribuzione»: gestore ai sensi dell'*articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/72/CE* e dell'*articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>;

12) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;

13) «mix energetico residuale»: il mix energetico totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota rappresentata dalle garanzie di origine annullate;

14) «autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

14 bis) «zona di offerta»: la zona di offerta quale definita all'*articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(10)</sup>; <sup>(20)</sup>

14 ter) «tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile»: una tecnologia per la generazione di energia rinnovabile che migliora, almeno in un modo, una tecnologia rinnovabile di punta comparabile o che rende sfruttabile una tecnologia per l'energia rinnovabile che non sia pienamente commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio; <sup>(20)</sup>

14 quater) «sistema di misurazione intelligente»: un sistema di misurazione intelligente quale definito all'*articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(11)</sup>; <sup>(20)</sup>

14 quinquies) «punto di ricarica»: un punto di ricarica quale definito all'*articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(12)</sup>; <sup>(20)</sup>

14 sexies) «partecipante al mercato»: un partecipante al mercato quale definito all'*articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943*; <sup>(20)</sup>

14 septies) «mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica quali definiti all'*articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944*; <sup>(20)</sup>

14 octies) «batteria per uso domestico»: la batteria ricaricabile a sé stante di capacità nominale superiore a 2 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico; <sup>(20)</sup>

14 nonies) «batteria per veicoli elettrici»: una batteria per veicoli elettrici quale definita all'*articolo 3, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(13)</sup>; <sup>(20)</sup>

14 decies) «batteria industriale»: una batteria industriale quale definita all'*articolo 3, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2023/1542*; <sup>(20)</sup>

14 undecies) «stato di salute»: lo stato di salute quale definito all'*articolo 3, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) 2023/1542*; <sup>(20)</sup>

14 duodecies) «stato di carica»: lo stato di carica quale definito all'*articolo 3, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) 2023/1542*; <sup>(20)</sup>

14 terdecies) «setpoint di potenza»: le informazioni dinamiche conservate nel sistema di gestione della batteria che prescrivono le impostazioni di potenza elettrica alle quali la batteria dovrebbe

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

funzionare in modo ottimale durante le operazioni di ricarica o di scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute e l'uso operativo; <sup>(20)</sup>

14 quaterdecies) "ricarica intelligente": l'operazione di ricarica in cui l'intensità dell'energia elettrica fornita alla batteria è adeguata in modo dinamico, sulla base delle informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica; <sup>(20)</sup>

14 quindecies) "autorità di regolazione": un'autorità di regolazione quale definita all'*articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/943*; <sup>(20)</sup>

14 sexdecies) "ricarica bidirezionale": la ricarica bidirezionale quale definita all'*articolo 2, punto 11), del regolamento (EU) 2023/1804*; <sup>(20)</sup>

14 septdecies) "punto di ricarica di potenza standard": un punto di ricarica di potenza standard quale definito all'*articolo 2, punto 37), del regolamento (UE) 2023/1804* del Parlamento europeo e del Consiglio; <sup>(20)</sup>

14 octodecies) "accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili": un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende, ma non si limita a, gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili; <sup>(20)</sup>

15) «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano nello stesso edificio o condominio;

16) «comunità di energia rinnovabile»: soggetto giuridico:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

17) «accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili»: un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica;

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

18) «scambi tra pari» di energia rinnovabile: vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori;

18 bis) "industria": le imprese e i prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63, della classificazione statistica delle attività economiche (NACE REV.2), come stabilito dal *regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(14)</sup>; <sup>(21)</sup>

18 ter) "scopo non energetico": l'uso di combustibili come materie prime in un processo industriale, anziché per produrre energia; <sup>(21)</sup>

19) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da fonti centrali o decentrate di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;

20) «teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti»: teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti quali definiti alla definizione dell'*articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE*;

21) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'*articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE*;

22) «attestato di prestazione energetica»: l'attestato di prestazione energetica quale definito all'*articolo 2, punto 12), della direttiva 2010/31/UE*;

22 bis) "combustibili rinnovabili": biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica; <sup>(22)</sup>

22 ter) "efficienza energetica al primo posto": il principio dell'efficienza energetica al primo posto quale definito all'*articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999*; <sup>(22)</sup>

23) «rifiuto»: rifiuto quale definito all'*articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE*, escluse le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;

24) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;

25) «biomassa agricola»: la biomassa risultante dall'agricoltura;

26) «biomassa forestale»: la biomassa risultante dalla silvicoltura;

27) «combustibili da biomassa»: combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse;

28) «biogas»: combustibile gassoso prodotto dalle biomasse;

29) «rifiuti organici»: rifiuti organici quali definiti all'*articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/98/CE*;

30) «zona di approvvigionamento»: l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale;

31) «rigenerazione forestale»: la ricostituzione con mezzi naturali o artificiali di un'area boschiva a seguito della rimozione della precedente popolazione forestale per abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o le tempeste;

32) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;

33) «biocarburanti»: carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa;

34) «biocarburanti avanzati»: i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A;

35) «carburanti derivanti da carbonio riciclato»: combustibili liquidi e gassosi che sono prodotti da flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materie ai sensi dell'*articolo 4 della direttiva 2008/98/CE* o dal gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali;

36) «combustibili rinnovabili di origine non biologica»: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa; <sup>(23)</sup>

37) «biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni»: biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che evitano gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere mediante il

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

miglioramento delle pratiche agricole e mediante la coltivazione in aree che non erano precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all'articolo 29;

38) «fornitore di combustibile»: un soggetto che fornisce combustibile al mercato ed è responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise o, nel caso dell'energia elettrica o se non è dovuta alcuna accisa o se debitamente giustificato, qualsiasi altro soggetto pertinente designato da uno Stato membro;

39) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde; tuberi e radici, come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e la xantosoma;

40) «colture alimentari e foraggere»: colture amidacee, zuccherine o oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari;

41) «materie ligno-cellulosiche»: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;

42) «materie cellulosiche di origine non alimentare»: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i residui industriali, anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le materie derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste di leguminose e graminacee e colture di copertura pascoli temporanei costituiti da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve per produrre foraggio per il bestiame e migliorare la fertilità del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;

43) «residuo»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

primario del processo di produzione e il processo non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

44) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui che sono generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

44 bis) "piantagione forestale": una piantagione forestale quale definita all'*articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(15)</sup>; <sup>(24)</sup>

44 ter) "energia osmotica": energia generata dalla differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, come acqua dolce e salata; <sup>(24)</sup>

44 quater) "efficienza del sistema": la scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore flessibilità e un uso efficiente delle risorse; <sup>(24)</sup>

44 quinquies) "stoccaggio dell'energia co-ubicato": un impianto di stoccaggio dell'energia combinato con un impianto per la produzione di energia rinnovabile e collegato allo stesso punto di accesso alla rete; <sup>(24)</sup>

44 sexies) "veicolo elettrico solare": un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore comprendente solo macchine elettriche non periferiche come convertitore di energia, con un sistema di accumulo di energia ricaricabile che può essere ricaricato esternamente e con pannelli fotovoltaici integrati al veicolo; <sup>(24)</sup>

45) «valore reale»: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, o nell'allegato VI, parte B;

46) «valore tipico»: una stima delle emissioni di gas a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante, del bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del consumo dell'Unione;

47) «valore standard»: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale.

---

(6) *Direttiva 2009/72/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

dell'energia elettrica e che abroga la *direttiva 2003/54/CE* (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(7) *Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i *regolamenti (UE) n. 1296/2013*, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la *decisione n. 541/2014/UE* e abroga il *regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012* (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8) *Raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(9) *Direttiva 2009/73/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la *direttiva 2003/55/CE* (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(10) *Regolamento (UE) 2019/943* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(11) *Direttiva (UE) 2019/944* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la *direttiva 2012/27/UE* (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(12) *Regolamento (UE) 2023/1804* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la *direttiva 2014/94/UE* (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1).

(13) *Regolamento (UE) 2023/1542* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la *direttiva 2008/98/CE* e il *regolamento (UE) 2019/1020* e che abroga la *direttiva 2006/66/CE* (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(14) *Regolamento (CE) n. 1893/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il *regolamento (CEE) n. 3037/90* del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(15) *Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023*, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il *regolamento (UE) n. 995/2010* (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

(16) Punto così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lettera a)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(17) Punto aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lettera a)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(18) Punto così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lettera b)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(19) Punto aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lettera c)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(20) Punto aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lettera d)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(21) Punto aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lettera e)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(22) Punto aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lettera f), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(23) Punto così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lettera g), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(24) Punto aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 1, lettera h), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

---

### **Articolo 3** *Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030*

1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5 %. Gli Stati membri si impegnano collettivamente al fine di aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione, portandola al 45 % nel 2030. Gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per la tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile pari ad almeno il 5 % della nuova capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030. <sup>(22)</sup>

2. Gli Stati membri fissano contributi nazionali per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli *articoli da 3 a 5 e da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999*. Nell'elaborare le proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri possono prendere in considerazione la formula riportata nell'allegato II di tale regolamento.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Se, sulla base della valutazione delle proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, presentati ai sensi dell'*articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1999*, giunge alla conclusione che i contributi nazionali degli Stati membri sono insufficienti per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione, la Commissione segue la procedura di cui agli articoli 9 e 31 di tale regolamento.

3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e l'impatto negativo sulla biodiversità, sull'ambiente e sul clima. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'*articolo 4 della direttiva 2008/98/CE* e garantiscono l'applicazione del principio dell'uso a cascata della biomassa, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali. Gli Stati membri progettano i regimi di sostegno per l'energia da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa in modo da evitare di incentivare percorsi non sostenibili e distorcere la concorrenza con i settori dei materiali, al fine di garantire che la biomassa legnosa sia utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nell'ordine di priorità seguente:

- a) prodotti a base di legno;
- b) prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno;
- c) riutilizzo;
- d) riciclaggio;
- e) bioenergia; e
- f) smaltimento. <sup>(23)</sup>

3 bis. Gli Stati membri possono derogare al principio dell'uso a cascata della biomassa di cui al paragrafo 3 laddove sia necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Gli Stati membri possono inoltre derogare a tale principio laddove l'industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, di utilizzare la biomassa forestale per un valore aggiunto economico e ambientale che sia più elevato rispetto alla produzione dell'energia, per le materie prime provenienti da:

- a) necessarie attività di gestione forestale, volte a garantire operazioni di diradamento precommerciale o effettuate in conformità

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

del diritto interno in materia di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone ad alto rischio;

b) esbosco di recupero a seguito di disturbi naturali documentati;  
o

c) la raccolta di taluni legnami le cui caratteristiche non sono adatte per gli impianti di trattamento locali. <sup>(24)</sup>

3 ter Non più di una volta all'anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi delle deroghe al principio dell'uso a cascata della biomassa a norma del paragrafo 3 bis, unitamente ai motivi di tali deroghe e all'ambito geografico cui si applicano. La Commissione rende pubbliche le notifiche ricevute e può esprimere un parere pubblico riguardo qualunque di esse. <sup>(24)</sup>

3 quater Gli Stati membri non concedono alcun sostegno finanziario diretto per:

a) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici per produrre energia;

b) la produzione di energia rinnovabile mediante l'incenerimento di rifiuti a meno che non siano stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella *direttiva 2008/98/CE*. <sup>(24)</sup>

3 quinquies Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri non concedono alcun nuovo sostegno né rinnovano alcun sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti per la produzione di sola energia elettrica, a meno che tale energia elettrica non soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:

a) è prodotta in una regione identificata in un piano territoriale per una transizione giusta stabilito in conformità dell'*articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(21)</sup>, a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili solidi, e soddisfa i pertinenti requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, della presente direttiva;

b) è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio della CO<sub>2</sub> da biomassa e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, secondo comma;

c) è prodotta in una regione ultraperiferica di cui all'*articolo 349 TFUE*, per un periodo limitato e con l'obiettivo di ridurre gradualmente, nella misura più ampia possibile, l'uso della biomassa forestale senza incidere sull'accesso a un'energia sicura.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Entro il 2027 la Commissione pubblica una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità, sul clima e sull'ambiente, e sulle possibili distorsioni del mercato, e valuta la possibilità di ulteriori limitazioni per quanto riguarda i regimi di sostegno per la biomassa forestale. <sup>(24)</sup>

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non è inferiore alla quota base di riferimento indicata nella terza colonna della tabella riportata nell'allegato I, parte A, della presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il rispetto di tale quota base di riferimento. Se uno Stato membro non mantiene la sua quota base di riferimento misurata su un periodo di un anno, si applica l'*articolo 32, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento 2018/1999*.

4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energie rinnovabili, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'*articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999*. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento di un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, inclusi quelli relativi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, e allo sviluppo delle necessarie infrastrutture di trasmissione, distribuzione e stoccaggio, incluso lo stoccaggio dell'energia co-ubicato. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Gli Stati membri possono includere una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro nonché una valutazione della loro attuazione, rispettivamente, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima trasmessi a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* e nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. <sup>(25)</sup>

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

5. La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprenda un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, compresi fondi aggiuntivi volti a favorire una transizione equa delle regioni ad alta intensità di carbonio verso un aumento delle quote di energia rinnovabile, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto per i seguenti fini:

- a) ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile;
- b) realizzare progetti e programmi per integrare le fonti rinnovabili nel sistema energetico, aumentare la flessibilità del sistema energetico, mantenere la stabilità della rete e gestire le congestioni della rete;
- c) sviluppare l'infrastruttura della rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e interconnessioni, allo scopo di conseguire l'obiettivo del 15 % di interconnettività elettrica entro il 2030, per incrementare il livello di energia rinnovabile tecnicamente fattibile ed economicamente realizzabile nel sistema dell'energia elettrica;
- d) rafforzare la cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi attraverso progetti comuni, regimi di sostegno comuni e l'apertura di regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili a produttori situati in altri Stati membri.

6. La Commissione istituisce una piattaforma di facilitazione al fine di sostenere gli Stati membri che utilizzano i meccanismi di cooperazione per contribuire all'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione indicato al paragrafo 1.

---

(21) *Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).*

(22) *Paragrafo così sostituito dall'art. 1, par. 1, punto 2, lettera a), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(23) *Paragrafo così sostituito dall'art. 1, par. 1, punto 2, lettera b), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(24) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 2, lettera b)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(25) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 2, lettera c)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

#### **Articolo 4** *Regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili*

1. Al fine di conseguire o superare l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e il contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo definito a livello nazionale per la diffusione delle energie rinnovabili, gli Stati membri possono istituire dei regimi di sostegno.

2. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili prevedono l'erogazione di incentivi per l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica basati su criteri di mercato e che rispondono ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete.

3. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da massimizzare l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi del mercato e massimizzino i loro ricavi sul mercato.

A tale fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo, che potrebbe, tra l'altro, essere fissa o variabile.

Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota dagli obblighi di cui al presente paragrafo, fatta salva il diritto dell'Unione applicabile in materia di mercato interno dell'energia elettrica.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

4. Gli Stati membri assicurano che il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi.

Gli Stati membri possono esentare dalle procedure di gara gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota.

Gli Stati membri possono, inoltre, considerare l'istituzione di meccanismi tesi a garantire la diversificazione regionale, in termini di diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per garantire un'integrazione del sistema efficiente in termini di costi.

5. Gli Stati membri possono limitare le procedure di gara a determinate tecnologie qualora l'apertura dei regimi di sostegno a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili determini un risultato non ottimale per i seguenti motivi:

- a) il potenziale di lungo termine di una particolare tecnologia;
- b) la necessità di diversificazione;
- c) i costi di integrazione della rete;
- d) i vincoli di rete e la stabilità della rete;
- e) nel caso della biomassa, la necessità di evitare distorsioni sui mercati delle materie prime.

6. Se il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili è concesso mediante una procedura di gara, al fine di assicurare un elevato tasso di realizzazione dei progetti gli Stati membri:

- a) stabiliscono e pubblicano criteri non discriminatori e trasparenti per l'ammissibilità alle procedure di gara e definiscono date e norme chiare per la consegna del progetto;
- b) pubblicano informazioni sulle gare precedenti, compresi i tassi di realizzazione dei progetti.

7. Per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni ultraperiferiche e nelle piccole isole, gli Stati membri possono adeguare i regimi di sostegno finanziario a favore dei progetti situati in tali regioni al fine di tener conto dei costi di produzione connessi alle loro specifiche condizioni di isolamento e dipendenza dall'esterno.

8. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

delle procedure di gara per il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili adottate nell'Unione, analizzando in particolare la loro capacità di:

- a) conseguire una riduzione dei costi;
- b) conseguire miglioramenti tecnologici;
- c) conseguire alti tassi di realizzazione;
- d) garantire una partecipazione non discriminatoria dei piccoli operatori e, se del caso, delle autorità locali;
- e) limitare l'impatto ambientale;
- f) garantire l'accettabilità locale;
- g) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione della rete.

9. Il presente articolo si applica fatti salvi gli *articoli 107 e 108 TFUE*.

---

---

**Articolo 5** *Apertura dei regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili*

1. Gli Stati membri hanno il diritto di decidere, conformemente agli articoli da 7 a 13 della presente direttiva, in che misura sostenere l'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro. Ciononostante, gli Stati membri possono aprire la partecipazione ai regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ai produttori situati in altri Stati membri alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Quando aprono la partecipazione ai regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, gli Stati membri possono prevedere che il sostegno di una quota indicativa di nuova capacità, oppure del bilancio previsto per il regime di sostegno, in ciascun anno sia aperto ai produttori situati in altri Stati membri.

Tali quote indicative possono ammontare, in ciascun anno, almeno al 5 % tra il 2023 e il 2026 e almeno al 10 % tra il 2027 e il 2030 o, se inferiore, al livello di interconnettività degli Stati membri interessati in un ogni anno.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Al fine di acquisire ulteriore esperienza nell'attuazione, gli Stati membri possono organizzare uno o più progetti pilota di regimi in cui il sostegno sia aperto a produttori situati in altri Stati membri.

2. Gli Stati membri possono chiedere la prova dell'importazione fisica di energia elettrica da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri possono limitare la partecipazione ai loro regimi di sostegno ai produttori situati negli Stati membri con i quali esiste un collegamento diretto tramite interconnettori. In ogni caso, gli Stati membri non modificano o influenzano in altro modo le programmazioni interzonal e l'allocazione delle capacità a motivo di produttori che partecipano a regimi di sostegno transfrontalieri. I trasferimenti transfrontalieri di energia elettrica sono determinati esclusivamente dal risultato dell'allocazione delle capacità ai sensi del diritto dell'Unione sul mercato interno dell'energia elettrica.

3. Se uno Stato membro decide di aprire la partecipazione ai regimi di sostegno ai produttori situati in altri Stati membri, gli Stati membri in questione concordano i principi di tale partecipazione. Tali accordi riguardano almeno i principi di allocazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto del sostegno transfrontaliero.

4. La Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, li assiste nel corso dell'intero processo di negoziazione e nella definizione delle modalità della cooperazione fornendo informazioni e analisi, compresi dati quantitativi e qualitativi sui costi e benefici diretti e indiretti della cooperazione, nonché orientamenti e consulenza tecnica. La Commissione può incoraggiare o facilitare lo scambio di buone prassi e può elaborare modelli di accordi di cooperazione per agevolare il processo di negoziazione. Entro il 2025 la Commissione valuta i costi e i benefici della diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili derivanti dall'applicazione del presente articolo.

5. Entro il 2023 la Commissione effettua una valutazione dell'attuazione del presente articolo. Tale valutazione esamina la necessità di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di aprire parzialmente la partecipazione ai propri regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ai produttori situati in altri Stati membri allo scopo di arrivare a un'apertura del 5 % entro il 2025 e a un'apertura del 10 % entro il 2030.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

---

**Articolo 6** *Stabilità del sostegno finanziario*

1. Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi agli *articoli 107 e 108 TFUE*, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e minare la sostenibilità economica dei progetti che già beneficiano del sostegno.
  2. Gli Stati membri possono adeguare il livello di sostegno in base a criteri oggettivi, a condizione che tali criteri siano stabiliti nella concezione originaria del regime di sostegno.
  3. Gli Stati membri pubblicano un calendario a lungo termine che anticipi i previsti stanziamenti di sostegno e copra, come riferimento, almeno i cinque anni successivi o, in caso di vincoli di pianificazione di bilancio, i tre anni successivi, compresi, se del caso, il calendario indicativo, la frequenza dei bandi di gara, la capacità prevista e il bilancio previsto o il sostegno unitario che si prevede di allocare, nonché le tecnologie ammesse a beneficiarne, se applicabile. Il suddetto calendario è aggiornato su base annuale o, se necessario, per riflettere gli sviluppi recenti del mercato o la prevista allocazione del sostegno.
  4. Almeno ogni cinque anni gli Stati membri valutano l'efficacia dei propri regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi principali effetti distributivi sulle differenti categorie di consumatori e sugli investimenti. Tale valutazione tiene conto degli effetti di eventuali modifiche ai regimi di sostegno. La programmazione indicativa a lungo termine concernente le decisioni relative al sostegno e alla definizione di un nuovo sostegno tiene conto dei risultati di tale valutazione. Gli Stati membri integrano la valutazione nei pertinenti aggiornamenti dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento in conformità del *regolamento (UE) 2018/1999*.
-

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).****Articolo 7** *Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili*

1. Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma:

- a) del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il settore del riscaldamento e del raffrescamento; e
- c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti.

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta. <sup>(26)</sup>

L'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti in cui è consumata. <sup>(27)</sup>

Fatto salvo il terzo comma, gli Stati membri possono accettare, mediante uno specifico accordo di cooperazione, di conteggiare tutti o una parte dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati in uno Stato membro ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo nello Stato membro in cui tali combustibili sono prodotti. Al fine di controllare se gli stessi combustibili rinnovabili di origine non biologica non siano conteggiati sia nello Stato membro in cui sono prodotti sia nello Stato membro in cui sono consumati e al fine di registrare il quantitativo conteggiato, gli Stati membri notificano alla Commissione ogni eventuale accordo di cooperazione siffatto. Tale accordo di cooperazione include il quantitativo di combustibili rinnovabili di origine non biologica da conteggiare in totale e per ciascuno Stato membro nonché la data in cui tale accordo di cooperazione deve diventare operativo. <sup>(27)</sup>

Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, non sono presi in considerazione i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che non soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come quantità

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità di energia rinnovabile e l'energia elettrica da combustibili rinnovabili di origine non biologica, al netto della produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte e dell'energia elettrica utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica. <sup>(28)</sup>

Negli impianti multicom bustibile che utilizzano fonti rinnovabili e non rinnovabili, si tiene conto unicamente della parte di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del relativo contenuto energetico.

L'energia elettrica da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita all'allegato II.

3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il settore del riscaldamento e del raffrescamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nel residenziale, nei servizi, nell'agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffrescamento e i processi di lavorazione.

Negli impianti multicom bustibile che utilizzano fonti rinnovabili e non rinnovabili, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del relativo contenuto energetico.

Si tiene conto dell'energia dell'ambiente e geotermica utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento mediante pompe di calore e sistemi di teleraffrescamento ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), a condizione che l'energia finale fornita ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore o di freddo da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia indicata all'allegato VII e tiene conto dell'uso di energia in tutti i settori di utilizzo finale.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva stabilendo una metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento e per modificare l'allegato VII.

Tale metodologia comprende fattori di prestazione stagionale minimi per le pompe di calore che funzionano a ciclo inverso.

4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c, si applicano i requisiti seguenti:

a) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, biogas e combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto utilizzati nel settore dei trasporti. Sono compresi anche i combustibili rinnovabili forniti ai bunkeraggi marittimi internazionali. <sup>(29)</sup>

b) per il calcolo del consumo finale di energia nel settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III. Per determinare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme dell'Organizzazione europea di normazione (European Standards Organisation - ESO) per determinare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme ESO a tal fine, gli Stati membri si avvalgono delle pertinenti norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO).

5. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, la somma di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, è adeguata in conformità degli articoli 8, 10, 12 e 13.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Nel calcolo del consumo finale lordo di energia di uno Stato membro nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa stabiliti dalla presente direttiva, la quantità di energia consumata nel settore dell'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di detto Stato membro, non superiore al 6,18 %. Per Cipro e Malta la quantità di energia consumata per l'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 4,12 %.

6. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal *regolamento (CE) n. 1099/2008*.

Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo di tali quote settoriali e totali e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione ai sensi di tale regolamento.

---

(26) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 3, lettera a), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 3, lettera a), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(28) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 3, lettera b), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(29) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 3, lettera c), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).****Articolo 8** *Piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili e trasferimenti statistici tra Stati membri*

1. Gli Stati membri possono accordarsi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:

a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione, ai fini della presente direttiva, nel calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che effettua il trasferimento; e

b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione, ai fini della presente direttiva, nel calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che accetta il trasferimento.

2. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva e del contributo di ogni Stato membro a tale obiettivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, nonché al fine di facilitare i trasferimenti statistici ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione istituisce una piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform - URDP). Gli Stati membri possono presentare all'URDP, su base volontaria, i dati annuali sui propri contributi nazionali all'obiettivo dell'Unione o eventuali parametri di riferimento definiti per il monitoraggio dei progressi nel regolamento (UE) 2018/1999, incluso l'ammontare previsto del deficit o dell'eccedenza rispetto al loro contributo, e un'indicazione del prezzo al quale accetterebbero di trasferire le eventuali eccedenze di produzione di energia da fonti rinnovabili da o verso un altro Stato membro. Il prezzo di tali trasferimenti è fissato caso per caso sulla base del meccanismo dell'URDP di incontro tra domanda e offerta.

3. La Commissione garantisce che l'URDP sia in grado di far incontrare la domanda e l'offerta di quantitativi di energia da fonti rinnovabili che sono presi in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile di uno Stato membro sulla base dei prezzi o di altri criteri specificati dallo Stato membro che accetta il trasferimento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva,



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

istituendo l'URDP e definendo le condizioni di perfezionamento dei trasferimenti ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

4. Gli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono avere una durata di uno o più anni civili. Tali accordi sono notificati alla Commissione o perfezionati sull'URDP entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione. Per i trasferimenti perfezionati sull'URDP, le parti coinvolte e le informazioni sul singolo trasferimento sono rese pubbliche.

5. Gli effetti dei trasferimenti cominciano a decorrere dopo che tutti gli Stati membri interessati dal trasferimento ne abbiano dato notifica alla Commissione o una volta che tutte le condizioni di compensazione siano soddisfatte sull'URDP, a seconda dei casi.

---

## **Articolo 9** *Progetti comuni tra Stati membri*

1. Due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro concorda l'istituzione di un quadro di cooperazione su progetti comuni con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo quanto segue:

a) entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri si adoperano per concordare l'istituzione di almeno due progetti comuni;

b) entro il 31 dicembre 2033 gli Stati membri con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 100 TWh si adoperano per concordare l'istituzione di un terzo progetto comune.

L'individuazione di progetti comuni offshore è coerente con le esigenze individuate nei piani strategici di sviluppo della rete integrata offshore ad alto livello per ciascun bacino marittimo di cui all'*articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e*

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

*del Consiglio* <sup>(30)</sup> e nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'*articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943*, ma può andare oltre tali esigenze e coinvolgere le autorità locali e regionali e imprese private. Gli Stati membri si adoperano per un'equa distribuzione dei costi e dei benefici dei progetti comuni. A tal fine, gli Stati membri prendono in considerazione tutti i pertinenti costi e benefici dei progetti comuni nel relativo accordo di cooperazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi di cooperazione, compresa la data in cui si prevede che i progetti comuni diventino operativi sono notificati alla Commissione. Si considera che i progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal *regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294* della Commissione <sup>(31)</sup> abbiano adempiuto agli obblighi di cui al primo comma per gli Stati membri coinvolti. <sup>(32)</sup>

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di energia elettrica, calore e freddo da fonti rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati sul proprio territorio che siano stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro nell'ambito della presente direttiva.

3. La notifica di cui al paragrafo 2:

a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o l'indicazione dell'impianto ristrutturato;

b) specifica la quota o la quantità di energia elettrica, calore o freddo prodotte dall'impianto che devono essere computate ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro;

c) indica lo Stato membro in favore del quale è effettuata la notifica;  
e

d) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica o il calore o freddo prodotti dall'impianto a partire da fonti rinnovabili devono essere computati ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro.

4. La durata di un progetto congiunto di cui al presente articolo può essere prorogata oltre il 2030.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

5. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro notificante e dello Stato membro indicato ai sensi del paragrafo 3, lettera c).

6. La Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, agevola l'avvio di progetti comuni tra gli Stati membri, in particolare tramite assistenza tecnica specifica e assistenza allo sviluppo dei progetti.

7 bis. Sulla base degli obiettivi indicativi per la produzione di energia rinnovabile offshore da realizzare in ciascun bacino marittimo, individuati a norma dell'*articolo 14 del regolamento (UE) 2022/869*, gli Stati membri interessati pubblicano informazioni sui volumi di energia rinnovabile offshore che intendono conseguire mediante gare d'appalto, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura di rete e delle attività già in corso. Gli Stati membri si adoperano per riservare spazio a progetti in materia di energia rinnovabile offshore nei loro piani di gestione dello spazio marittimo, tenendo conto delle attività già in corso nelle zone interessate. Al fine di agevolare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti comuni in materia di energia rinnovabile offshore, gli Stati membri riducono la complessità e aumentano l'efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio delle autorizzazioni, rafforzano la cooperazione tra di loro e, se del caso, istituiscono un punto di contatto unico. Al fine di aumentare l'accettazione da parte dell'opinione pubblica, gli Stati membri possono includere le comunità di energia rinnovabile nei progetti comuni di in materia di energia rinnovabile offshore. <sup>(33)</sup>

---

(30) *Regolamento (UE) 2022/869* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i *regolamenti (CE) n. 715/2009*, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le *direttive 2009/73/CE* e (UE) 2019/944, e che abroga il *regolamento (UE) n. 347/2013* (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

(31) *Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294* della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(32) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 4, lettera a)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(33) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 4, lettera b)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

## **Articolo 10** *Effetti dei progetti comuni tra Stati membri*

1. Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro che ha effettuato la notifica ai sensi dell'articolo 9 emette una lettera di notifica in cui dichiara:

a) la quantità totale di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili dall'impianto oggetto della notifica di cui all'articolo 9; e

b) la quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili da tale impianto che dev'essere computata ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella notifica.

2. Lo Stato membro notificante trasmette la lettera di notifica allo Stato membro a favore del quale è effettuata la notifica e alla Commissione.

3. Ai fini della presente direttiva, la quantità di energia elettrica o di calore o freddo da fonti rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è:

a) dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e

b) sommata alla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolare la

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2.

---

---

**Articolo 11** *Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi*

1. Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati e avviene nel pieno rispetto del diritto internazionale.

2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti rinnovabili è presa in considerazione ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'energia elettrica è consumata nell'Unione, requisito che si considera soddisfatto quando:

i) una quantità di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata è stata definitivamente attribuita alla capacità di interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori del sistema di trasmissione responsabile nel paese d'origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito;

ii) una quantità di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata è stata definitivamente registrata nella tabella di programmazione da parte del gestore del sistema di trasmissione responsabile nella parte dell'Unione di un interconnettore; e

iii) la capacità nominata e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dell'impianto di cui alla lettera b) si riferiscono allo stesso periodo;

b) l'energia elettrica è prodotta in un impianto entrato in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da un impianto che è stato ristrutturato, accrescendone la capacità, dopo tale data nell'ambito di un progetto comune di cui al paragrafo 1;

c) la quantità di energia elettrica prodotta ed esportata non ha beneficiato di un sostegno da parte di un regime di sostegno di un paese terzo diverso da un aiuto agli investimenti concesso per l'impianto; e

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

d) l'energia elettrica è stata prodotta nel rispetto del diritto internazionale, in un paese terzo firmatario della convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati o convenzioni internazionali sui diritti umani.

3. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di tenere conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta e consumata in un paese terzo, nell'ambito della costruzione di un interconnettore che richieda tempi lunghi di realizzazione tra lo Stato membro e un paese terzo, alle seguenti condizioni:

a) la costruzione dell'interconnettore deve essere iniziata entro il 31 dicembre 2026;

b) non è possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 31 dicembre 2030;

c) è possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 31 dicembre 2032;

d) dopo l'entrata in esercizio, l'interconnettore sarà utilizzato per l'esportazione verso l'Unione, ai sensi del paragrafo 2, di energia elettrica da fonti rinnovabili;

e) la richiesta si riferisce a un progetto comune che soddisfi i criteri indicati al paragrafo 2, lettere b) e c), e che utilizzerà l'interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di energia elettrica che non sia superiore alla quantità che sarà esportata verso l'Unione dopo l'entrata in esercizio dell'interconnettore.

4. La quota o la quantità di energia elettrica prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un paese terzo che deve essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile di uno o più Stati membri nell'ambito della presente direttiva è notificata alla Commissione. Quando sono interessati più Stati membri, la ripartizione di tale quota o quantità tra Stati membri è notificata alla Commissione. La quota o la quantità non è superiore alla quota o alla quantità effettivamente esportata nell'Unione e ivi consumata, corrisponde alla quantità di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), ed è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica è effettuata da ciascuno Stato membro ai fini del cui obiettivo nazionale generale deve essere computata la quota o la quantità di energia elettrica.

5. La notifica di cui al paragrafo 4:

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o l'indicazione dell'impianto ristrutturato;

b) specifica la quota o la quantità di energia elettrica prodotta nell'impianto da computare ai fini della quota di energia rinnovabile di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;

c) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica deve essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile dello Stato membro; e

d) comporta un riconoscimento scritto delle lettere b) e c) da parte del paese terzo sul cui territorio l'impianto è destinato a entrare in esercizio e un'indicazione della quota o della quantità di energia elettrica prodotte dall'impianto che saranno utilizzate a livello nazionale.

6. La durata di un progetto congiunto di cui al presente articolo può essere estesa oltre il 2030.

7. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo è modificata o ritirata solo qualora vi sia comune accordo tra lo Stato membro notificante e il paese terzo che ha riconosciuto il progetto comune in conformità del paragrafo 5, lettera d).

8. Gli Stati membri e l'Unione incoraggiano i pertinenti organi della Comunità dell'energia a prendere, in conformità con tale trattato, le misure necessarie per consentire alle parti contraenti di applicare le disposizioni in materia di cooperazione tra Stati membri previste dalla presente direttiva.

---

---

## **Articolo 12** *Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi*

1. Entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), lo Stato membro notificante emette una lettera di notifica in cui dichiara:

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

a) la quantità totale di energia elettrica prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili dall'impianto oggetto della notifica ai sensi dell'articolo 11;

b) la quantità di energia elettrica prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili da tale l'impianto che deve essere computata ai fini della sua quota di energia rinnovabile conformemente a quanto indicato nella notifica ai sensi dell'articolo 11; e

c) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 trasmette la lettera di notifica alla Commissione e al paese terzo che ha riconosciuto il progetto in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera d).

3. Ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolare le quote di energia rinnovabile dello Stato membro che emette la lettera di notifica.

---

---

### **Articolo 13** *Regimi di sostegno comuni*

1. Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 5, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile di un altro Stato membro partecipante, a condizione che gli Stati membri interessati:

a) effettuino un trasferimento statistico di importi specifici di energia da fonti rinnovabili da uno Stato membro verso un altro Stato membro in conformità dell'articolo 8; o



---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

b) istituiscano una norma di distribuzione, concordata dagli Stati membri partecipanti, che distribuisce quantità di energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri partecipanti.

La norma di distribuzione di cui alla lettera b) del primo comma è notificata alla Commissione entro tre mesi dalla fine del primo anno in cui prende effetto.

2. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno effettuato una notifica ai sensi del secondo comma del paragrafo 1 emettono una lettera di notifica che indica la quantità totale di energia elettrica o calore o freddo da fonti rinnovabili prodotta nell'anno a cui si applica la norma di distribuzione.

3. Ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è ridistribuita tra gli Stati membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata.

4. La Commissione diffonde orientamenti e buone prassi e, su richiesta degli Stati membri interessati, favorisce l'istituzione di regimi di sostegno comuni tra gli Stati membri.

---

---

## **Articolo 14** *Aumento di capacità*

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), le unità di energia da fonti rinnovabili dovute all'aumento di capacità di un impianto sono considerate come se fossero prodotte da un impianto distinto messo in servizio al momento in cui si è verificato l'aumento di capacità.

---

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).****Articolo 15** *Procedure amministrative, regolamentazioni e codici*

1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze applicabili agli impianti e alle relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili, al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa o altri prodotti energetici e ai combustibili rinnovabili di origine non biologica siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all'attuazione del principio che dà priorità all'efficienza energetica. <sup>(36)</sup>

Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che:

a) le procedure amministrative siano razionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini prevedibili per le procedure di cui al primo comma;

b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili;

c) le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi; e

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso una procedura di notifica semplice per dispositivi decentrati, e per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno ed essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici. Se esistono norme armonizzate o norme europee, quali ad esempio sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di standardizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. E' accordata la precedenza alle norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a sostegno del diritto dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(34)</sup> e la direttiva 2009/125/CE del

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(35)</sup>. In mancanza di tali norme si utilizzano, nell'ordine, altre norme armonizzate e norme europee. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno. <sup>(37)</sup>

2 bis. Gli Stati membri promuovono la sperimentazione di tecnologie innovative per le energie rinnovabili per la produzione, la condivisione e lo stoccaggio dell'energia rinnovabile attraverso progetti pilota in ambiente reale, per un periodo limitato, conformemente al diritto dell'Unione applicabile e accompagnata da opportune garanzie per garantire il funzionamento sicuro del sistema energetico ed evitare effetti sproporzionati sul funzionamento del mercato interno, sotto la supervisione di un'autorità competente. <sup>(38)</sup>

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, e per l'uso dell'inevitabile calore e freddo di scarto in sede di pianificazione, compresa la pianificazione precoce del territorio, la progettazione, la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali, commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche e dei trasporti, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi. In particolare, gli Stati membri incoraggiano gli organi amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane e a consultare gli operatori di rete per tenere conto dell'impatto esercitato sui piani di sviluppo infrastrutturale degli operatori di rete dai programmi di efficienza energetica e di gestione della domanda nonché dalle disposizioni specifiche in materia di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile. <sup>(37)</sup>

[4. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio.

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto, se del caso, di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili,

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

dello stoccaggio dell'energia a livello locale e dell'efficienza energetica, riguardanti la cogenerazione e riguardanti gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altri strumenti aventi effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a condizione che ciò sia tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile e considerato il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE*, e a condizione che ciò non influisca negativamente sulla qualità dell'aria interna. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti utilizzando una quota significativa di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto.

Gli obblighi previsti dal primo comma si applicano alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari. <sup>(39)</sup> ]

[5. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo esemplare nel contesto della presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2012. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto rispettando le norme per edifici a energia quasi zero di cui alla *direttiva 2010/31/UE* o prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti pubblico-privato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili. <sup>(39)</sup> ]

[6. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. A tale fine gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza adeguate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi eventualmente disponibili in caso di

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

sostituzione, al fine di promuovere un aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e un maggiore passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili conformi alla *direttiva 2010/31/UE*.<sup>(39)</sup> ]

[7. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto settore del riscaldamento e del raffrescamento. Tale valutazione include, se del caso, un'analisi spaziale delle aree idonee per un'utilizzazione a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti di piccola taglia a livello residenziale ed è inclusa nella seconda valutazione globale di cui all'*articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE*, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e nei successivi aggiornamenti delle valutazioni globali.<sup>(39)</sup> ]

8. Gli Stati membri valutano gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine, eliminano gli ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne promuovono l'adozione, anche esplorando le modalità per ridurre i rischi finanziari ad essi associati, in particolare utilizzando garanzie di credito. Assicurano che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori e che le relative garanzie di origine possano essere trasferite all'acquirente dell'energia rinnovabile nell'ambito dell'accordo per l'acquisto di energia rinnovabile. Gli Stati membri descrivono le proprie politiche e misure volte a promuovere la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* e relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Essi forniscono inoltre, in tali relazioni intermedie, un'indicazione della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenuta da accordi di compravendita di energia rinnovabile. In seguito alla valutazione di cui al primo comma, la Commissione analizza gli ostacoli agli accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine e, in particolare, alla diffusione degli accordi transfrontalieri di compravendita di energia rinnovabile, e formula orientamenti sull'eliminazione di tali ostacoli.<sup>(40)</sup>

9. Entro il 21 novembre 2025, la Commissione valuta la necessità di misure supplementari per sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni stabilite dalla presente

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

direttiva, anche attraverso lo sviluppo di indicatori chiave di prestazione indicativi. <sup>(41)</sup>

---

(34) *Regolamento (UE) 2017/1369* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la *direttiva 2010/30/UE* (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(35) *Direttiva 2009/125/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(36) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 5, lettera a)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(37) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 5, lettera b)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(38) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 5, lettera b)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(39) Paragrafo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 5, lettera c)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(40) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 5, lettera d)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(41) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 5, lettera d)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

---

### **Articolo 15 bis** *Utilizzo dell'energia rinnovabile nell'edilizia* <sup>(42)</sup>

1. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, gli Stati membri determinano una quota nazionale indicativa di energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell'Unione nel 2030 nel settore dell'edilizia pari almeno al 49 %. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* includono la quota nazionale indicativa determinata dagli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerla.
2. Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini della quota nazionale indicativa paragrafo 1, fino a un limite del 20 % di tale quota. Se decidono di procedere in tal senso, la quota nazionale indicativa aumenta della metà della percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata ai fini di tale quota.
3. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono misure adeguate volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel parco immobiliare. Tali misure possono includere misure nazionali relative a incrementi sostanziali dell'autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile, allo stoccaggio dell'energia a livello locale, alla ricarica intelligente e alla ricarica bidirezionale e ad altri servizi di flessibilità come la gestione della domanda, e in combinazione con miglioramenti dell'efficienza energetica relativi alla cogenerazione e importanti ristrutturazioni che aumentano il numero degli edifici a energia quasi zero e degli edifici che vanno oltre i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti a norma

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

dell'*articolo 4 della direttiva 2010/31/UE*.

Al fine di conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete, negli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a un ammodernamento del sistema di riscaldamento, in conformità con la *direttiva 2010/31/UE*, laddove sia economicamente, tecnicamente e funzionalmente fattibile. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti mediante, tra l'altro, un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

Per gli edifici esistenti, il primo comma si applica alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici pubblici nazionali, regionali e locali svolgano un ruolo esemplare per quanto concerne la quota di energia rinnovabile utilizzata, conformemente all'*articolo 9 della direttiva 2010/31/UE* e all'*articolo 5 della direttiva 2012/27/UE*. Gli Stati membri possono consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo, tra l'altro, che i tetti degli edifici pubblici o misti pubblico-privato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

5. Ove ritenuto pertinente, gli Stati membri possono promuovere la cooperazione tra le autorità locali e le comunità di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, in particolare attraverso il ricorso agli appalti pubblici.

6. Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili e possono promuovere tecnologie innovative come i sistemi e le apparecchiature elettrificati di riscaldamento e raffrescamento intelligenti e basati sulle energie rinnovabili, integrati, se del caso, dalla gestione intelligente del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali le etichette energetiche sviluppate a norma del *regolamento (UE) 2017/1369*, gli attestati di prestazione energetica



---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

stabiliti ai sensi dell'*articolo 11 della direttiva 2010/31/UE* e altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello dell'Unione o nazionale, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili.

---

(42) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 6, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 15 ter** *Mappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali all'obiettivo complessivo dell'Unione di energia rinnovabile per il 2030* <sup>(44)</sup>

1. Entro il 21 maggio 2025, gli Stati membri procedono a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, e delle relative infrastrutture, quali la rete e gli impianti di stoccaggio, compreso lo stoccaggio termico, che sono necessari per soddisfare almeno il loro contributo nazionale all'obiettivo complessivo dell'Unione in materia di energia rinnovabile per il 2030 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare i loro documenti o piani di pianificazione dello spazio esistenti, compresi i piani di gestione dello spazio marittimo realizzati a norma della *direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(43)</sup>, o basarsi su di essi. Gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra tutte le autorità e gli enti pertinenti a livello nazionale, regionale e locale, compresi gli operatori di rete, nella mappatura delle zone necessarie, se del caso. Gli Stati membri garantiscono che tali zone, compresi gli impianti di

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

produzione di energia rinnovabile esistenti, e i meccanismi di cooperazione sono commisurati alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*.

2. Ai fini dell'individuazione delle zone di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto in particolare:

a) della disponibilità di energia da fonti rinnovabili e del potenziale di produzione di energia rinnovabile offerto dai diversi tipi di tecnologia nella superficie terrestre, nel sottosuolo, nelle aree marine o delle acque interne;

b) della domanda di energia in base alle proiezioni, tenendo conto della potenziale flessibilità della gestione attiva della domanda, dei guadagni previsti in termini di efficienza e dell'integrazione del sistema energetico;

c) della disponibilità di infrastrutture energetiche pertinenti, tra cui reti, impianti di stoccaggio e altri strumenti di flessibilità, o della possibilità di creare o migliorare tali infrastrutture di rete e impianti di stoccaggio.

3. Gli Stati membri favoriscono l'uso polivalente delle zone di cui al paragrafo 1. I progetti in materia di energia rinnovabile sono compatibili con gli usi preesistenti di tali zone.

4. Gli Stati membri riesaminano e, laddove necessario, aggiornano periodicamente le zone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare nel contesto degli aggiornamenti dei loro piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*.

---

(43) *Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).*

(44) *Articolo aggiunto dall'art. 1, par. 1, punto 6, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).****Articolo 15 quater** *Zone di accelerazione per le energie rinnovabili* <sup>(49)</sup>

1. Entro il 21 febbraio 2026, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti adottino uno o più piani che designano, come sottoinsieme delle zone di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di accelerazione per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono escludere gli impianti di combustione a biomassa e le centrali idroelettriche. In tali piani le autorità competenti:

a) designano zone terrestri, delle acque interne e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità della zona prescelta, e nel contempo:

i) danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;

ii) escludono i siti Natura 2000, le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, le principali rotte migratorie di uccelli e mammiferi marini e altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti di cui al punto iii), ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate situate in tali zone, quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;

iii) usano tutti gli strumenti e le serie di dati opportuni e proporzionati per individuare le zone in cui gli impianti di produzione di energia rinnovabile non abbiano un notevole impatto ambientale, compresa la mappatura delle zone sensibili sotto il profilo florifaunistico, tenendo conto nel contempo dei dati disponibili nel contesto dello sviluppo di una rete Natura 2000 coerente, sia per quanto riguarda i tipi di habitat e le specie di cui alla *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio <sup>(45)</sup>, sia per quanto riguarda gli uccelli e i siti protetti a norma della *direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(46)</sup>;

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

b) stabiliscono norme adeguate per le zone di accelerazione per le energie rinnovabili, comprese le misure di mitigazione efficaci da adottare per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, ridurlo. Se del caso, garantiscono che siano applicate misure di mitigazione adeguate in modo proporzionato e tempestivo per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'*articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE*, all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CEE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della *direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(47)</sup> e per evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all'*articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE*.

Le norme di cui alla lettera b) del primo comma sono concepite secondo le specificità di ciascuna zona di accelerazione per le energie rinnovabili individuate, il tipo o i tipi di tecnologia per le energie rinnovabili o la tecnologia da sviluppare in ciascuna zona e l'impatto ambientale individuato.

Il rispetto delle norme di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e l'attuazione delle opportune misure di mitigazione nell'ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi tali disposizioni, fatto salvo l'articolo 16 bis, paragrafi 4 e 5, della presente direttiva. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della *direttiva 92/43/CEE* e della *direttiva 2009/147/CE*, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci.

Gli Stati membri illustrano nel piano la valutazione effettuata per individuare ciascuna zona di accelerazione designata sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e per individuare le opportune misure di mitigazione.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

2. Prima della loro adozione, i piani in cui sono designate le zone di accelerazione per le energie rinnovabili formano oggetto di una valutazione ambientale a norma alla *direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(48)</sup>e, laddove siano suscettibili di avere un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000, di una opportuna valutazione a norma dell'*articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE*.

3. Gli Stati membri decidono le dimensioni delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili alla luce delle specificità e dei requisiti del tipo o dei tipi di tecnologia per la quale istituiscono tali zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Pur mantenendo una certa discrezionalità nel decidere in merito alle dimensioni di tali zone, gli Stati membri provvedono a garantire che le dimensioni combinate di tali zone siano sostanziali e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente direttiva. I piani in cui sono designate le zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo sono resi pubblici e riesaminati periodicamente se del caso, in particolare nel contesto dell'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*.

4. Entro il 21 maggio 2024, gli Stati membri possono dichiarare zone di accelerazione per le energie rinnovabili zone specifiche che sono già state designate come zone adatte allo sviluppo accelerato di uno o più tipi di tecnologia per le energie rinnovabili, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) tali zone si trovano al di fuori dei siti Natura 2000, delle zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità e delle rotte migratorie individuate degli uccelli;

b) i piani che individuano tali zone sono stati l'oggetto di una valutazione ambientale strategica a norma della *direttiva 2001/42/CE* e, se del caso, di una valutazione a norma dell'*articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE*;

c) i progetti ubicati in tali zone attuano norme e misure adeguate e proporzionate per affrontare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

5. Le autorità competenti applicano la procedura di rilascio delle autorizzazioni e i termini di cui all'articolo 16 bis ai singoli progetti in tali zone di accelerazione per le energie rinnovabili.

---

(45) *Direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(46) *Direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(47) *Direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(48) *Direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(49) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 6, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 15 quinquies** *Partecipazione del pubblico* <sup>(50)</sup>

1. Gli Stati membri garantiscono la partecipazione del pubblico ai piani che designano le zone di accelerazione delle energie rinnovabili di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, primo comma, conformemente all'*articolo 6 della direttiva 2001/42/CE*, anche individuando il pubblico interessato o che potrebbe essere interessato.

2. Gli Stati membri promuovono l'accettazione pubblica dei progetti in materia di energia rinnovabile mediante la partecipazione diretta e indiretta delle comunità locali a tali progetti.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

---

(50) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 6, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 15 sexies** *Zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico* <sup>(52)</sup>

1. Gli Stati membri possono adottare uno o più piani per designare zone per le infrastrutture dedicate ai fini dello sviluppo dei progetti di rete o di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico laddove tale sviluppo non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo, tale impatto possa essere debitamente mitigato o, qualora ciò non fosse possibile, compensato. Obiettivo di tali zone è sostenere e integrare le zone di accelerazione delle energie rinnovabili. Tali piani:

a) relativamente ai progetti di rete, evitano i siti della rete Natura 2000 e le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, salvo laddove non esistano alternative proporzionate per la loro realizzazione, tenendo conto degli obiettivi del sito;

b) relativamente ai progetti di stoccaggio, escludono i siti Natura 2000 e le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione;

c) garantiscono sinergie con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili;

d) sono oggetto di una valutazione ambientale a norma della *direttiva 2001/42/CE* e, se del caso, di una valutazione a norma dell'*articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE*; e

e) stabiliscono norme adeguate e proporzionate, anche per quanto riguarda le misure di mitigazione proporzionate da adottare per lo sviluppo di progetti di rete e di stoccaggio al fine di evitare effetti negativi sull'ambiente che potrebbero verificarsi o, se ciò non fosse possibile, di ridurli in modo significativo.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

In sede di elaborazione di tali piani, gli Stati membri consultano i pertinenti gestori dei sistemi infrastrutturali.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato I, punto 20, e dell'allegato II, punto 3, lettera b), della *direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(51)</sup> e in deroga all'*articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE*, gli Stati membri possono, in circostanze giustificate, anche qualora necessario per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia rinnovabile, esentare i progetti di rete e di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE*, dalla valutazione della loro incidenza sui siti Natura 2000 a norma dell'*articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE* e dalla valutazione della loro incidenza sulla tutela delle specie ai sensi dell'*articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE* e dell'*articolo 5 della direttiva 2009/147/CE*, a condizione che il progetto di rete o stoccaggio sia ubicato in una zona per le infrastrutture dedicata, designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e sia conforme alle norme stabilite, comprese le misure di mitigazione proporzionate da adottare, in conformità del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo. Gli Stati membri possono concedere tali deroghe alle zone per le infrastrutture designate prima del 20 novembre 2023 se sono state oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della *direttiva 2001/42/CE*. Tali deroghe non si applicano ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, come previsto dall'*articolo 7 della direttiva 2011/92/UE*.

3. Qualora uno Stato membro esenti progetti di rete e di stoccaggio a norma del paragrafo 2 del presente articolo dalle valutazioni di cui a tale paragrafo, le autorità competenti di tali Stati membri conducono procedure di esame per progetti ubicati in zone per le infrastrutture dedicate. Tale procedura di esame si basa sui dati esistenti provenienti dalla valutazione ambientale effettuata a norma della *direttiva 2001/42/CE*. Le autorità competenti possono chiedere al richiedente di fornire informazioni supplementari disponibili. Tale procedura di esame è ultimata entro 30 giorni. Essa è intesa a determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare effetti negativi



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

imprevisti significativi, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale dei piani che designano le zone per le infrastrutture dedicate eseguita in conformità della *direttiva 2001/42/CE* e, se del caso, della *direttiva 92/43/CEE*.

4. Qualora dalla procedura di esame emerga che sussiste un rischio elevato che un progetto possa causare effetti negativi imprevisti significativi di cui al paragrafo 3, l'autorità competente provvede affinché, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per farvi fronte. Qualora non sia possibile applicare tali misure di mitigazione, l'autorità competente provvede affinché l'operatore adotti misure di compensazione adeguate per far fronte a tali effetti, che, qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono assumere la forma di una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie, al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.

5. Qualora l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico richieda un progetto di rafforzamento dell'infrastruttura di rete nelle zone per le infrastrutture dedicate o al di fuori di esse, e tale progetto sia soggetto a una procedura di esame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o a una determinazione se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale, o a una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'*articolo 4 della direttiva 2011/92/UE*, tale procedura di esame o determinazione o valutazione ambientale si limita al potenziale impatto derivante dalla modifica o dall'estensione rispetto all'infrastruttura di rete originale.

---

(51) *Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).*

(52) *Articolo aggiunto dall'art. 1, par. 1, punto 6, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

---

**Articolo 16** *Organizzazione e principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni* <sup>(53)</sup>

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a esercitare impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diverse fonti di energia rinnovabili, le pompe di calore e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, tra cui gli impianti elettrici e termici, nonché i mezzi necessari per la connessione di tali impianti, pompe di calore e impianti di stoccaggio alla rete, e l'integrazione dell'energia rinnovabile nelle reti di riscaldamento e raffrescamento, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove necessario, le valutazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda a norma del paragrafo 2 alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile ubicati nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, o entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile ubicati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

3. Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto. Tali punti di contatto, su richiesta del richiedente, guidano e agevolano il richiedente durante l'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e di rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di un punto di contatto durante l'intera procedura. Il punto di contatto guida

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

il richiedente durante la procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione, compreso qualsiasi adempimento relativo alla protezione dell'ambiente, in modo trasparente fino all'adozione di una o più decisioni da parte delle autorità competenti al termine della procedura di rilascio delle autorizzazioni, gli fornisce tutte le informazioni necessarie e, se del caso, coinvolge altre autorità amministrative. Il punto di contatto garantisce il rispetto dei termini per le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente direttiva. Ai richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale. Entro e non oltre il 21 novembre 2025 gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico.

4. Il punto di contatto mette a disposizione, e fornisce anche online, un manuale delle procedure rivolto agli sviluppatori di impianti di energie rinnovabili che tratti distintamente anche i progetti in materia di energia rinnovabile su piccola scala, i progetti di autoconsumo di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile. Le informazioni online indicano il punto di contatto pertinente alla domanda in questione. Se lo Stato membro ha più di un punto di contatto, le informazioni online indicano il punto di contatto pertinente alla domanda in questione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti e il pubblico generale abbiano facilmente accesso a procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni e il rilascio delle autorizzazioni a costruire ed esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi, se del caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi amministrativi e giurisdizionali nell'ambito di un progetto per lo sviluppo di un impianto di energia da fonti rinnovabili e della connessione di tale impianto alla rete e le opere necessarie per lo sviluppo delle reti di infrastrutture energetiche indispensabili per integrare l'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico, compresi i ricorsi relativi agli aspetti ambientali, siano soggetti alla procedura amministrativa e giudiziaria più rapida disponibile al livello nazionale, regionale e locale pertinente.

7. Gli Stati membri forniscono risorse adeguate per garantire personale qualificato, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione delle loro autorità competenti, in linea con la potenza installata pianificata

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

per la generazione di energie rinnovabili prevista nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*. Gli Stati membri assistono le autorità regionali e locali al fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

8. Tranne quando coincide con altre fasi amministrative della procedura di rilascio delle autorizzazioni, la durata di tale procedura non comprende:

a) il periodo di tempo durante il quale gli impianti di produzione di energia rinnovabile, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta;

b) il periodo di tempo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete;

c) il periodo di tempo per i ricorsi, i reclami, gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo e i ricorsi e rimedi non giurisdizionali.

9. Le decisioni risultanti dalle procedure di rilascio delle autorizzazioni sono rese pubbliche conformemente al diritto applicabile.

---

(53) Articolo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 7, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 16 bis** *Procedura di rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili* <sup>(54)</sup>

1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile nelle zone di

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

accelerazione per le energie rinnovabili. Tuttavia, nel caso di progetti in materia di energie rinnovabili offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, gli Stati membri possono prorogare tali termini di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.

2. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, per gli impianti di stoccaggio co-ubicati, compresi gli impianti elettrici e termali, e per la loro connessione alla rete, qualora siano ubicati in zone di accelerazione per le energie rinnovabili, non dura più di sei mesi. Tuttavia, nel caso di progetti in materia di energia eolica offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni dura massimo 12 mesi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, come ad esempio ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di revisione della potenza dell'impianto ha un impatto sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di tre mesi al massimo e il termine di 12 mesi per progetti in materia di energia eolica offshore di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.

3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'allegato II, punto 3, lettere a), b), d), h) e i), e punto 6, lettera c), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della *direttiva 2011/92/UE*, per quanto riguarda i progetti in materia di energia rinnovabile, le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diversi tipi di tecnologia di energia rinnovabile e la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, nelle zone che sono state designate come zone di accelerazione per le energie rinnovabili per le pertinenti tecnologie e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati nonché la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, sono esentate dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'*articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE*, a condizione che tali progetti siano conformi all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

b), della presente direttiva. Tale deroga non si applica ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, a norma dell'*articolo 7 della direttiva 2011/92/UE*.

In deroga all'*articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE*, gli impianti di produzione di energia rinnovabile di cui al primo comma del presente paragrafo non sono soggetti a una valutazione dell'incidenza che hanno sui siti di Natura 2000, a condizione che tali progetti in materia di energia rinnovabile rispettino le norme e le misure stabilite a norma dell'*articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva*.

4. Le autorità competenti esaminano le domande di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale procedura di esame è intesa a determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti in materia di energia rinnovabile possa causare effetti negativi impreveduti significativi, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale dei piani che designano le zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all'*articolo 15 quater, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, eseguita a norma della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE*. Tale procedura di esame mira inoltre a determinare se qualcuno di tali progetti in materia di energia rinnovabile rientri nell'ambito di applicazione dell'*articolo 7 della direttiva 2011/92/UE* a causa della probabilità che abbia effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro o a seguito della richiesta di uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa.

Ai fini di tale procedura di esame, lo sviluppatore del progetto fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto in materia di energia rinnovabile e sulla conformità dello stesso alle norme e alle misure individuate in base all'*articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b),* per la specifica zona di accelerazione per le energie rinnovabili, su eventuali misure supplementari adottate dallo sviluppatore del progetto e sul modo in cui tali misure contrastano l'impatto ambientale. L'autorità competente può chiedere allo sviluppatore del progetto di fornire informazioni supplementari disponibili. La procedura di esame relativa alle domande per nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile è ultimata entro 45 giorni dalla data di presentazione di sufficienti informazioni necessarie a tal fine. Tuttavia nel caso di domande relative

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

agli impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW e per le nuove domande di revisione della potenza di impianti di produzione di energia rinnovabile, la procedura di esame è completata entro 30 giorni.

5. In seguito alla procedura di esame, le domande di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono autorizzate sul piano ambientale senza che occorra alcuna decisione esplicita dell'autorità competente, a meno che l'autorità competente non adotti una decisione amministrativa, stabilendo debite motivazioni sulla base di prove evidenti, secondo cui sussiste un rischio elevato che un determinato progetto causi effetti negativi imprevisti significativi tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui il progetto è situato, che non possono essere mitigati dalle misure individuate nei piani che designano le zone di accelerazione o proposte dallo sviluppatore del progetto. Tali decisioni sono rese pubbliche. Tali progetti in materia di energia rinnovabile sono soggetti a una valutazione dell'impatto ambientale a norma della *direttiva 2011/92/UE* e, se del caso, a una valutazione a norma della *direttiva 92/43/CEE*, che deve essere effettuata entro sei mesi dalla decisione amministrativa che individua un rischio elevato di effetti negativi imprevisti significativi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di sei mesi può essere prorogato di sei mesi al massimo. In circostanze giustificate, anche laddove necessario per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia rinnovabile, gli Stati membri possono esentare i progetti eolici e solari fotovoltaici da tali valutazioni. Nel caso in cui gli Stati membri decidano di esentare i progetti eolici e solari fotovoltaici da tali valutazioni, l'operatore adotta misure di mitigazione proporzionate o, qualora tali misure di mitigazione non siano disponibili, misure di compensazione, che qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono assumere la forma di risarcimento economico, per far fronte a eventuali effetti negativi. Qualora tali effetti negativi abbiano un impatto sulla protezione delle specie, l'operatore versa una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie per la durata dell'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.

6. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

parte delle autorità competenti entro il termine stabilito, gli specifici adempimenti amministrativi intermedi siano considerati approvati, tranne nel caso in cui un determinato progetto in materia di energia rinnovabile sia soggetto a una valutazione dell'impatto ambientale a norma del paragrafo 5 o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni finali sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni, che sono esplicite. Tutte le decisioni sono rese pubbliche.

---

(54) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 7, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 16 ter** *Procedura di rilascio delle autorizzazioni al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili* <sup>(55)</sup>

1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di due anni per i progetti in materia di energia rinnovabile situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di tre anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, fra cui la necessità di prorogare i periodi per le valutazioni a norma del diritto ambientale dell'Unione, gli Stati membri possono prorogare entrambi tali periodi di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.

2. Se è necessaria una valutazione ambientale ai sensi della *direttiva 2011/92/UE o 92/43/CEE*, essa è effettuata nell'ambito di una procedura unica che combina tutte le valutazioni pertinenti per un determinato progetto in materia di energia rinnovabile. Se è necessario effettuare la predetta valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità



---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

competente, tenendo conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore del progetto, esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che lo sviluppatore del progetto deve includere nella relazione di valutazione dell'impatto ambientale, il cui ambito di applicazione non sarà esteso successivamente. Se un progetto in materia di energia rinnovabile ha adottato misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'*articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE* e dell'*articolo 5 della direttiva 2009/147/CE* non sono considerate deliberate. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi delle *direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE*, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che l'efficacia di tali misure di mitigazione sia attentamente monitorata e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se esse risultano inefficaci.

La procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW e per gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché per la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, non dura più di 12 mesi, comprese le valutazioni ambientali richieste dal diritto pertinente. Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, gli Stati membri possono prorogare entrambi tali periodi di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.

---

(55) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 7, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

---

**Articolo 16 quater** *Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza* <sup>(56)</sup>

1. Se la revisione della potenza di un impianto di produzione di energia rinnovabile non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 %, e fatta salva qualsiasi valutazione dell'eventuale impatto ambientale in applicazione del paragrafo 2, Gli Stati membri garantiscono che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione non durano più di tre mesi dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.

2. Se la revisione della potenza di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4, è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'*articolo 4 della direttiva 2011/92/UE*, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivanti da una modifica o estensione rispetto al progetto iniziale.

3. Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto solare iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'*articolo 4 della direttiva 2011/92/UE*.

---

(56) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 7, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

---

**Articolo 16 quinquies** *Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare* <sup>(57)</sup>

1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi quelli integrati negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della *direttiva 2011/92/UE*, tale installazione delle apparecchiature per l'energia solare è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Gli Stati membri possono escludere determinate zone o strutture dall'applicazione del primo comma ai fini di proteggere il patrimonio culturale o storico, per interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare con una capacità pari o inferiore a 100 kW, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile, non duri più di un mese. In caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, a seguito della presentazione di una domanda completa, l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione. Qualora l'applicazione della soglia di capacità di cui al primo comma comporti oneri o amministrativi significativi o vincoli per il funzionamento della rete elettrica, gli Stati membri possono applicare una soglia di capacità inferiore, purché essa rimanga superiore a 10,8 kW.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(57) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 7, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 16 sexies** *Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di pompe di calore* <sup>(58)</sup>

1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 50 MW non duri più di un mese. Tuttavia, nel caso delle pompe di calore geotermiche la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di tre mesi.

2. A meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, a meno che non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete o a meno che non sussista un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, gli Stati membri provvedono affinché le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione siano autorizzate entro due settimane dalla notifica all'ente competente per:

a) le pompe di calore con potenza elettrica pari o inferiore a 12 kW;  
e

b) le pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con potenza elettrica pari o inferiore a 50 kW, a condizione che la capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.

3. Gli Stati membri possono escludere determinate zone o strutture dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2, ai fini di proteggere il patrimonio culturale o storico, per interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.

4. Tutte le decisioni risultanti dalle procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rese pubbliche conformemente diritto applicabile.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(58) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 7, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 16 septies** *Interesse pubblico prevalente* <sup>(59)</sup>

Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'*articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE*. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni.

---

(59) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 7, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 17** *Procedura di notifica semplice per la connessione alla rete*

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

1. Gli Stati membri istituiscono una procedura di notifica semplice per la connessione alla rete in cui gli impianti o le unità di produzione aggregate di autoconsumatori di energia rinnovabile e per i progetti pilota con una potenza pari o inferiore a 10,8 kW, o equivalente per le connessioni diverse da quelle a tre fasi, devono essere collegati alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Entro un periodo di tempo limitato dalla notifica, il gestore del sistema di distribuzione può rifiutare la connessione alla rete richiesta o proporre un punto alternativo di connessione alla rete per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema. In caso di decisione positiva da parte del gestore del sistema di distribuzione, o in mancanza di una decisione da parte del gestore del sistema di distribuzione entro un mese dalla notifica, l'impianto o l'unità di produzione aggregata può essere collegata.

2. Gli Stati membri possono autorizzare una procedura di notifica semplice per gli impianti o le unità di produzione aggregate con una capacità elettrica superiore a 10,8 kW e fino a 50 kW, a condizione che siano mantenute la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.

---

---

### **Articolo 18** *Informazione e formazione*

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, inclusi consumatori vulnerabili e a basso reddito, autoconsumatori di energia rinnovabile, comunità di energia rinnovabile, imprese edili, installatori, architetti, fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e fornitori di veicoli che possono utilizzare energia rinnovabile e di sistemi di trasporto intelligenti.

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed energia elettrica da fonti rinnovabili siano

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

messe a disposizione dal fornitore delle apparecchiature o dei sistemi ovvero dalle autorità competenti.

3. Gli Stati membri assicurano che gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura e gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda abbiano a disposizione sistemi di certificazione nazionali o sistemi equivalenti di qualificazione. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri. Gli Stati membri istituiscono un quadro per garantire che un numero sufficiente di installatori formati e qualificati per quanto riguarda le tecnologie di cui al primo comma possa contribuire all'aumento della quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva. Affinché vi sia un numero sufficiente di installatori e progettisti, gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, e alle soluzioni innovative più recenti nel settore, purché siano compatibili con i sistemi di certificazione o equivalenti sistemi di qualificazione. Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi di formazione, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti. Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori, che può essere basato sulle stime di vendita, relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato. Qualora gli Stati membri individuino un divario sostanziale tra il numero disponibile e il numero necessario di installatori formati e qualificati, essi adottano misure per colmare tale divario. <sup>(60)</sup>

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Mettono altresì a disposizione del pubblico, in modo trasparente e facilmente accessibile, un elenco regolarmente

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

aggiornato degli installatori certificati o qualificati in conformità al paragrafo 3. <sup>(60)</sup>

5. Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, orientamenti che consentano loro di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di energia da fonti rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali, commerciali o residenziali.

6. Gli Stati membri, se del caso di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sulle modalità di esercizio dei loro diritti in quanto clienti attivi e sui benefici e sugli aspetti pratici, compresi gli aspetti tecnici e finanziari, dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili, incluso l'autoconsumo di energia rinnovabile o l'utilizzo nell'ambito delle comunità di energia rinnovabile.

---

(60) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 8, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

## **Articolo 19** *Garanzie di origine dell'energia da fonti rinnovabili*

1. Per dimostrare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia da fonti rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

2. A tale fine gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, compresi i combustibili



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

rinnovabili gassosi di origine non biologica, come l'idrogeno, sia rilasciata una garanzia di origine, a meno che, per tener conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri decidano di non rilasciare tale garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per l'energia da fonti non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Se del caso, tale quantità standard può essere suddivisa in una frazione, purché tale frazione sia un multiplo di 1 Wh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine. <sup>(61)</sup>

Gli Stati membri garantiscono che la stessa unità di energia da fonti rinnovabili sia tenuta in considerazione una sola volta.

Per gli impianti di piccole dimensioni inferiori a 50 kW e per le comunità di energia rinnovabile sono introdotte procedure di registrazione semplificate e diritti di registrazione ridotti. <sup>(62)</sup>

Gli Stati membri assicurano che, ove un produttore riceva sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno, si tenga adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine per la stessa produzione nel regime di sostegno in questione.

Si presume che si sia tenuto adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine nei casi seguenti:

- a) il sostegno finanziario è concesso mediante una procedura di gara o un sistema di certificati verdi negoziabili;
- b) il valore di mercato delle garanzie di origine è preso in considerazione dal punto di vista amministrativo nel livello di sostegno finanziario; o
- c) le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore o un consumatore che acquista energia nell'ambito di procedure competitive o di un accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. <sup>(63)</sup>

Per tenere conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri possono, tra l'altro, decidere di rilasciare una garanzia di origine al produttore e di annullarla immediatamente.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

La garanzia d'origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell'articolo 3 da parte dello Stato membro. I trasferimenti di garanzie d'origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il rispetto dell'articolo 3, né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 7.

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide per le transazioni per 12 mesi dalla produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine che non sono state annullate scadano al più tardi 18 mesi dopo la produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri includono le garanzie di origine scadute nel calcolo del loro mix energetico residuale. <sup>(64)</sup>

4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri provvedono affinché le imprese energetiche annullino le garanzie di origine entro sei mesi dopo il termine di validità della garanzia di origine. Inoltre, entro il 21 maggio 2025, gli Stati membri provvedono affinché i dati sul loro mix energetico residuale siano pubblicati su base annuale. <sup>(64)</sup>

5. Gli Stati membri o gli organi competenti designati controllano il rilascio, il trasferimento e l'annullamento delle garanzie di origine. Gli organi competenti designati hanno responsabilità geografiche senza sovrapposizioni e sono indipendenti dalle attività di produzione, commercio e fornitura.

6. Gli Stati membri o gli organi competenti designati predispongono gli opportuni meccanismi per assicurare che le garanzie di origine siano rilasciate, trasferite e annullate elettronicamente e siano precise, affidabili e a prova di frode. Gli Stati membri e le autorità competenti designate assicurano che gli obblighi che impongono siano conformi alla norma CEN - EN 16325.

7. La garanzia di origine indica almeno:

a) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione, che possono essere specificate:

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

- i) nel caso del gas rinnovabile, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica, e del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili, in base a un intervallo orario o sub-orario;
- ii) per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, conformemente al periodo di regolazione degli sbilanciamenti quale definito all'*articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943*. <sup>(65)</sup>
- b) se la garanzia di origine riguarda:
  - i) l'energia elettrica;
  - ii) il gas, incluso l'idrogeno; o
  - iii) il riscaldamento o il raffrescamento;
- c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;
- d) se l'impianto ha beneficiato di sostegni all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e il tipo di regime di sostegno;
- e) la data di messa in esercizio dell'impianto; e
- f) la data e il paese di rilascio, e il numero identificativo unico.

Nelle garanzie d'origine provenienti da impianti di meno di 50 kW possono essere indicate informazioni semplificate.

8. Il fornitore di energia elettrica che sia tenuto a dimostrare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico ai fini dell'*articolo 3, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2009/72/CE*, vi provvede utilizzando garanzie d'origine, eccetto:

- a) per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix residuale; oppure
- b) quando uno Stato membro decide di non rilasciare garanzie di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno.

Ove gli Stati membri si siano dotati di garanzie di origine per altri tipi di energia, i fornitori utilizzano, ai fini della comunicazione delle informazioni sul mix energetico, le garanzie di origine riferite alla stessa energia fornita. Analogamente, le garanzie di origine istituite ai sensi dell'*articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE* possono essere utilizzate per soddisfare l'obbligo di dimostrare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, ove l'energia

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

elettrica sia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento mediante fonti rinnovabili, può essere rilasciata una sola garanzia d'origine che specifichi entrambe le caratteristiche.

Se il gas è fornito da una rete di idrogeno o di gas naturale, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, il fornitore è tenuto a dimostrare ai consumatori finali la quota o la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili presente nel suo mix energetico ai fini dell'*allegato I della direttiva 2009/73/CE*. Il fornitore vi provvede usando garanzie di origine, eccetto:

a) per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix energetico residuale;

b) quando uno Stato membro decide di non rilasciare garanzie di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno. <sup>(66)</sup>

Quando un cliente consuma gas proveniente da una rete di idrogeno o di gas naturale, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, come dimostrato nell'offerta commerciale del fornitore, gli Stati membri provvedono affinché le garanzie di origine annullate corrispondano alle pertinenti caratteristiche della rete. <sup>(66)</sup>

9. Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 7, primo comma, lettere da a) a f). Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione.

10. Qualora giudichi infondato il rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione che obbliga lo Stato membro a riconoscere la garanzia.

11. Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo a meno che l'Unione abbia concluso un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'Unione e sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese terzo, e soltanto qualora vi sia importazione o esportazione diretta di energia.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

12. Uno Stato membro può introdurre, conformemente al diritto dell'Unione, criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori riguardo all'uso delle garanzie di origine in conformità degli obblighi di cui all'*articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2009/72/CE*.

13. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione adotta una relazione in cui siano valutate le opzioni per istituire un marchio di qualità ecologica per tutta l'Unione con l'obiettivo di promuovere l'uso di energia rinnovabile generata da nuovi impianti. I fornitori utilizzano le informazioni contenute nelle garanzie di origine per dimostrare la conformità ai requisiti di tale marchio. <sup>(67)</sup>

13 bis. La Commissione controlla il funzionamento del sistema delle garanzie di origine ed entro il 30 giugno 2025 valuta l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di garanzie di origine sul mercato e, in caso di squilibri, individua i fattori pertinenti che incidono sull'offerta e sulla domanda. <sup>(68)</sup>

---

(61) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 9, lettera a), numero i), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(62) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 9, lettera a), numero ii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(63) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 9, lettera a), numero iii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(64) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 9, lettera b), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(65) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 9, lettera c), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(66) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 9, lettera d), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(67) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 9, lettera e), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(68) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 9, lettera e), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

---

## **Articolo 20** *Accesso e gestione delle reti*

1. Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti rinnovabili.

2. Se del caso, gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell'*articolo 8 della direttiva 2009/73/CE*, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l'obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. In base alla loro valutazione inclusa nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati ai sensi degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* e conformemente all'allegato I di tale regolamento sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

raggiungere l'obiettivo complessivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare un'infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, quali energia solare termica, energia solare fotovoltaica, pompe di calore alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzando energia dell'ambiente ed energia geotermica, come pure altre tecnologie per l'energia geotermica, biomassa, biogas, bioliquidi e calore e freddo di scarto, ove possibile, in combinazione con lo stoccaggio di energia termica nonché sistemi di gestione della domanda e impianti di conversione dell'energia elettrica in calore. <sup>(69)</sup>

---

(69) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 10, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 20 bis** *Agevolare l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili* <sup>(71)</sup>

1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e, se dispongono di dati, ai gestori del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile a intervalli pari alla frequenza di regolamentazione del mercato, ma non superiori all'ora, con previsioni ove disponibili. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione abbiano accesso ai dati necessari. Se i gestori dei sistemi di distribuzione non hanno accesso, in base al diritto nazionale, a tutti i dati necessari, applicano il sistema di comunicazione dei dati esistente nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, conformemente alle disposizioni della *direttiva (UE) 2019/944*. Gli Stati membri incentivano il potenziamento delle reti intelligenti per controllare meglio l'equilibrio

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

della rete e rendere disponibili i dati in tempo reale. Se tecnicamente disponibili, i gestori del sistema di distribuzione mettono inoltre a disposizione dati anonimizzati e aggregati sul potenziale di gestione della domanda e sull'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione in un formato digitale che assicuri l'interoperabilità sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell'energia nell'edilizia.

3. Oltre agli obblighi di cui al *regolamento (UE) 2023/1542*, gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti e con il loro consenso esplicito, quali società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica, di accedere gratuitamente, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria. Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione, gli Stati membri adottano misure che prescrivono che i costruttori di veicoli mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto, quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria nonché, ove opportuno, alla posizione dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e in aggiunta a requisiti aggiuntivi relativi all'omologazione e alla vigilanza del mercato di cui al *regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(70)</sup>.



---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

4. Oltre agli obblighi di cui al *regolamento (UE) 2023/1804*, gli Stati membri o le loro autorità competenti designate assicurano che i punti di ricarica di potenza standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico installati nel loro territorio possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno l'interfaccia con sistemi di misurazione intelligenti, laddove utilizzati dagli Stati membri, e funzionalità di ricarica bidirezionale, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento.

5. Oltre agli obblighi di cui al *regolamento (UE) 2019/943* e alla *direttiva (UE) 2019/944*, gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale consenta ai sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e i veicoli elettrici nonché altre piccole fonti energetiche decentrate di partecipare, anche mediante aggregazione, ai mercati dell'energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento. A tal fine, gli Stati membri, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione, stabiliscono i requisiti tecnici per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica, sulla base delle caratteristiche tecniche degli stessi sistemi. Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità e una partecipazione non discriminatoria ai mercati dell'energia elettrica per i piccoli impianti energetici decentrati o sistemi mobili.

---

(70) *Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).*

(71) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 11, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).****Articolo 21** *Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:

a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:

i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;

ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;

b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;

c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;

d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.

3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, in uno o più dei casi seguenti:

a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;

b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o

c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati.

5. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.

6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Tale quadro favorevole, tra l'altro:

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

- a) si occupa dell'accessibilità dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- b) si occupa degli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato e di misure che facilitano l'accesso ai finanziamenti;
- c) si occupa di altri ostacoli normativi ingiustificati per l'autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- d) si occupa degli incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- e) concede agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti i segmenti del mercato dell'energia elettrica;
- f) garantisce che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica è immessa nella rete.

Gli Stati membri includono una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro favorevole, nonché una valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del *regolamento (UE) 2018/1999*.

7. Il presente articolo si applica fatti salvi gli *articoli 107 e 108 TFUE*.

---

---

## **Articolo 22** *Comunità di energia rinnovabile*

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:

a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;

b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività; c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile;

d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

- e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;
- f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
- h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;
- i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del *regolamento (UE) 2018/1999*.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.

7. Fatti salvi gli *articoli 107 e 108 TFUE*, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

---

## **Articolo 22 bis** *Utilizzo dell'energia rinnovabile nell'industria* <sup>(73)</sup>

1. Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria indicativamente di almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto negli aumenti medi annui di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a condizione che il calore e il freddo di scarto siano alimentati da teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, escluse le reti che forniscono calore a un solo edificio o in cui tutta l'energia termica è consumata esclusivamente in loco e in cui l'energia termica non è venduta. Se decidono di procedere in tal senso, l'aumento medio annuo di cui al primo comma cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati. Essi includono le politiche e le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* e le loro relazioni nazionale integrate per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Se l'elettrificazione è considerata un'opzione efficace sotto il profilo dei costi, tali politiche e misure promuovono l'elettrificazione dei processi industriali basata sulle energie rinnovabili. Tali politiche e misure puntano a creare condizioni di mercato favorevoli alla disponibilità di energie alternative da fonti rinnovabili economicamente valide e tecnicamente praticabili per sostituire i combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento industriale, con l'obiettivo di ridurre l'uso dei combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento a una temperatura inferiore a 200 °C. Nell'adottare tali politiche e misure, gli Stati membri tengono conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, dell'efficacia e della competitività internazionale e della necessità di affrontare gli ostacoli normativi, amministrativi ed economici. Gli Stati membri assicurano che il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia almeno il 42 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria entro il 2030 e il 60 % entro il 2035. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso:
  - i) l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti;
  - ii) l'idrogeno prodotto dalla decarbonizzazione di gas industriale residuo e utilizzato per sostituire il gas specifico da cui è prodotto;

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

iii) l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti negli impianti industriali;

b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e di biocarburanti;

c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all'allegato III.

Ai fini del quinto comma, lettera c), del presente paragrafo, per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti, oppure se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO.

2. Gli Stati membri promuovono sistemi di etichettatura volontari per i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica. Tali sistemi di etichettatura volontari riportano la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelaborazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla *raccomandazione (UE) 2021/2279* della Commissione <sup>(72)</sup>o, di cui alla norma ISO 14067: 2018.

3. Gli Stati membri indicano la quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica che prevedono di importare e di esportare nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* e nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento. Sulla base di tale indicazione, la Commissione elabora una strategia dell'Unione per l'idrogeno importato e prodotto internamente con l'obiettivo di promuovere il mercato europeo dell'idrogeno nonché la produzione interna di idrogeno nell'Unione, sostenendo l'attuazione della presente direttiva e il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, tenendo debitamente conto della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'autonomia strategica dell'Unione in materia di energia e di condizioni di parità sul mercato globale dell'idrogeno. Gli Stati membri



---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

indicano come intendono contribuire alla strategia nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* e nelle relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento.

---

(72) *Raccomandazione (UE) 2021/2279* della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

(73) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 12, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 22 ter** *Condizioni per la riduzione dell'obiettivo relativo all'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore industriale* <sup>(74)</sup>

1. Uno Stato membro può ridurre il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, quinto comma, del 20 % nel 2030 a condizione che:

a) tale Stato membro è sulla buona strada per conseguire il suo contributo nazionale all'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, che è almeno equivalente al suo contributo nazionale previsto secondo la formula di cui all'allegato II del *regolamento (UE) 2018/1999*; e

b) la quota di idrogeno, o dei suoi derivati, proveniente da combustibili fossili consumata in tale Stato membro non è superiore al 23 % nel 2030 e non è superiore al 20 % nel 2035.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, la riduzione di cui al primo comma cessa di applicarsi.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

2. Se uno Stato membro applica la riduzione di cui al paragrafo 1, lo notifica alla Commissione, unitamente ai suoi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* e nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento. La notifica contiene informazioni sulla quota aggiornata di combustibili rinnovabili di origine non biologica e tutti i dati pertinenti per dimostrare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono soddisfatte. La Commissione monitora la situazione negli Stati membri che beneficiano di una riduzione al fine di verificare l'attuale rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

---

(74) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 12, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 23** *Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento*

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro aumenta la quota di energia rinnovabile in tale settore di almeno 0,8 punti percentuali come media annuale calcolata per il periodo dal 2021 al 2025 e di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale calcolata per il periodo dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale di consumo finale lordo di energia e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7. Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini degli aumenti medi annui di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali. Se decidono di procedere in tal senso, l'aumento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati fino a un limite superiore di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

dal 2026 al 2030.

Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare il calore e il freddo di scarto e della quantità stimata nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*. Oltre agli aumenti minimi annui di punti percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo, ogni Stato membro si sforza di aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento dei punti percentuali indicativi aggiuntivi di cui all'allegato I bis della presente direttiva.

Gli Stati membri possono conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento ai fini dell'aumento medio annuo di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a condizione che l'efficienza dell'unità di generazione di calore e di freddo sia superiore al 100 %. Se decidono di procedere in tal senso, l'aumento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a un limite superiore di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026 al 2030. Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento mediante generatori di calore e di freddo la cui efficienza è superiore al 100 % ai fini dell'aumento annuo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri includono le capacità stimate di energia elettrica da fonti rinnovabili delle unità di generazione di calore e di freddo la cui efficienza è superiore al 100 % nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*. Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento mediante unità di generazione di calore e di freddo la cui efficienza è superiore al 100 % nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento. <sup>(75)</sup>

1 bis. Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e nel raffrescamento ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti. <sup>(76)</sup>

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

1 ter. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono, se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. Tale valutazione prende in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per usi industriali e domestici nell'intento di fissare traguardi e misure per aumentare l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico derivante dal riscaldamento e dal raffrescamento. Tale valutazione è conforme al principio dell'efficienza energetica al primo posto e si iscrive nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffrescamento prevista dall'*articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE*. <sup>(76)</sup>

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, nel calcolare la propria quota di energia rinnovabile destinata al settore del riscaldamento e del raffrescamento e l'aumento medio annuo in conformità di tale paragrafo, incluso l'aumento indicativo aggiuntivo di cui all'allegato I bis, ogni Stato membro: <sup>(77)</sup>

[a) può conteggiare il calore e il freddo di scarto, subordinatamente a un limite del 40 % dell'aumento medio annuo; <sup>(78)</sup>]

b) qualora la sua quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia superiore al 60 % può considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo; e

c) qualora la sua quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia oltre il 50 % e fino al 60 %, può considerare la quota in questione come realizzazione della metà dell'aumento medio annuo.

Nel decidere quali misure adottare ai fini dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, gli Stati membri possono tener conto del rapporto costi-efficacia, in modo da considerare gli ostacoli strutturali legati alla quota elevata di utilizzo di gas naturale o al raffrescamento o a una dispersione degli insediamenti a bassa densità di popolazione.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Qualora tali provvedimenti comportino una diminuzione dell'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri lo comunicano, ad esempio mediante le loro relazioni intermedie integrate sull'energia e il clima ai sensi dell'*articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1999*, e forniscono alla Commissione una giustificazione che comprenda la scelta di misure di cui al presente paragrafo, secondo comma.

In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o ai locatari di edifici e alle PMI informazioni sulle misure efficaci in termini di costi e sugli strumenti finanziari al fine di migliorare l'uso delle energie da fonti rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e di raffrescamento. Gli Stati membri forniscono le informazioni attraverso strumenti di consulenza accessibili e trasparenti. <sup>(79)</sup>

3. Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono istituire e rendere pubblico un elenco di misure e possono designare e rendere pubbliche le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, organismi pubblici o professionali che contribuiscano all'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1.

4. Per conseguire l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri si adoperano per attuare almeno due delle misure seguenti:

a) l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffrescamento;

b) l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, la connessione degli edifici a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;

c) misure corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d'installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti di energia rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di energie rinnovabili;

d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali, regionali e locali individuino il potenziale di riscaldamento e raffrescamento da fonti

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

rinnovabili a livello locale, pianifichino e attuino progetti in materia di energia rinnovabile e infrastrutture e offrano consulenza in materia;

e) la creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e progetti relativi al calore e al freddo di scarto, consentendo, tra l'altro, il raggruppamento di progetti di minori dimensioni, nonché un collegamento più olistico di tali progetti con altre misure in materia di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia;

f) la promozione di accordi per l'acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi;

g) piani di sostituzione programmata delle fonti e dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili non compatibili con le fonti rinnovabili o piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;

h) obblighi a livello regionale e locale in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili;

i) la promozione della produzione di biogas e della sua immissione nella rete del gas, in sostituzione del suo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

j) misure atte a promuovere l'integrazione della tecnologia di stoccaggio dell'energia termica nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento;

k) la promozione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento basate sulle energie rinnovabili, in particolare le comunità di energia rinnovabile, anche attraverso misure di regolamentazione, accordi di finanziamento e sostegno finanziario

l) altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari che contribuiscano all'installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e allo sviluppo di reti energetiche che forniscano energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento di edifici e industrie.

Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne. <sup>(80)</sup>

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

5. Gli Stati membri possono utilizzare le strutture già istituite in conformità degli obblighi nazionali di risparmio energetico di cui all'*articolo 7 della direttiva 2012/27/UE* al fine di attuare e monitorare le misure di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Qualora le entità siano designate ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che il contributo di tali entità designate sia misurabile e verificabile e che le entità designate riferiscano ogni anno in merito:

a) all'apporto totale dell'energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;

b) all'apporto totale dell'energia da fonti rinnovabili fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;

c) all'apporto di calore e freddo di scarto fornito per il riscaldamento e il raffrescamento;

d) alla quota dell'energia rinnovabile e del calore e freddo di scarto rispetto all'ammontare totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e

e) al tipo di fonte di energia rinnovabile.

---

(75) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera a), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(76) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera a), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(77) Frase introduttiva così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera b), numero i), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(78) Lettera soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera b), numero ii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(79) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera b), numero iii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(80) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera c), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

## **Articolo 24** *Teleriscaldamento e teleraffrescamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché ai consumatori finali siano fornite informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sulle bollette, sui siti web dei fornitori e su richiesta. Le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili sono espresse almeno come percentuale del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento e raffrescamento assegnata ai clienti di un dato sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento e includono informazioni sulla quantità di energia utilizzata per fornire un'unità di riscaldamento al cliente o all'utente finale. <sup>(81)</sup>

2. Gli Stati membri adottano le misure e le condizioni necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che non costituiscono teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o che non sono tali entro il 31 dicembre 2025 sulla base di un piano approvato dall'autorità competente, di disconnettersi dal sistema risolvendo o modificando il contratto al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili.

Nel caso in cui sia collegata alla disconnessione fisica, la risoluzione del contratto può essere subordinata alla compensazione per costi causati direttamente dalla disconnessione fisica e per la parte non ammortizzata degli investimenti necessari per fornire calore e freddo al cliente in questione.



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di disconnettersi, risolvendo o modificando il contratto a norma del paragrafo 2, ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione energetica della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica.

4. Gli Stati membri si adoperano per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di 2,2 punti percentuali indicativi quale media annua calcolata per il periodo dal 2021 al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, e stabiliscono le misure necessarie a tal fine nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*. La quota di energia da fonti rinnovabili è espressa in termini di quota del consumo finale lordo di energia nel teleriscaldamento e teleraffrescamento adeguata a condizioni climatiche medie normali. Gli Stati membri possono conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nell'aumento medio annuo di cui al primo comma. Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento ai fini dell'aumento annuo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri includono le capacità stimate di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*. Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento. <sup>(82)</sup>

4 bis. Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri utilizzano la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma del paragrafo 4. Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 50 % e fino al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione della metà dell'aumento medio annuo di cui al primo comma del paragrafo 4. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* le misure necessarie all'attuazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma, paragrafo 4, del presente articolo. <sup>(83)</sup>

4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di capacità superiore a 25 MWth siano incoraggiati a connettere i fornitori terzi di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto o a offrire la connessione e l'acquisto di calore e freddo prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, sulla base di criteri non discriminatori stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, quando detti gestori sono soggetti a uno degli obblighi seguenti:

- a) soddisfare la domanda di nuovi clienti;
- b) sostituire la capacità esistente di produzione di calore o freddo;
- c) ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo. <sup>(83)</sup>

5. Gli Stati membri possono consentire al gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di rifiutare la connessione e l'acquisto di calore o freddo da un fornitore terzo in tutti i casi seguenti:

a) il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore e di freddo di scarto;

b) il calore o il freddo del fornitore terzo non soddisfa i parametri tecnici necessari per connettere e assicurare il funzionamento affidabile e sicuro del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

c) il gestore può dimostrare che la fornitura di tale accesso comporterebbe un aumento eccessivo del costo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al costo di utilizzo della principale fonte locale

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

di calore o freddo con cui la fonte rinnovabile o il calore e il freddo di scarto sarebbero in competizione;

d) il sistema è un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.

Gli Stati membri assicurano che il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che rifiuta di collegare un fornitore di calore o freddo ai sensi del primo comma fornisca all'autorità competente informazioni sui motivi del rifiuto e riguardo alle condizioni da soddisfare e alle misure da adottare nel sistema per consentire la connessione. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di un processo adeguato per porre rimedio a rifiuti ingiustificati. <sup>(82)</sup>

6. Gli Stati membri istituiscono, se necessario, un quadro di coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e le fonti potenziali di calore e freddo di scarto nei settori dell'industria e del terziario per promuoverne l'uso. Detto quadro di coordinamento assicura un dialogo sull'uso del calore e del freddo di scarto che coinvolga in particolare:

a) i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

b) le imprese del settore industriale e terziario che generano calore e freddo di scarto che possono essere recuperati economicamente tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, quali centri dati, impianti industriali, grandi edifici commerciali, impianti di stoccaggio dell'energia e trasporti pubblici;

c) amministrazioni locali responsabili della pianificazione e dell'approvazione di infrastrutture energetiche;

d) esperti scientifici che lavorano sui sistemi d'avanguardia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; e

e) comunità di energia rinnovabile coinvolte nel riscaldamento e nel raffrescamento. <sup>(82)</sup>

7. Il diritto di disconnettersi risolvendo o modificando un contratto a norma del paragrafo 2 può essere esercitato da singoli clienti, da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti. Per i condomini, una tale disconnessione può essere praticata soltanto a livello dell'intero edificio, conformemente alla legge applicabile all'abitazione.

8. Gli Stati membri istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e valutano almeno ogni quattro

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l'accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili, e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative. Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell'infrastruttura nei rispettivi territori. Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell'energia elettrica. Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche. <sup>(84)</sup>

9. Gli Stati membri assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti, pubblicamente disponibili e attuati dall'autorità competente. <sup>(84)</sup>

10. Uno Stato membro non è tenuto ad applicare i paragrafi da 2 a 9 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento era, al 24 dicembre 2018, inferiore o pari al 2 % del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento o raffrescamento;

b) la sua quota di teleriscaldamento o teleraffrescamento è aumentata oltre il 2 % del consumo finale di energia nel riscaldamento e raffrescamento al 24 dicembre 2018 grazie allo sviluppo di nuovi teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sulla base del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato ai sensi degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999* e in conformità

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

della valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 ter, della presente direttiva;

c) il 90 % del consumo finale lordo di energia nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento avviene in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. <sup>(84)</sup>

---

(81) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera a), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(82) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera b), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(83) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera b), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(84) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 13, lettera c), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 25** *Aumento dell'energia rinnovabile e riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti* <sup>(85)</sup>

1. Ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di combustibili per assicurare che:

a) il quantitativo di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti determini:

i) una quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti pari ad almeno il 29 % entro il 2030; o

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

ii) una riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 14,5 % entro il 2030 rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in conformità della traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro;

b) la quota combinata di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno l'1 % nel 2025 e il 5,5 % nel 2030, di cui una quota pari ad almeno l'1 % proveniente da combustibili rinnovabili di origine non biologica nel 2030.

Gli Stati membri sono incoraggiati a fissare obiettivi differenziati per i biocarburanti avanzati e i biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e per i combustibili rinnovabili di origine non biologica a livello nazionale, al fine di adempiere all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, in modo da promuovere e ampliare lo sviluppo di entrambi i combustibili. Gli Stati membri con porti marittimi dovrebbero adoperarsi per garantire che a partire dal 2030 la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica sulla quantità totale di energia fornita al settore del trasporto marittimo sia almeno pari all'1,2 %. Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'*articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999*, gli Stati membri riferiscono in merito alla quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti, incluso nel settore del trasporto marittimo, e alla loro riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra. Se l'elenco delle materie prime di cui all'allegato IX, parte A, è modificato conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, lo Stato membro può aumentare di conseguenza la propria quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da tali materie prime nell'energia fornita al settore dei trasporti.

2. Per il calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e delle quote di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri:

a) tengono conto dei combustibili rinnovabili di origine non biologica anche quando sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di:

i) carburanti per trasporti convenzionali; o

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

ii) biocarburanti, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata grazie all'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica non sia contata nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso dei biocarburanti;

b) possono tenere conto del biogas iniettato nell'infrastruttura nazionale di trasporto e distribuzione del gas.

3. Per il calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma lettera a), gli Stati membri possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato. Nella definizione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono:

a) esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili di origine non biologica dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A;

b) stabilire tale obbligo mediante misure riguardanti i volumi, il contenuto energetico o le emissioni di gas a effetto serra;

c) distinguere tra diversi vettori energetici;

d) distinguere tra il trasporto marittimo e altri settori.

4. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. Gli Stati membri possono includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

---

(85) Articolo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 15, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

---

**Articolo 26** *Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere*

1. Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e della quota minima di energia rinnovabile e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei trasporti in tale Stato membro. <sup>(86)</sup>

Qualora sia inferiore all'1 % in uno Stato membro, tale quota può essere aumentata a un massimo pari al 2 % del consumo finale di energia nei settori del trasporto stradale e ferroviario.

Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere, ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, tenendo conto delle migliori evidenze disponibili riguardo all'impatto del cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Gli Stati membri possono ad esempio fissare un limite inferiore per la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture oleaginose.

Laddove la quota di biocarburanti e bioliquidi, oltre che di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, ottenuti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia limitata a una quota inferiore al 7 % o qualora uno Stato membro decida di limitare ulteriormente la quota, tale Stato membro può ridurre di conseguenza la quota minima di energia rinnovabile o l'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), in ragione del contributo che avrebbero dato in termini di quota minima di energia rinnovabile o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ai fini dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra, gli



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Stati membri considerano per tali combustibili una riduzione del 50 % di emissioni di gas a effetto serra. <sup>(87)</sup>

2. Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e della quota minima di energia rinnovabile e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019 in tale Stato membro, a meno che siano certificati quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni ai sensi del presente paragrafo. <sup>(88)</sup>

Dal 31 dicembre 2023 fino a non oltre il 31 dicembre 2030, tale limite diminuisce gradualmente fino a raggiungere lo 0 %.

Entro il 1° febbraio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere in tutto il mondo.

Entro il 1° febbraio 2019 la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva definendo i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio. La relazione e l'atto delegato che la accompagna si basano sui migliori dati scientifici disponibili.

Entro il 1° settembre 2023, la Commissione rivede i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui al quarto comma del presente paragrafo, sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili e adotta, ai sensi dell'articolo 35, atti delegati al fine di modificare detti criteri, se del caso, e di integrare la presente direttiva includendo una traiettoria per ridurre gradualmente il contributo all'obiettivo complessivo dell'Unione

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alla quota minima di energia rinnovabile di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio. Tale riesame si basa su una versione riveduta della relazione sull'espansione delle materie prime presentata conformemente al terzo comma del presente paragrafo. Tale relazione valuta, in particolare, se la soglia relativa alla quota massima dell'espansione media annua della zona di produzione mondiale in terreni che presentano elevati stock di carbonio debba essere ridotta sulla base di criteri oggettivi e scientifici e tenendo conto degli obiettivi e degli impegni climatici dell'Unione. <sup>(89)</sup> Se del caso, la Commissione modifica i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui al quarto comma sulla base dei risultati della valutazione di cui al quinto comma. La Commissione continua a riesaminare, ogni tre anni dopo l'adozione dell'atto delegato di cui al quarto comma, i dati alla base di tale atto delegato. La Commissione aggiorna tale atto delegato ove necessario alla luce dell'evoluzione delle circostanze e dei più recenti dati scientifici disponibili. <sup>(90)</sup>

---

(86) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 16, lettera a), numero i), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(87) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 16, lettera a), numero ii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(88) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 16, lettera b), numero i), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(89) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 16, lettera b), numero ii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(90) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 16, lettera b), numero ii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 27**  *Criteri di calcolo nel settore dei trasporti e per quanto riguarda i combustibili rinnovabili di origine non biologica, indipendentemente dall'utilizzo finale <sup>(91)</sup>*

1. Per calcolare la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), si applicano le regole seguenti:

a) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è calcolata come segue:

i) per il biocarburante e il biogas, moltiplicando il quantitativo di tali carburanti forniti a tutti i modi di trasporto per le loro riduzioni di emissioni di gas a effetto serra determinate conformemente all'articolo 31;

ii) per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3;

iii) per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, moltiplicando la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tutti i modi di trasporto per il carburante fossile di riferimento  $EC_F(e)$  di cui all'allegato V;

b) lo scenario di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), è calcolato fino al 31 dicembre 2030 moltiplicando la quantità di energia fornita al settore dei trasporti per il carburante fossile di riferimento  $E_F(t)$  di cui all'allegato V; dal 1° gennaio 2031, il valore di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), è pari alla somma:

i) della quantità di combustibili fornita a tutti i modi di trasporto moltiplicata per il carburante fossile di riferimento  $E_F(t)$  di cui all'allegato V;

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

ii) della quantità di energia elettrica fornita a tutti i modi di trasporto moltiplicata per il carburante fossile di riferimento  $EC_F(e)$  di cui all'allegato V;

c) per il calcolo delle pertinenti quantità di energia si applicano le regole seguenti:

i) per il calcolo dell'energia fornita al settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III;

ii) per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO;

iii) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità di energia elettrica fornita a tale settore per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio dello Stato membro nei due anni precedenti, a meno che l'energia elettrica non sia ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fornita al settore dei trasporti, nel qual caso l'energia elettrica è interamente conteggiata come energia rinnovabile e l'energia elettrica prodotta da un veicolo elettrico solare e utilizzata per il consumo del veicolo stesso può essere conteggiata come pienamente rinnovabile;

iv) la quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sul contenuto energetico dei combustibili e dell'elettricità forniti al settore dei trasporti è limitata all'1,7 %, ad eccezione di Cipro e Malta;

d) la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra derivante dall'uso di energie rinnovabili è determinata dividendo le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall'uso di biocarburanti, biogas, combustibili rinnovabili di origine non biologica ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per lo scenario di base; gli Stati membri possono prendere in considerazione i carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Gli Stati membri possono, ove giustificato, aumentare il limite di cui al primo comma, lettera c), punto iv), del presente paragrafo, tenendo conto della disponibilità delle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B. Qualsiasi aumento è notificato alla Commissione, unitamente alle motivazioni ed è soggetto all'approvazione della Commissione.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

2. Per il calcolo delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), e lettera b), si applicano le regole seguenti:

a) per il calcolo del denominatore, ossia la quantità di energia consumata nel settore dei trasporti, si tiene conto di tutti i combustibili e tutta l'energia elettrica forniti al settore dei trasporti;

b) per il calcolo del numeratore, ossia la quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, si tiene conto del contenuto energetico di tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto, anche ai bunkeraggi marittimi internazionali, nel territorio di ciascuno Stato membro; gli Stati membri possono prendere in considerazione i carburanti derivanti da carbonio riciclato;

c) la quota di biocarburanti e biogas per i prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX e i carburanti rinnovabili di origine non biologica sono considerati pari al doppio del loro contenuto energetico;

d) la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolata come pari a quattro volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e può essere considerata pari a 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario;

e) la quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, forniti per l'aviazione e il trasporto marittimo è considerata pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico e la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica forniti per l'aviazione e il trasporto marittimo è considerata pari a 1,5 volte il loro contenuto energetico;

f) la quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sul contenuto energetico dei combustibili e dell'elettricità forniti al settore dei trasporti è limitata all'1,7 %, ad eccezione di Cipro e Malta;

g) per il calcolo dell'energia fornita al settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III;

h) per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti, o, se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO;

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

i) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità di energia elettrica fornita a tale settore per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio dello Stato membro nei due anni precedenti., a meno che l'energia elettrica non sia ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fornita al settore dei trasporti, nel qual caso tale energia elettrica è interamente conteggiata come energia rinnovabile e l'energia elettrica prodotta da un veicolo elettrico solare e utilizzata per il consumo del veicolo stesso può essere conteggiata come pienamente rinnovabile.

Gli Stati membri possono, ove giustificato, aumentare il limite di cui al primo comma, lettera f), del presente paragrafo, tenendo conto della disponibilità delle materie prime elencate all'allegato IX, parte B. Qualsiasi aumento è comunicato alla Commissione, insieme ai relativi motivi, ed è soggetto all'approvazione della Commissione;

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare la presente direttiva adeguando il limite della quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sulla base di una valutazione della disponibilità delle materie prime. Il limite è di almeno l'1,7 %. Se la Commissione adotta tale atto delegato, il limite stabilito si applica anche agli Stati membri che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Commissione ad aumentare il limite conformemente al paragrafo 1, secondo comma, o al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, dopo un periodo di transizione di cinque anni, fatto salvo il diritto dello Stato membro di applicare prima tale nuovo limite. Gli Stati membri possono chiedere una nuova approvazione da parte della Commissione relativa all'aumento rispetto al limite fissato nell'atto delegato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, o al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare la presente direttiva, aggiornando i carburanti per il trasporto e il loro contenuto energetico di cui all'allegato III sulla base del progresso tecnico e scientifico.

5. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, primo comma, lettera a), la

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

quantità di energia fornita al settore del trasporto marittimo è considerata, in percentuale del consumo finale lordo di energia di tale Stato membro, non superiore al 13 %. Per Cipro e Malta, la quantità di energia consumata per il settore del trasporto marittimo è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 5 %. Il presente paragrafo si applica sino al 31 dicembre 2030.

6. Se l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione. Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta mediante un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, a condizione che l'impianto:

- a) entri in funzione dopo oppure al momento stesso dell'impianto che produce i carburanti rinnovabili di origine non biologica; e
- b) non sia collegata alla rete, ovvero sia collegata alla rete ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete.

L'energia elettrica prelevata dalla rete può essere considerata come pienamente rinnovabile a condizione che sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano dimostrati, garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano contate una sola volta e in un solo settore di utilizzo finale.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva con la definizione di una metodologia dell'Unione che stabilisca norme dettagliate che gli operatori economici devono rispettare per conformarsi ai requisiti stabiliti nel secondo e terzo comma del presente paragrafo.

Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto della metodologia dell'Unione definita conformemente al quarto comma, compreso l'impatto dell'addizionalità e della correlazione temporale e geografica sui costi di produzione, sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

serra e sul sistema energetico. Tale relazione della Commissione valuta, in particolare, l'impatto sulla disponibilità e sull'accessibilità economica dei combustibili rinnovabili di origine non biologica per i settori dell'industria e dei trasporti e sulla capacità dell'Unione di conseguire i suoi obiettivi in materia di combustibili rinnovabili di origine non biologica tenendo conto della strategia dell'Unione per l'idrogeno importato e nazionale in conformità dell'articolo 22 bis, riducendo al minimo l'aumento delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'energia elettrica e nel sistema energetico nel suo complesso. Se la relazione conclude che i requisiti non sono sufficienti a garantire una disponibilità e un'accessibilità economica sufficienti di combustibili rinnovabili di origine non biologica per i settori dell'industria e dei trasporti e non contribuiscono in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'integrazione del sistema energetico e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per i combustibili rinnovabili di origine non biologica fissati per il 2030, la Commissione riesamina la metodologia dell'Unione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 35 al fine di modificare tale metodologia, apportando i necessari adeguamenti ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo al fine di agevolare la crescita dell'industria dell'idrogeno.

---

(91) Articolo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 17, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 28** *Altre disposizioni relative all'energia rinnovabile nel settore dei trasporti*

1. Nella prospettiva di ridurre al minimo il rischio che singole forniture siano conteggiate più di una volta nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione rafforzano la cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi ultimi e i sistemi volontari e i verificatori istituiti ai sensi dell'articolo 30, prevedendo laddove appropriato lo scambio di dati. Se



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

l'autorità competente di uno Stato membro sospetta o individua una frode, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri.

[2. La Commissione assicura che sia istituita una banca dati dell'Unione che consenta di tracciare i carburanti liquidi e gassosi per il trasporto che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), oppure presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati di inserire in tale banca dati le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità di tali biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al fornitore di carburante che immette il carburante sul mercato. Uno Stato membro può creare una banca dati nazionale collegata alla banca dati dell'Unione che garantisca che le informazioni ivi inserite siano istantaneamente trasferite tra le banche dati.

I fornitori di carburante inseriscono nella pertinente banca dati le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo e quarto comma. <sup>(92)</sup> ]

[3. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri adottano misure volte a garantire la disponibilità di carburanti da fonti rinnovabili per il settore dei trasporti, anche in relazione ai punti di ricarica ad alta potenza accessibili al pubblico e alle altre infrastrutture di rifornimento, come previsto nei rispettivi quadri strategici nazionali ai sensi della *direttiva 2014/94/UE*. <sup>(92)</sup> ]

[4. Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Essi adottano misure per assicurare che gli operatori economici inseriscano informazioni corrette nella pertinente banca dati. La Commissione stabilisce che i sistemi soggetti a una decisione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della presente direttiva verifichino la conformità a tale requisito al momento del controllo della conformità ai criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. La Commissione pubblica ogni due anni informazioni aggregate provenienti dalla banca dati dell'Unione conformemente all'allegato VIII del *regolamento (UE) 2018/1999*. <sup>(92)</sup> ]

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

5. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti e biogas per i trasporti derivanti dalla biomassa trattata i con combustibili fossili in un processo comune. <sup>(93)</sup>

6. Entro il 25 giugno 2019 e successivamente ogni due anni, la Commissione riesamina l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime conformemente ai principi di cui al terzo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per modificare l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX, aggiungendo, ma non rimuovendo, materie prime. Le materie prime che possono essere trattate solo con tecnologie avanzate sono aggiunte all'allegato IX, parte A. Le materie prime che possono essere trattate per ottenere biocarburanti, o biogas per il trasporto, con tecnologie mature sono aggiunte all'allegato IX, parte B.

Tali atti delegati si basano su un'analisi del potenziale delle materie prime nella produzione di biocarburanti, o biogas per il trasporto, tenendo in considerazione:

- a) i principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabiliti nella *direttiva 2008/98/CE*;
- b) i criteri di sostenibilità dell'Unione stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7;
- c) l'esigenza di evitare significativi effetti distortivi sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui;
- d) il potenziale per il conseguimento di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili sulla base di una valutazione del ciclo di vita delle emissioni;
- e) l'esigenza di evitare ripercussioni negative sull'ambiente e sulla biodiversità;
- f) l'esigenza di evitare che si crei un'ulteriore domanda di terreni.

7. Entro il 31 dicembre 2025, nel contesto della valutazione biennale dei progressi compiuti in applicazione del *regolamento (UE) 2018/1999*, la Commissione valuta se l'obbligo relativo ai biocarburanti avanzati e ai biogas prodotti a partire da materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della presente direttiva stabilito all'articolo 25, paragrafo 1,

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

primo comma, lettera b), della presente direttiva stimoli effettivamente l'innovazione e garantisca la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. La Commissione analizza, in tale valutazione, se l'applicazione del presente articolo eviti efficacemente il doppio conteggio dell'energia rinnovabile.

La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare l'obbligo relativo ai biocarburanti avanzati e ai biogas prodotti a partire da materie prime elencate all'allegato IX, parte A, stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b). <sup>(94)</sup>

---

(92) Paragrafo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 18, lettera a)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(93) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 18, lettera b)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(94) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 18, lettera c)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 29** *Criteria di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa* <sup>(113)</sup>

1. L'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma solo se rispetta i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10:

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

a) per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1; <sup>(98)</sup>

b) per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili incluso l'obbligo di cui all'articolo 25;

c) per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario.

Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 10 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente paragrafo. In caso di utilizzo di rifiuti non differenziati, gli Stati membri possono obbligare gli operatori ad applicare sistemi di cernita di rifiuti non differenziati allo scopo di rimuovere i materiali fossili. Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. <sup>(99)</sup>

L'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani non sono soggetti ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 10.

I combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10, se utilizzati:

a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 7,5 MW;

b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW;

c) nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano:

i) oltre 200 m<sup>3</sup> di metano equivalente/h misurata in condizioni standard di temperatura e pressione, ossia 0 °C e pressione atmosferica di 1 bar;

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

ii) se il biogas è composto da una miscela di metano e di altro gas non combustibile, per la portata di metano, la soglia di cui al punto i) ricalcolata in proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella miscela; <sup>(100)</sup>

Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con una potenza termica nominale totale o una portata di biometano inferiori. <sup>(101)</sup>

I criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e 10 si applicano indipendentemente dall'origine geografica della biomassa.

2. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti non da terreni forestali bensì agricoli sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), solo se gli operatori o le autorità nazionali dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo. Le informazioni relative alle modalità di monitoraggio e di gestione dell'impatto sono comunicate conformemente all'articolo 30, paragrafo 3.

3. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo; e foreste antiche quali definite nel paese in cui è situata la foresta;

b) foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura;

c) aree designate:

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

i) ai sensi di legge o dall'autorità competente per finalità di protezione della natura, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura; o

ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 4, primo comma, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura;

d) terreni erbosi naturali a elevata biodiversità aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:

i) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; o

ii) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi a elevata biodiversità; o

e) brughiera.

Se le condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a), punti vi) e vii), non sono soddisfatte, il primo comma del presente paragrafo, ad eccezione della lettera c), si applica anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale. La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente i criteri secondo i quali i terreni erbosi rientrano nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera d), del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. <sup>(102)</sup>

4. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;

c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che, quando è applicata la metodologia di cui all'allegato V, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

Il presente paragrafo non si applica se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status detenuto nel gennaio 2008.

Se le condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a), punti vi) e vii), non sono soddisfatte, il primo comma del presente paragrafo, ad eccezione delle lettere b) e c), e il secondo comma del presente paragrafo si applica anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale. <sup>(103)</sup>

5. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non sia dimostrato che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. Se le condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a), punti vi) e vii), non sono soddisfatte, il presente paragrafo si applica anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale. <sup>(104)</sup>

6. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), soddisfano i seguenti criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile:

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

a) il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o subnazionali applicabili nell'ambito della raccolta, così come sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono:

i) la legalità delle operazioni di raccolta;

ii) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;

iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide, i terreni erbosi, le brughiere e le torbiere, allo scopo di preservare la biodiversità e prevenire la distruzione degli habitat; <sup>(105)</sup>

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità secondo principi di gestione sostenibile delle foreste con l'obiettivo di ridurre al minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie e antiche quali definite nel paese in cui è situata la foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; che la raccolta sia effettuata in conformità delle soglie massime per i grandi tagli a raso quali definiti nel paese in cui è situata la foresta e a soglie di conservazione adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e che la raccolta sia effettuata in conformità dell'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino qualsiasi eventuale impatto negativo sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat; <sup>(105)</sup>

v) che la raccolta mantenga o migliori la capacità produttiva a lungo termine delle foreste;

vi) che le foreste in cui è raccolta la biomassa forestale non provengano da terreni che presentano gli status di cui rispettivamente al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e), al paragrafo 4, lettera a), e al paragrafo 5, alle stesse condizioni di determinazione dello status dei terreni di cui ai suddetti paragrafi; e <sup>(106)</sup>

vii) che gli impianti che producono biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa forestale rilascino una dichiarazione di affidabilità, corroborata da processi interni a livello dell'impresa, ai fini degli audit effettuati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, comprovante che la biomassa forestale non proviene dai terreni di cui al punto vi) del presente comma. <sup>(106)</sup>

b) se non vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) del presente paragrafo, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale sono considerati ai



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire:

i) la legalità delle operazioni di raccolta;  
ii) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;  
iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide, i terreni erbosi, le brughiere e le torbiere, allo scopo di preservare la biodiversità e prevenire la distruzione degli habitat, a meno che non sia dimostrato che la raccolta di tali materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura; <sup>(107)</sup>

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità secondo principi di gestione sostenibile delle foreste con l'obiettivo di ridurre al minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie e antiche quali definite nel paese in cui è situata la foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; che la raccolta sia effettuata in conformità delle soglie massime per i grandi tagli a raso quali definiti nel paese in cui è situata la foresta e a soglie di conservazione adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e che la raccolta sia effettuata in conformità dell'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino qualsiasi eventuale impatto negativo sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat; e <sup>(107)</sup>

v) la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste.

7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), rispondono ai seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry - LULUCF):

a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale è parte dell'accordo di Parigi e:

i) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution - NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Framework Convention on Climate Change – UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; o

ii) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, e fornisce le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti; <sup>(97)</sup>

b) se vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) del presente paragrafo, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale sono considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine.

7 bis. La produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a partire da biomassa forestale nazionale è coerente con gli impegni e gli obiettivi degli Stati membri di cui all'*articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(96)</sup> e con le politiche e le misure descritte dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli *articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999*. <sup>(108)</sup>

7 ter. Nell'ambito del piano nazionale integrato aggiornato definitivo per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024 a norma dell'*articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999*, gli Stati membri includono tutto ciò che segue:

a) una valutazione dell'approvvigionamento interno di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo dal 2021 al 2030 conformemente ai criteri di cui al presente articolo;

b) una valutazione della compatibilità del previsto uso della biomassa forestale per la produzione di energia con gli obiettivi e i bilanci degli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030 di cui all'*articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841*; e

c) una descrizione delle misure e delle politiche nazionali che garantiscono la compatibilità con tali obiettivi e bilanci.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure e le politiche di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo nell'ambito delle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'*articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999*. <sup>(108)</sup>

8. Entro il 31 gennaio 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri stabiliti ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

9. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta se i criteri di cui ai paragrafi 6 e 7 riducono effettivamente al minimo il rischio dell'uso di biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile e affrontano i criteri LULUCF, sulla base dei dati disponibili.

La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa volta a modificare i criteri di cui ai paragrafi 6 e 7 per il periodo successivo al 2030.

10. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno:

a) al 50 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;

b) al 60 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020;

c) al 65 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dal 1° gennaio 2021;

d) per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in funzione dopo il 20 novembre 2023, almeno all'80 %; <sup>(109)</sup>

e) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1° gennaio 2021 e il 20 novembre 2023, al 70 % fino al 31 dicembre 2029 e all'80 % a decorrere dal 1° gennaio 2030; <sup>(110)</sup>

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

f) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi da biomassa usati negli impianti con una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1° gennaio 2021 e il 20 novembre 2023, al 70 % prima che gli impianti siano stati operativi per 15 anni e almeno all'80 % dopo che gli impianti siano stati operativi per 15 anni; <sup>(110)</sup>

g) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 10 MW entrati in funzione prima del 1° gennaio 2021, almeno all'80 % dopo che gli impianti siano stati operativi per 15 anni, non prima del 1° gennaio 2026 e non oltre il 31 dicembre 2029; <sup>(110)</sup>

h) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi da biomassa usati in impianti con una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 10 MW entrati in funzione prima del 1° gennaio 2021, almeno all'80 % dopo che gli impianti siano stati operativi per 15 anni e non prima del 1° gennaio 2026. <sup>(110)</sup>

Un impianto è considerato in funzione quando sono state avviate la produzione fisica dei biocarburanti, dei biogas consumati nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica da combustibili da biomassa.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di biogas consumati nel settore del trasporto, di bioliquidi e di combustibili da biomassa in impianti per la produzione di energia elettrica e per la generazione di calore e di freddo è calcolata in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1.

11. L'energia elettrica da combustibili da biomassa è considerata ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), soltanto se soddisfa uno o più dei requisiti seguenti:

a) è prodotta in impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;

b) per impianti con una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW, è prodotta applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento, o per impianti per la produzione di sola energia elettrica conformi ai livelli netti di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) così come definiti nella *decisione di esecuzione (UE) 2017/1442* della Commissione <sup>(95)</sup>;

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

- c) per impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW, è prodotta applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento o per impianti per la produzione di sola energia elettrica che raggiungono un'efficienza energetica netta almeno pari al 36 %;
- d) è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio del CO<sub>2</sub> da biomassa

Ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, gli impianti per la produzione di sola energia elettrica sono presi in considerazione solo se dalla valutazione effettuata ai sensi dell'*articolo 14 della direttiva 2012/27/UE* emerge che non utilizzano combustibili fossili quale combustibile principale e non vi è un potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento.

Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), il presente paragrafo si applica solo agli impianti che risultano in funzione o sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021. Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il presente paragrafo non pregiudica il sostegno pubblico erogato nel quadro di regimi di sostegno ai sensi dell'articolo 4 approvati entro il 25 dicembre 2021.

Gli Stati membri possono applicare agli impianti con potenza termica nominale totale inferiore requisiti più elevati in materia di efficienza energetica rispetto a quelli cui si fa riferimento al primo comma.

Il primo comma non si applica all'energia elettrica prodotta da impianti che sono oggetto di una specifica notifica da parte di uno Stato membro alla Commissione, debitamente motivata, basata sull'esistenza di rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Al momento della valutazione della notifica, la Commissione adotta una decisione, tenendo conto degli elementi ivi contenuti.

12. Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e fatti salvi gli articoli 25 e 26, gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti conformemente al presente articolo. Il presente paragrafo non pregiudica il sostegno pubblico erogato a titolo di regimi di sostegno approvati prima del 24 dicembre 2018.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

13. Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c), per un periodo limitato di tempo gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo adottando criteri diversi per:

a) impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'*articolo 349 TFUE* nella misura in cui tali impianti producono energia elettrica o calore o freddo a partire da combustibili da biomassa e bioliquidi o producono biocarburanti; e <sup>(111)</sup>

b) combustibili da biomassa e bioliquidi utilizzati negli impianti di cui alla lettera a) del presente comma e biocarburanti prodotti in tali impianti, indipendentemente dal luogo di origine di tale biomassa, a condizione che tali criteri siano obiettivamente giustificati dal fatto che il loro scopo sia di garantire, per tale regione ultraperiferica, l'accesso a un'energia sicura e un'agevole introduzione progressiva dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo e pertanto incentivino la transizione dai combustibili fossili ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa sostenibili. <sup>(111)</sup>

I diversi criteri di cui al presente paragrafo sono oggetto di specifica notifica alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.

14. Ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di sostenibilità per i combustibili da biomassa.

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta l'impatto di tali criteri aggiuntivi sul mercato interno, presentando, se necessario, una proposta per garantirne l'armonizzazione.

15. Entro il 31 dicembre 2030 l'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa può anche essere presa in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, se:

a) il sostegno è stato concesso prima del 20 novembre 2023 in conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 nella sua versione in vigore il 29 settembre 2020; e

b) il sostegno è stato concesso sotto forma di sostegno a lungo termine per il quale è stato stabilito un importo fisso all'inizio del

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

periodo di sostegno e a condizione che sia in vigore un meccanismo di correzione per garantire l'assenza di sovracompensazione. <sup>(112)</sup>

---

(95) *Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU L 212 del 17.8.2017, pag. 1).*

(96) *Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).*

(97) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 settembre 2020, n. 311, serie L.

(98) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera a), numero i), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(99) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera a), numero ii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(100) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera a), numero iii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(101) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera a), numero iii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

(102) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera b), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(103) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera c), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(104) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera d), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(105) Punto così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera e), numero i), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(106) Punto aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera e), numero ii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(107) Punto così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera e), numero iii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(108) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera f), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(109) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera g), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(110) Lettera aggiunta dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera g), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(111) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera h), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(112) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 19, lettera i), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

(113) Per gli orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui al presente articolo, vedi il *Regolamento 13 dicembre 2022, n. 2022/2448/UE.*

---

**Articolo 29 bis** *Criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato* <sup>(113)</sup>

1. L'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica è conteggiata ai fini della quota di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili è pari almeno al 70 %.

2. L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato. La metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per la CO<sub>2</sub> da fonti fossili la cui cattura ha già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge. La metodologia riguarda le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita e tiene conto delle emissioni indirette derivanti dalla diversione di materiali rigidi come i rifiuti utilizzati per la produzione di carburanti derivanti da carbonio riciclato.

---

(113) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 20, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 30** *Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra*

1. Laddove i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato debbano essere contabilizzati ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 3 paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare attraverso audit obbligatori indipendenti e trasparenti, conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8 del presente articolo, che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, per i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che: <sup>(115)</sup>

a) consenta che partite di materie prime o combustibili da biomassa con caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diverse siano mescolate ad esempio in un container, un

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

impianto logistico o di trattamento, una infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;

b) consenta che partite di materie prime aventi un diverso contenuto energetico siano mescolate a fini di ulteriore trattamento, a condizione che il volume delle partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico;

c) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e

d) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela così come che tale equilibrio sia raggiunto in un adeguato arco temporale.

Il sistema di equilibrio di massa garantisce che ciascuna partita sia conteggiata solo una volta, ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), b) o c), e include informazioni in merito all'eventuale sostegno erogato per la produzione di tale partita e, ove sia stato erogato, sul tipo di regime di sostegno.

2. Se una partita è trasformata, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al prodotto finale conformemente alle regole seguenti:

a) dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica, o carburanti derivanti da carbonio riciclato, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e la massa delle materie prime che entrano nel processo;

b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottengono più prodotti destinati alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica, o carburanti derivanti da carbonio riciclato, per ciascun prodotto è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa. <sup>(116)</sup>

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

3. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare tali informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Al fine di rispettare l'articolo 29, paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 29, paragrafo 5, l'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 29, paragrafo 7, lettera a), si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. Il controllo valuta anche la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati. <sup>(117)</sup>

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano stati prodotti o importati nell'Unione. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei consumatori in forma aggiornata, facilmente accessibile e di agevole consultazione sui siti web degli operatori, dei fornitori e delle autorità competenti e aggiornate su base annuale. <sup>(117)</sup>

Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione, che le pubblica in forma sintetica sulla piattaforma per le comunicazioni elettroniche di cui all'*articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999*, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

4. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato forniscano dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, dimostrino la conformità all'articolo 27, paragrafo 6, e all'articolo 31

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

bis, paragrafo 5, o dimostrino che le partite di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7. Quando dimostrano che i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, sono soddisfatti, i gestori possono fornire direttamente le prove richieste a livello di zona di approvvigionamento. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura. <sup>(118)</sup>

La Commissione può decidere che detti sistemi contengano accurate informazioni sulle misurazioni effettuate per la protezione del terreno, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, così come per la certificazione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

5. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni.

La Commissione dispone che ciascun sistema volontario in merito al quale è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 le presenti ogni anno entro il 30 aprile una relazione che contempli ciascuno dei punti indicati nell'*allegato XI del regolamento (UE) 2018/1999*. Le relazioni coprono l'anno civile precedente. L'obbligo di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi. <sup>(114)</sup>

La Commissione pubblica le relazioni dei sistemi volontari, in forma aggregata o nella loro integralità se opportuno, sulla piattaforma per le comunicazioni elettroniche di cui all'*articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999*.

6. Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, conformemente alla metodologia

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

sviluppata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, sia verificato lungo l'intera catena di custodia che coinvolge le autorità competenti. Tali sistemi possono essere utilizzati anche per verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati dell'Unione, per dimostrare la conformità all'articolo 27, paragrafo 6, e per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Uno Stato membro può notificare tale sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se tale sistema nazionale notificato rispetti le condizioni di cui alla presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Ove la Commissione decida che il sistema nazionale rispetti le condizioni stabilite alla presente direttiva, altri sistemi riconosciuti dalla Commissione conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema nazionale di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri per cui è stato riconosciuto dalla Commissione.

Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e 20 MW, gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10. Per i medesimi impianti, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo stabiliscono le condizioni uniformi per i sistemi facoltativi di verifica semplificati al fine di garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10. <sup>(119)</sup>

7. La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo soltanto se il sistema rispetta adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e se fornisce garanzie adeguate che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. I sistemi

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

per la misurazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra rispettano anche i requisiti metodologici di cui all'allegato V o VI. Nel caso di aree con un elevato valore di biodiversità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera c), punto ii), i relativi elenchi rispettano criteri adeguati di obiettività e coerenza con norme internazionalmente riconosciute e prevedono idonee procedure di ricorso.

I sistemi volontari di cui al paragrafo 4 pubblicano almeno una volta all'anno un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza.

8. Per garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso o elevato rischio di cambiamento diretto e indiretto alla destinazione d'uso dei terreni, sia verificato in modo efficiente e armonizzato e in particolare per prevenire le frodi, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino dettagliate disposizioni attuative, comprese norme adeguate di controllo affidabile, trasparente e indipendente e impone a tutti i sistemi volontari di applicarle. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

In tali atti di esecuzione, la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di rendere minimo l'onere amministrativo. Tali atti di esecuzione fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari ai sensi del paragrafo 4, qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti. Se uno Stato membro esprime la preoccupazione che un sistema volontario non funzioni conformemente agli standard di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente che costituiscono la base per le decisioni ai sensi del paragrafo 4, la Commissione esamina la questione e adotta le misure opportune.

9. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6, gli Stati membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove di conformità agli elementi

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

che rientrano nel sistema per cui il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione. <sup>(120)</sup>

Le autorità competenti degli Stati membri controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che stanno effettuando una verifica indipendente nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare il funzionamento, compresa la data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo il sistema volontario.

10. Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, in relazione a una fonte di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se lo Stato membro interessato possa:

a) tenere conto dei combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato provenienti da tale fonte ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c); o

b) in deroga al paragrafo 9, impone ai fornitori di combustibili rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato di presentare ulteriori prove della conformità a tali criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a tali soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

L'atto di esecuzione di cui al secondo comma del presente paragrafo è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. <sup>(121)</sup>

---

(114) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 settembre 2020, n. 311, serie L.



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

(115) Frase introduttiva così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera a), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(116) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera b), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(117) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera c), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(118) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera d), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(119) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera e), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(120) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera f), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(121) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera g), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

**Articolo 31** *Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa*

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

1. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, è calcolata in uno dei modi seguenti:

a) se l'allegato V, parte A o B, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, e l'allegato VI, parte A per i combustibili da biomassa, fissano un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione e se il valore  $e_i$  per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l'allegato V, parte C, punto 7, e per i combustibili da biomassa calcolato secondo l'allegato VI, parte B, punto 7, è uguale o inferiore a zero, si utilizza detto valore standard;

b) si utilizza il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, e nell'allegato VI, parte B per i combustibili da biomassa;

c) si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'allegato V, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato V, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, sono utilizzati per tutti gli altri fattori;

d) si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'allegato VI, parte B, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato VI, parte C, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato VI, parte B, sono utilizzati per tutti gli altri fattori.

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(122)</sup>. Tali relazioni sono corredate della descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e il rendimento atteso delle materie prime.

3. Nel caso dei territori esterni all'Unione, relazioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 2 ed elaborate dagli organi competenti possono essere presentate alla Commissione. <sup>(124)</sup>

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

4. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo contengano dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biomasse agricole prodotte nelle zone comprese nelle citate relazioni per gli scopi previsti dall'articolo 29, paragrafo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Sulla scorta di tali decisioni, i dati possono essere utilizzati al posto dei valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato V, parte D o E, per i biocarburanti e i bioliquidi, e al posto dei valori di cui all'allegato VI, parte C per i combustibili da biomassa. <sup>(123)</sup> <sup>(124)</sup>

5. La Commissione riesamina regolarmente gli allegati V e VI al fine di inserirvi o di rivedere, se la situazione lo giustifica, i valori per filiere di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Tali revisioni tengono in considerazione anche la modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, e nell'allegato VI, parte B.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare, ove opportuno, gli allegati V e VI mediante l'integrazione o la revisione dei valori standard o mediante modifica della metodologia.

Qualora siano apportate modifiche o aggiunte all'elenco dei valori standard di cui agli allegati V o VI:

a) laddove il contributo di un fattore alle emissioni complessive sia limitato, la variazione sia ridotta o il costo o la difficoltà di accertare i valori reali siano elevati, i valori standard sono i valori tipici dei processi di produzione normali;

b) in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere conservativi rispetto ai processi di produzione normali.

6. Laddove sia necessario ad assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato V, parte C, e dell'allegato VI, parte B, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche che includano le definizioni particolareggiate, i fattori di conversione, il calcolo delle emissioni annue derivanti dalla coltivazione o della riduzione delle emissioni dovute alle modifiche delle scorte di carbonio presenti sul suolo o nel sottosuolo di terreni già coltivati, il calcolo della

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

riduzione delle emissioni dovuta alla cattura, alla sostituzione e allo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

---

(122) *Regolamento (CE) n. 1059/2003* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(123) Per la relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione della soia in Argentina, di cui al presente paragrafo, vedi la *Decisione 26 settembre 2022, n. 2022/1655/UE*.

(124) Sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Australia, vedi la *Decisione 11 settembre 2023, n. 2023/1760/UE*.

---

**Articolo 31 bis** *Banca dati dell'Unione* <sup>(125)</sup>

1. Entro il 21 novembre 2024, la Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato («banca dati dell'Unione»).

2. Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati dell'Unione dati accurati sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento della loro immissione sul mercato dell'Unione. Al fine dell'inserimento dei dati nella banca dati dell'Unione, il sistema interconnesso del gas è considerato un unico sistema di equilibrio di massa. I dati relative all'immissione e al prelievo di combustibili gassosi rinnovabili sono fornite nella banca dati dell'Unione. Nella banca dati dell'Unione sono inseriti anche dati

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno. Tali dati possono essere inseriti nella banca dati dell'Unione tramite le banche dati nazionali. Se opportuno ai fini del miglioramento della tracciabilità dei dati lungo l'intera catena di approvvigionamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva estendendo ulteriormente l'ambito delle informazioni da includere nella banca dati dell'Unione ai dati pertinenti provenienti dal punto di produzione o raccolta delle materie prime utilizzate per la produzione di combustibile. Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione i dati necessari per verificare la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma.

In deroga al primo, secondo e terzo comma, per i combustibili gassosi immessi nell'infrastruttura dell'Unione interconnessa per i gas, gli operatori economici, nel caso in cui lo Stato membro decida di integrare il sistema di equilibrio di massa tramite un sistema di garanzie di origine, inseriscono nella banca dati dell'Unione i dati sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità e altri dati pertinenti, come le emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fino al punto di immissione nell'infrastruttura interconnessa del gas.

3. Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.

4. Se sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano trasferite nella banca dati dell'Unione nel momento in cui una partita di gas rinnovabile sia registrata nella banca dati dell'Unione e siano annullate dopo che la partita di gas rinnovabile sia ritirata dall'infrastruttura interconnessa del gas dell'Unione. Tali garanzie di origine, una volta trasferite, non sono negoziabili al di fuori della banca dati dell'Unione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro quadro giuridico nazionale l'accuratezza e la completezza dei dati inseriti dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio utilizzando organismi di certificazione nel quadro di sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6 e che possono essere completati da un sistema di garanzie di

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

origine.

Tali sistemi volontari o nazionali possono utilizzare sistemi di dati di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.

Ogni Stato membro può utilizzare una banca dati nazionale già esistente allineata e collegata alla banca dati dell'Unione tramite un'interfaccia, o istituire una banca dati nazionale che può essere utilizzata dagli operatori economici come strumento per raccogliere e dichiarare dati e per inserire e trasferire tali dati nella banca dati dell'Unione, a condizione che:

a) la banca dati nazionale sia conforme alla banca dati dell'Unione, anche in termini di tempestività della trasmissione dei dati, tipologia di insiemi di dati trasferiti e protocolli per la qualità dei dati e la verifica dei dati;

b) Gli Stati membri provvedono affinché i dati inseriti nella banca dati nazionale siano trasferiti istantaneamente nella banca dati dell'Unione.

Gli Stati membri possono istituire banche dati nazionali conformemente al diritto o alle prassi nazionali, ad esempio per tenere conto di requisiti nazionali più rigorosi, per quanto concerne i criteri di sostenibilità. Tali banche dati nazionali non ostacolano la tracciabilità complessiva delle partite sostenibili di materie prime o combustibili da inserire nella banca dati dell'Unione conformemente alla presente direttiva. La verifica della qualità dei dati inseriti nella banca dati dell'Unione tramite le banche dati nazionali, delle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili relative a tali dati e dell'approvazione finale delle transazioni sono eseguite esclusivamente attraverso la banca dati dell'Unione. L'accuratezza e la completezza di tali dati devono essere verificate in conformità del *regolamento di esecuzione (UE) 2022/996* <sup>(124)</sup> della Commissione. Esse possono essere verificate dagli organismi di certificazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di dettaglio della loro banca dati nazionale. A seguito di tale notifica, la Commissione valuta se la banca dati nazionale soddisfa i requisiti di cui al terzo comma. In caso contrario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di adottare le misure appropriate per garantire il rispetto di tali requisiti.

6. I dati aggregati dalla banca dati dell'Unione sono messi a disposizione del pubblico, tenendo debitamente conto della protezione

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

delle informazioni commercialmente sensibili, e sono tenuti aggiornati. La Commissione pubblica e rende accessibile relazioni annuali riguardanti i dati presenti nella banca dati dell'Unione, ivi comprese le quantità, l'origine geografica e il tipo di materie prime dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili.

---

(124) *Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996* della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per la verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei criteri di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1).

(125) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 22, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

### **Articolo 32** *Atti di esecuzione*

Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, all'articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 30, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 31, paragrafo 6, della presente direttiva tengono pienamente conto delle disposizioni relative alle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'*articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(126)</sup>.

---

(126) *Direttiva 98/70/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della *direttiva 93/12/CEE* del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).****Articolo 33** *Monitoraggio della Commissione*

1. La Commissione monitora l'origine dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa consumati nell'Unione e l'impatto della loro produzione, compreso l'impatto risultante dalla variazione della destinazione d'uso dei terreni nell'Unione e nei paesi terzi principali fornitori. Tale monitoraggio si basa sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e sulle rispettive relazioni sullo stato di avanzamento, previste dagli articoli 3, 17 e 20 del regolamento (UE) 2018/1999, su quelli dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici e su altre fonti di informazione rilevanti. La Commissione monitora anche l'evoluzione dei prezzi dei prodotti necessari per l'uso della biomassa ai fini della produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo collegato alla sicurezza alimentare.

2. La Commissione mantiene il dialogo e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di produttori e di consumatori di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa nonché con la società civile in merito all'applicazione generale delle misure della presente direttiva riguardanti i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. In tale ambito presta particolare attenzione al possibile impatto della produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sul prezzo dei prodotti alimentari.

3. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa relativa al quadro normativo per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili per il periodo successivo al 2030. <sup>(128)</sup>

Tale proposta tiene conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva, compresi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'evoluzione tecnologica nel settore dell'energia da fonti rinnovabili. Nell'elaborare la proposta legislativa di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione tiene in considerazione, a seconda dei casi:

a) il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito dall'*articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(126)</sup>;



Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

b) il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione di cui all'*articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(127)</sup>;

c) i piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2024 a norma dell'*articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999*;

d) l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e

e) gli sviluppi tecnologici nell'ambito dell'energia da fonti rinnovabili. <sup>(129)</sup>

3 bis La Commissione valuta l'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi 7 bis e 7 ter, e il loro impatto sulla garanzia della sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. <sup>(130)</sup>

4. Nel 2032 la Commissione pubblica una relazione nella quale esamina l'applicazione della presente direttiva.

---

(126) *Regolamento (CE) n. 401/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

(127) *Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021*, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il *regolamento (CE) n. 401/2009* e il *regolamento (UE) 2018/1999* («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(128) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 23, lettera a), numero i), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(129) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 23, lettera a), numero ii), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

(130) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 23, lettera b)*, della *Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

### **Articolo 34** *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'*articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999*.

2. In deroga al paragrafo 1, per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011*.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'*articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.

---

---

### **Articolo 35** *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'*articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafi 3 e 4 all'articolo 27, paragrafo 6, quarto comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 29 bis, paragrafo 3, all'articolo 31,*

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 novembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. <sup>(132)</sup>

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2021. <sup>(131)</sup>

4. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafi 3 e 4, all'articolo 27, paragrafo 6, quarto comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 29 bis, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. <sup>(133)</sup>

5. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

6. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, dell'articolo 27, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 27, paragrafo 6, quarto comma, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, dell'articolo 31, paragrafo 5, o dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. <sup>(134)</sup>

---

(131) Paragrafo così corretto da *Comunicato di Rettifica 22 febbraio 2022*.

(132) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 24, lettera a), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(133) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 24, lettera b), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

(134) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 24, lettera c), della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

## **Articolo 36** *Recepimento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 13, agli articoli da 15 a 31, all'articolo 37 e agli allegati II, III e da V a IX entro il 30 giugno 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle deroghe ai sensi del diritto dell'Unione relativo al mercato interno per l'energia elettrica.

---

---

### **Articolo 37** *Abrogazione*

La *direttiva 2009/28/CE*, modificata dalle direttive elencate nell'allegato X, parte A, è abrogata con effetto dal 1° luglio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato X, parte B, e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri al 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'*allegato I, parte A, della direttiva 2009/28/CE*.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

---

---

### **Articolo 38** *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**  
**(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

### Articolo 39 *Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  
 Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2018  
 Per il Parlamento europeo  
 Il presidente  
 A. TAJANI  
 Per il Consiglio  
 La presidente  
 J. BOGNER-STRAUSS

### Allegato I <sup>(135)</sup>

Scarica il file

(135) Allegato così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 25, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

### Allegato I bis

#### **Quote Nazionali di energia da fonti rinnovabili destinata al settore del riscaldamento e del raffrescamento sul consumo finale lordo di energia nel periodo 2020-2030 <sup>(136)</sup>**

	Integrazioni supplementari dell'articolo 23, paragrafo 1 (in punti percentuali) per il periodo 2021-2025 (*)	Integrazioni supplementari dell'articolo 23, paragrafo 1 (in punti percentuali) per il periodo 2026-2030 (**)	Quote risultanti comprese le integrazioni senza calore e freddo di scarto (in punti percentuali)
Belgio	1,0	0,7	1,8
Bulgaria	0,7	0,4	1,5

## Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

Cechia	0,8	0,5	1,6
Danimarca	1,2	1,1	1,6
Germania	1,0	0,7	1,8
Estonia	1,3	1,2	1,7
Irlanda	2,3	2,0	3,1
Grecia	1,3	1,0	2,1
Spagna	0,9	0,6	1,7
Francia	1,3	1,0	2,1
Croazia	0,8	0,5	1,6
Italia	1,1	0,8	1,9
Cipro	0,8	0,5	1,6
Lettonia	0,7	0,6	1,1
Lituania	1,7	1,6	2,1
Lussemburgo	2,3	2,0	3,1
Ungheria	0,9	0,6	1,7
Malta	0,8	0,5	1,6
Paesi Bassi	1,1	0,8	1,9
Austria	1,0	0,7	1,8
Polonia	0,8	0,5	1,6
Portogallo	0,7	0,4	1,5
Romania	0,8	0,5	1,6
Slovenia	0,8	0,5	1,6
Slovacchia	0,8	0,5	1,6
Finlandia	0,6	0,5	1,0
Svezia	0,7	0,7	0,7

(\*) Le flessibilità di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c), dove sono state prese in considerazione nel calcolo delle integrazioni e delle quote risultanti.

(\*\*) Le flessibilità di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c), dove sono state prese in considerazione nel calcolo delle integrazioni e delle quote risultanti.

(136) Allegato aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 25, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

**Allegato II** <sup>(137)</sup>

Scarica il file

(137) Allegato così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 settembre 2020, n. 311, serie L.

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

**Allegato III <sup>(138)</sup>  
Contenuto Energetico dei combustibili**

Combustibile	Contenuto energetico in peso (potere calorifico inferiore, MJ/kg)	Contenuto energetico in volume (potere calorifico inferiore, MJ/l)
<b>COMBUSTIBILI DA BIOMASSA E/O OPERAZIONI DI LAVORAZIONE DELLA BIOMASSA</b>		
Biopropano	46	24
Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, grezzo o raffinato ma chimicamente non modificato)	37	34
Biodiesel - estere metilico di acidi grassi (estere metilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)	37	33
Biodiesel - estere etilico di acidi grassi (estere etilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)	38	34
Biogas che può essere sottoposto a purificazione per ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale	50	-
Olio idrotreato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del diesel	44	34
Olio idrotreato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto della benzina	45	30
Olio idrotreato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione	44	34
Olio idrotreato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto	46	24
Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del diesel	43	36
Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto della benzina	44	32
Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione	43	33
Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto	46	23
<b>COMBUSTIBILI RINNOVABILI CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI A PARTIRE DA DIVERSE FONTI RINNOVABILI, COMPRESA LA BIOMASSA</b>		
Metanolo da fonti rinnovabili	20	16
Etanolo da fonti rinnovabili	27	21
Propanolo da fonti rinnovabili	31	25
Butanolo da fonti rinnovabili	33	27
Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati a essere usati come sostituti del diesel)	44	34
Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti della benzina)	44	33
Carburante per aviazione sintetico Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti del carburante per aviazione)	44	33
Gas di petrolio liquefatto sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati ad essere usati come sostituti del gas di petrolio liquefatto)	46	24
DME (etere dimetilico)	28	19
Idrogeno da fonti rinnovabili	120	-
ETBE (etil-ter-butil-etere ottenuto dall'etanolo)	36 (di cui il 33 % da fonti rinnovabili)	27 (di cui il 33 % da fonti rinnovabili)
MTBE (metil-ter-butil-etere ottenuto dal metanolo)	35 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)	26 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)
TAAE (ter-amil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)	38 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)	29 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)
TAME (ter-amil-metil-etere ottenuto dal metanolo)	36 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)	28 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)



**Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.****DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

ThxEE (terz-esil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)	38 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)	30 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)
ThxME (terz-esil-metil-etere ottenuto dal metanolo)	38 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)	30 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)
<b>COMBUSTIBILI NON RINNOVABILI</b>		
Benzina	43	32
Diesel	43	36
JET fuel	43	34
Idrogeno da fonti non rinnovabili	120	-

(138) Allegato così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 25, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

**Allegato IV** <sup>(139)</sup>

Scarica il file

(139) Allegato così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 25, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

**Allegato V** <sup>(140) (141)</sup>

Scarica il file

(140) Allegato così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 settembre 2020, n. 311, serie L.

(141) Allegato così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 25, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

---

## **Allegato VI** <sup>(142)</sup> <sup>(143)</sup>

Scarica il file

---

(142) Allegato così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 settembre 2020, n. 311, serie L.

(143) Allegato così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 25, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

---

## **Allegato VII** <sup>(144)</sup>

Scarica il file

---

(144) Allegato sostituito dall'*art. 1, par. 1, del Regolamento 14 dicembre 2021, n. 2022/759/UE*, a decorrere dal 7 giugno 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2022/759/UE* e poi così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 25, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE.*

---

## **Allegato VIII**

---

Direttiva UE 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Scarica il file

---

---

### **Allegato IX** <sup>(145)</sup>

Scarica il file

---

(145) Allegato così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 25, della Direttiva 18 ottobre 2023, n. 2023/2413/UE*, a decorrere dal 20 novembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, par. 1 della medesima Direttiva n. 2023/2413/UE*.

---

### **Allegato X**

Scarica il file

---

---

### **Allegato XI**

Scarica il file

---

## Costituzione della Repubblica italiana. – Art. 117

(...)

**117.** La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie <sup>(180)</sup>;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato <sup>(181)</sup>.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello

Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato <sup>(182)</sup>.

---

(180) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(181) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(182) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

## **D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.**

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

### **Capo I**

#### **Principi generali**

##### **Art. 1** *Definizioni*

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o



D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

---

## **Art. 2** *Ambito di applicazioni*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'*articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

---

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

---

---

## Capo II

### **Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

**Art. 3** *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione* <sup>(2)</sup>

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; <sup>(2)</sup>

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

---

(2) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, L. 12 aprile 2022, n. 35.

(3) Vedi, anche, la *Deliberazione 17 aprile 2019, n. 447*.

---

### **Capo III**

#### **Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni**

**Art. 4** *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo

---

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

---

---

**Art. 5** *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

---

---

## **Capo IV**

### **Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico**

**Art. 6** *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale*

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si applicano i divieti di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima *legge n. 215 del 2004*.

---

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

---

**Art. 7** *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. <sup>(4)</sup>

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

---

(4) Sull'applicabilità dell'incompatibilità di cui al presente comma vedi l'art. 13-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

---

**Art. 8** *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali* <sup>(5)</sup>

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

---

(5) Vedi, anche, l' *Atto di segnalazione 7 febbraio 2019, n. 3.*

---

## Capo V

**Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale <sup>(6)</sup>**

**Art. 9** *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali <sup>(7)</sup>*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati



D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

---

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

---

**Art. 10** *Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali* <sup>(8)</sup>

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

---

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

---

## Capo VI

### **Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico <sup>(9)</sup>**

**Art. 11** *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali <sup>(11) (10)</sup>*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

---

(9) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(10) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(11) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*.

---

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

**Art. 12** *Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali* <sup>(12)</sup>

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

---

(12) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

---

**Art. 13** *Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* <sup>(13)</sup>

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

---

(13) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

---

**Art. 14** *Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* <sup>(15)</sup> <sup>(14)</sup>

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

---

(14) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(15) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*.

---

## Capo VII

### Vigilanza e sanzioni

**Art. 15** *Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace. <sup>(16)</sup>

---

(16) Per il regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità previsto dal presente comma, vedi la *Deliberazione 18 luglio 2018, n. 657*.

---

## **Art. 16** *Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione*

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in



D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. <sup>(17)</sup>

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. <sup>(18)</sup>

---

(17) Comma così modificato dall' *art. 54-ter, comma 1, lett. a)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(18) Comma così sostituito dall' *art. 54-ter, comma 1, lett. b)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

---

**Art. 17** *Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto*

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

---

**Art. 18** *Sanzioni*

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

---

### **Art. 19** *Decadenza in caso di incompatibilità*

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai *capi V e VI* comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'*articolo 15*, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

---

## **Capo VIII**

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

## Norme finali e transitorie

### **Art. 20** *Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

---

### **Art. 21** *Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001*

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

---

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

---

---

**Art. 22** *Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità*

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
  2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della *legge 20 luglio 2004, n. 215*.
  3. Le disposizioni di cui agli *articoli 9 e 12* del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.
- 

---

**Art. 23** *Abrogazioni*

1. Il comma 9 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.**

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

**Capo I****DEFINIZIONI****Art. 1 (Definizioni)**

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

b) «Codice delle assicurazioni private»: il *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, recante Codice delle assicurazioni private;

c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell'articolo 16;

c-bis) «enti sottoposti a regime intermedio»: le società individuate ai sensi dell'articolo 19-bis; <sup>(2)</sup>

d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; <sup>(3)</sup>

e) «gruppo»: l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del *decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*;

f) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

f-bis) «principi di revisione internazionali»: i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale; <sup>(4)</sup>

g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1; <sup>(5)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

h) «relazione di revisione legale»: la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; <sup>(6)</sup>

i) «responsabile/responsabili dell'incarico»:

1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; <sup>(7)</sup>

i-bis) «responsabile/responsabili chiave della revisione»:

1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;

2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative; <sup>(8)</sup>

l) «rete»: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali; <sup>(9)</sup>

m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, vigenti in tale Stato membro; <sup>(10)</sup>

n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

della *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, vigenti in tale Stato membro; <sup>(11)</sup>

o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; <sup>(12)</sup>

p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

q) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, vigenti in tale Stato membro; <sup>(13)</sup>

r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;

s) «TUF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*; <sup>(14)</sup>

s-bis) «piccole imprese»: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1 ) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;

3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio; <sup>(15)</sup>

s-ter) «Stato membro di origine»: uno Stato membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*; <sup>(15)</sup>

s-quater) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis); <sup>(15)</sup>

s-quinquies) «Regolamento europeo»: *regolamento UE n. 537/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico <sup>(15)</sup>.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

---

(2) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(4) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(5) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(6) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(7) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(8) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(9) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. h)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(10) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. i)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(11) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. l)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(12) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. m)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(13) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. n)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(14) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. o)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(15) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. p)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

---

## Capo II

### ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

#### **Art. 2** (*Abilitazione all'esercizio della revisione legale*)

1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; <sup>(18)</sup>

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; <sup>(18)</sup>

c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3;

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo

4.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:

a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; <sup>(18)</sup>

b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. <sup>(18)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; <sup>(18)</sup>

b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro;

f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a) <sup>(16)</sup>.

5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza. <sup>(17)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(16) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 giugno 2012, n. 145*.

(18) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 20 giugno 2012, n. 145*.

---

### **Art. 3 (Tirocinio)** <sup>(19)</sup> <sup>(22)</sup>

#### 1. Il tirocinio:

a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

b) ha durata triennale;

c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti; <sup>(20)</sup>

d) comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale;

e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale.

1-bis. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

- a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
- b) la data di inizio del tirocinio;
- c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;
- d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto. <sup>(21)</sup>

---

(19) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(20) Per l'applicabilità del limite di cui alla presente lettera vedi l' *art. 27, comma 3, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 25 giugno 2012, n. 146*.

(22) Vedi, anche, le linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui al presente articolo approvate con *Determinazione 23 febbraio 2018*.

---

#### **Art. 4** (*Esame di idoneità professionale*)

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. <sup>(25)</sup>

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

- a) contabilità generale;
- b) contabilità analitica e di gestione;
- c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- d) principi contabili nazionali e internazionali;
- e) analisi finanziaria;
- f) gestione del rischio e controllo interno;
- g) principi di revisione nazionale e internazionali;
- h) disciplina della revisione legale;
- i) deontologia professionale ed indipendenza;
- l) tecnica professionale della revisione;
- m) diritto civile e commerciale;
- n) diritto societario;
- o) diritto fallimentare;
- p) diritto tributario;
- q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- r) informatica e sistemi operativi;
- s) economia politica, aziendale e finanziaria;
- t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
- u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario. <sup>(26)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;

b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;

c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. <sup>(24)</sup>

4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla *direttiva 2006/43/CE*, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame. <sup>(23)</sup>

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2. <sup>(27)</sup>

---

(23) Comma inserito dall' *art. 9, comma 14, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 gennaio 2016, n. 63*.

(25) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(26) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(27) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

---

## **Art. 5** (*Formazione continua*) <sup>(28)</sup>

1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.

2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>

3. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.

5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. <sup>(29)</sup>

6. L'attività di formazione continua può essere svolta:

a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;

b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;

b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;

c) impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;

d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualità e della pertinenza dei programmi formativi, dell'effettività della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), è revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10. L'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.

11. Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.

---

(28) Articolo così sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*. Per la decorrenza dell'obbligo di formazione continua di cui al presente articolo vedi l' *art. 27, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

(29) Sui termini di assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dal presente comma, relativi agli anni 2020 e 2021, vedi l' *art. 3, comma 7, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, per quelli relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, vedi l' *art. 3, comma 5-terdecies, alinea, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'anno 2017, la *Determinazione 7 marzo 2017, n. 37343*, per l'anno 2018, la *Determinazione 9 gennaio 2018, n. 2812*, per l'anno 2019, la *Determinazione 13 febbraio 2019, n. 23018* e, per l'anno 2020, la *Determinazione 27 gennaio 2020, n. 17461*.

---

**Art. 5-bis** (*Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità*) <sup>(31)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonché i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.
2. Le autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.

---

(31) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

---

### Capo III

### REGISTRO

#### **Art. 6** (*Iscrizione nel Registro*)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
  - a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
  - b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. <sup>(33)</sup>
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro. <sup>(32)</sup>
3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

---

(32) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 giugno 2012, n. 144*.

---

## **Art. 7** (*Contenuto informativo del Registro*) <sup>(34)</sup>

1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
- b) il numero di iscrizione;
- c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;
- d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;
- d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
- f) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;
- h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);
- i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o la ragione sociale;
- b) il numero di iscrizione;
- c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
- d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché l'eventuale sito Internet;
- e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);
- f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- g) il numero di partita I.V.A. della società;
- h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;
- l) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;
- n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).

3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.

4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.

6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

---

(34) Articolo così sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

---

**Art. 8** (*Sezione A e B del Registro*) <sup>(35)</sup>

1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalità di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto legislativo. Le società di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A».

3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all'articolo 20.

4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione.

---

(35) Articolo così sostituito dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

---

## Capo IV

### SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

#### **Art. 9** (*Deontologia e scetticismo professionale*) <sup>(36)</sup>

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. <sup>(38)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori. <sup>(37)</sup>

3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento. <sup>(37)</sup>

4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione. <sup>(37)</sup>

---

(36) Articolo così sostituito dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(37) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 20 novembre 2018, n. 245504* e la *Determinazione 23 marzo 2023, n. 127*.

---

### **Art. 9-bis** (*Riservatezza e segreto professionale*) <sup>(39)</sup>

1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale. <sup>(40)</sup>



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. <sup>(42)</sup>
3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo. <sup>(40)</sup>
4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione. <sup>(40)</sup>
5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente. <sup>(40)</sup>
6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante. <sup>(40)</sup>
7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all'autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36. <sup>(40)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della *direttiva 95/46/CE* <sup>(41)</sup> e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale. <sup>(40)</sup>

---

(39) Articolo inserito dall' *art. 11, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(40) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(41) A norma dell' *art. 94, paragrafo 2, Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE*, i riferimenti alla *direttiva 95/46/CE* si intendono effettuati al medesimo *regolamento n. 2016/679/UE*.

(42) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 20 novembre 2018, n. 245504* e la *Determinazione 23 marzo 2023, n. 127*.

---

## **Art. 10** (*Indipendenza e obiettività*) <sup>(43)</sup>

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. <sup>(44)</sup>

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa. <sup>(44)</sup>

1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale. <sup>(44)</sup>

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa. <sup>(44)</sup>

3. Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita. <sup>(44)</sup>

4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi.

5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale. <sup>(44)</sup>

6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, una società sottoposta a revisione legale viene rilevata da un'altra società, si fonde con essa o la rileva, il revisore legale o la società di revisione legale deve individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione prestati a detta società, tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni. <sup>(44)</sup>

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale. <sup>(44)</sup>

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. <sup>(45)</sup>

13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante. <sup>(44)</sup>

---

(43) Articolo così sostituito dall' *art. 12, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(44) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(45) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 23 marzo 2023, n. 127*.

---

**Art. 10-bis** (*Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza*) <sup>(46)</sup>

1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;

b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;

c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

d) nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.

---

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

---

(46) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

**Art. 10-ter** (*Organizzazione interna*) <sup>(47)</sup>

1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonché tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L'esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.

5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell'attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7, nonché per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità della propria attività di revisione legale.

9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto a revisione.



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.

---

(47) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

#### **Art. 10-quater** (*Organizzazione del lavoro*) <sup>(48)</sup>

1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta del responsabile dell'incarico ai fini della relativa designazione. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle necessarie competenze affinché egli possa espletare in modo adeguato le proprie attività.

2. Il responsabile dell'incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilità.

3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

lieve entità, nonché delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.

5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti.

6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonché, ove applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

8. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(48) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

### **Art. 10-quinquies** (*Revisione legale del bilancio consolidato*) <sup>(49)</sup>

1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all'articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo.

2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, società di revisione legale, nonché revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinché il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

4. Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

revisione legale della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

5. Se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.

6. L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell'articolo 33. Qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.

---

(49) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

### **Art. 11** (*Principi di revisione*) <sup>(50)</sup> <sup>(51)</sup>

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, *paragrafo 3*, della *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*.

2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

3. In vigore dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(50) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(51) Per l'adozione dei principi di revisione ISA Italia vedi la *Determinazione 23 dicembre 2014*.

---

**Art. 12** (*Elaborazione dei principi*) <sup>(52)</sup>

[1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali. ]

---

(52) Articolo abrogato dall' *art. 15, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

---

**Art. 13** (*Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto*) <sup>(53)</sup>

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. <sup>(54)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. <sup>(54)</sup>

2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti. <sup>(54)</sup>

3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. <sup>(54)</sup>

4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale. <sup>(55)</sup>

5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. <sup>(54)</sup>

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile. <sup>(54)</sup>

9. In caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi. <sup>(54)</sup>

---

(53) Articolo così sostituito dall' *art. 16, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(54) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(55) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 dicembre 2012, n. 261*.

---

**Art. 14** (*Relazione di revisione e giudizio sul bilancio*) <sup>(56)</sup>

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. <sup>(57)</sup>



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;

g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale. <sup>(57)</sup>

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. <sup>(57)</sup>

3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo. <sup>(57)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico. <sup>(57)</sup>

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'*articolo 154-ter del TUF*. <sup>(57)</sup>

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. <sup>(57)</sup>

---

(56) Articolo modificato dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(57) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

---

**Art. 15** (*Responsabilità*) <sup>(58)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

---

(58) Articolo così sostituito dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

---

## Capo V

### **DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E GLI ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO <sup>(59)</sup>**

#### **Art. 16** (*Enti di interesse pubblico*) <sup>(60)</sup>

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all' *articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private*;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all' *articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private*, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private*.

2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

---

(59) L'originario Capo V, comprendente gli articoli da 16 a 19, è stato così sostituito con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 16 a 19-ter, dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico».

(60) Articolo corretto da *Comunicato 14 febbraio 2013*, pubblicato nella G.U. 14 febbraio 2013, n. 38 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

## **Art. 17** (*Indipendenza*) <sup>(61)</sup>

1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo.
4. L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico e al responsabile chiave della revisione.

---

(61) Articolo così sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

**Art. 18** (*Relazione di trasparenza*) <sup>(62)</sup>

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento europeo, la Consob può richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

---

(62) Articolo così sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

**Art. 19** (*Comitato per il controllo interno e la revisione contabile*) <sup>(63)</sup>

1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;

b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;

e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

a) il collegio sindacale;

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera fbis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

---

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

---

(63) Articolo così sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

**Art. 19-bis** (*Enti sottoposti a regime intermedio*) <sup>(64)</sup>

1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:

- a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- b) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti; <sup>(65)</sup>
- f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE; <sup>(66)</sup>
- g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
- h) gli istituti di pagamento di cui alla *direttiva 2009/64/CE*;
- i) gli istituti di moneta elettronica;
- l) gli intermediari finanziari di cui all'*articolo 106 del TUB*.

2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

---



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(64) Articolo inserito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

(65) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17*.

(66) Lettera inserita dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17*.

---

**Art. 19-ter** (*Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio*) <sup>(67)</sup>

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui:

a) all'articolo 17 del presente decreto;

b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.

---

(67) Articolo inserito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

## Capo VI

### CONTROLLO DELLA QUALITA'

**Art. 20** (*Controllo della qualità*) <sup>(68)</sup>

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.
2. Il controllo di qualità sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.
4. Il controllo di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico è disciplinato dall'articolo 26 del Regolamento europeo.
5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis).
6. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-bis.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che:

a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico;

b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;

c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

8. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

10. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o società di revisione legale.

11. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.

12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

13. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

14. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

16. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

17. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.

---

(68) Articolo così sostituito dall' *art. 19, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

---

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

## Capo VII

### VIGILANZA <sup>(69)</sup>

**Art. 21** (*Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze*) <sup>(70)</sup>

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché in merito:

a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;

b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;

c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;

d) la formazione continua;

e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all'articolo 9, 10 e 11.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;

d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio. <sup>(71)</sup>

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

---

(69) L'originario Capo VII, comprendente gli articoli da 21 a 23, è stato così sostituito con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli 21, 21-bis, 22 e 23, dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(70) Articolo così sostituito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VII.

(71) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 settembre 2012*, il *D.M. 20 settembre 2013*, il *D.M. 25 settembre 2014*, il *D.M. 2 ottobre 2015*, il *D.M. 5 dicembre 2016*, il *D.M. 9 dicembre 2020* e il *D.M. 29 dicembre 2023*.

---

**Art. 21-bis** (*Svolgimento dei controlli della qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze*) <sup>(72)</sup>

1. Nell'ambito dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;

b) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;

c) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al comma 1, il Ministero

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

dell'economia e delle finanze può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità, a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7.

3. Gli enti di cui al comma 2, selezionati con le procedure previste dalla legge, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) i titolari, i soci o gli associati degli enti medesimi e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, né relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale o con una società di revisione legale;

b) almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori legali iscritti nel Registro;

c) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di un'esperienza continuativa almeno quinquennale nello svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di qualità sui revisori legali e società di revisione legale iscritti nel Registro.

4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti assegnati, possano compromettere l'indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.

5. La convenzione di cui al comma 2, stipulata dal Ministero dell'economia e finanze, specifica:

a) le modalità e i termini per la comunicazione, da parte del Ministero, dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a controllo, indicando la tempistica entro la quale i relativi controlli devono essere completati;



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

- b) i criteri per la programmazione dei controlli della qualità;
- c) i criteri e le metodologie per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per l'individuazione degli eventuali interventi correttivi da raccomandare e per la determinazione della relativa tempistica di realizzazione e le modalità di redazione della relazione di cui all'articolo 20, comma 16;
- d) i criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei soggetti incaricati dei controlli;
- e) i criteri per l'assegnazione dei singoli incarichi di controllo qualità ai soggetti incaricati dei controlli;
- f) i criteri per la verifica del corretto adempimento, da parte del soggetto sottoposto al controllo, delle eventuali raccomandazioni ricevute ai sensi dell'articolo 20, comma 16;
- g) le modalità di comunicazione al Ministero dell'economia e finanze, degli esiti dei controlli svolti nonché dell'eventuale mancato, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 17, da parte dei soggetti sottoposti a controllo.

6. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire, con apposito provvedimento, gli incarichi di controllo della qualità, previa verifica dei requisiti di indipendenza e l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualità determinati in base alla complessità degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.

8. I soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6 svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei controlli.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei soggetti di

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

cui ai commi 2 e 6, può indirizzare loro raccomandazioni e può in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3, avocando i compiti delegati.

10. Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualità ai sensi del comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì:

a) partecipare, con proprio personale, ai controlli svolti dai soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente

b) avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva nello svolgimento degli stessi utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 6;

c) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero;

d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati;

e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai titolari, soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti medesimi, dai soggetti da questi incaricati dei controlli, e dai soggetti sottoposti ai controlli, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, nonché procedere, nei confronti dei medesimi soggetti, ad audizione personale.

11. Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze può esercitare nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli i poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e).

12. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono finanziati dai contributi degli iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

(72) Articolo inserito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VII.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

---

**Art. 22** (*Competenze e poteri della Consob*) <sup>(73)</sup>

1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di:

a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;

e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.

4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.

5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, *tredicesimo comma*, del *decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 giugno 1974, n. 216*, e pubblicati sul proprio sito internet.

6. La Consob può disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.

---

(73) Articolo così sostituito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VII; vedi le ulteriori disposizioni di cui all' *art. 27, comma 10 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

### **Art. 23** (*Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio*) <sup>(74)</sup>

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

1-bis. Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.

---

(74) Articolo così sostituito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VII.

---

## Capo VIII

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI** <sup>(75)</sup>

**Art. 24** (*Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze*) <sup>(76)</sup>

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;

f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;

g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;

b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;

b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

---

(75) L'originario Capo VIII, comprendente gli articoli da 24 a 32, è stato così sostituito con l'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(76) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

### **Art. 24-bis** (*Sospensione cautelare*) <sup>(77)</sup>

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

2. La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne,

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

3. Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il fatto contestato non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.

---

(77) Articolo inserito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

**Art. 24-ter** (*Sospensione per morosità*) <sup>(78)</sup>

1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

---

(78) Articolo inserito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

**Art. 25** (*Procedura sanzionatoria*) <sup>(79)</sup>

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
- c) la solidità finanziaria della persona responsabile;
- d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;
- e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;
- f) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile <sup>(80)</sup>.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. <sup>(81)</sup>

3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall'evento che può dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.

3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.

---

(79) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(80) NDR: Il testo della presente lettera corrisponde a quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(81) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2021, n. 135*.

---

**Art. 26** (*Provvedimenti della Consob*) <sup>(82)</sup>

1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità;

e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o

b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

1-quinquies. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo.

1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo può comminare al revisore legale o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater.

1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo.

1-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, può applicare alla società di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensività o pericolosità si applicano i commi 1-ter e 1-quater.

2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).

3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.

4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'*articolo 195 del TUF*.

4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli *articoli 194-bis e 195-bis del TUF*.

---

(82) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 11 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

---

### **Art. 26-bis** (*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*) <sup>(83)</sup>

1. Le società di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'*articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e non può essere rivelata per tutte le fasi della

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

procedura, salvo suo consenso o specifica richiesta dell'autorità giudiziaria;

b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;

c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione;

d) il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa. Si applica l'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.

---

(83) Articolo inserito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

**Art. 26-ter** (*Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob*) <sup>(84)</sup>

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all'articolo 26-bis, comma 2.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

3. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.

---

(84) Articolo inserito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

**Art. 27** (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*) <sup>(85)</sup>

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

---

(85) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

### **Art. 28** (*Corruzione dei revisori*) <sup>(86)</sup>

1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle società da questi controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

3. Si procede d'ufficio.

---

(86) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

**Art. 29** (*Impedito controllo*) <sup>(87)</sup>

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. <sup>(88)</sup>
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.
3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Si procede d'ufficio.

---

(87) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

(88) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8* non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 10.000 a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 5, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016*. In virtù di quanto previsto dall' *art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016*, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

---

**Art. 30** (*Compensi illegali*) <sup>(89)</sup>

1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale,

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

2. La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

---

(89) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

**Art. 31** (*Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione*) <sup>(90)</sup>

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

---

(90) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

**Art. 32** (*Disposizioni comuni*) <sup>(91)</sup>

1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell'economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

3. Deve essere altresì comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale.

---

(91) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

---

## Capo IX

### ASPETTI INTERNAZIONALI

#### **Art. 33** (*Cooperazione internazionale*)

1. La Consob è l'autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall' *articolo 4 del TUIF*.

2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale. Lo

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'*articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.* <sup>(92)</sup>

3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorità competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

4. Qualora un'autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorità competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob dà comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(92) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 103*.

---

**Art. 34** (*Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro*)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia:

1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;

2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione. <sup>(93)</sup>

[2. L'iscrizione nel Registro è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

c) i revisori del Paese terzo incaricati della revisione dei conti per conto dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

d) la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è effettuata in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comma 1,

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

nonché agli obblighi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;

e) il revisore o l'ente di revisione contabile del Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 18 od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti. <sup>(94)</sup>

]

[3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), è valutata in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE. <sup>(94)</sup> ]

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia. <sup>(95)</sup>

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali. <sup>(95)</sup> <sup>(96)</sup>

---

(93) Comma così sostituito dall' art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(94) Comma abrogato dall' art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(95) Comma così sostituito dall' art. 22, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(96) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 1 settembre 2022, n. 174*.

---

**Art. 35** (*Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi*) <sup>(97)</sup>

1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.

2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della *direttiva 2006/43/CE*, nel corso dei tre anni precedenti.

3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. <sup>(98)</sup>

---

(97) Articolo così sostituito dall' *art. 23, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 6 dicembre 2022, n. 22538*.

---

**Art. 36** (*Deroghe in caso di equivalenza*) <sup>(99)</sup>

1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'articolo 46, *paragrafo 1*, della *direttiva 2006/43/CE*.

2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.

3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della *direttiva 2006/43/CE*.

4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. <sup>(100)</sup>

5. La Consob comunica alla Commissione europea:

a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;

b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.

---

(99) Articolo così sostituito dall' *art. 24, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(100) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 6 dicembre 2022, n. 22538*.

---

## Capo X

### MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

#### **Art. 37** (*Modifiche al codice civile*)

1. Al numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

2. Al numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
3. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
4. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
5. All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
6. All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle società di revisione legale».
7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».
8. L'articolo 2409-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Articolo 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».
9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.
10. All'articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

11. All'articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

12. L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Articolo 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma».

13. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

14. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

15. All'articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.».

16. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente: «16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».

17. All'articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

18. All'articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»;

b) al secondo comma, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

19. All'articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

20. All'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

21. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;

b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

22. All'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;».

23. Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

24. All'articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

25. Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

26. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: «Articolo 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

27. All'articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e, al secondo comma, le parole «o del revisore» sono soppresse.

28. All'articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

29. All'articolo 2482-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

30. All'articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».

31. Al quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

32. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».

33. All'articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».

34. L'articolo 2624 del codice civile è abrogato.

35. All'articolo 2625, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

- a) le parole: «o di revisione» sono soppresse;
- b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali».

36. All'articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».

---

---

### **Art. 38** (*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies) è inserita la seguente: «o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.».

2. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente: «Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale. 2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato. 3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio. 4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

---

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

---

### **Art. 39** (*Modifiche al TUB*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.».

2. All' *articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;
- b) al comma 2, le parole: «della revisione o del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;
- c) il comma 2-bis è abrogato.

3. All' *articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;
- b) al comma 5-bis le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

4. All' *articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

---



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

---

**Art. 40** (*Modifiche al TUIF*)

1. All'articolo 8 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «della società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 4 le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

c) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

2. L'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:  
«Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1.  
2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.».

3. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «alla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

4. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

b) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

5. All' *articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «della società incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

6. All' *articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 158».

7. L' *articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.».

8. Il comma 3 dell' *articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.».

9. All' *articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «dalle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle società di revisione legale».

10. Il comma 2 dell' *articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.».

11. All' *articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «e la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la società di revisione legale».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

12. All' *articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;

b) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale».

13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

14. Il comma 2 dell' *articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.».

15. Il comma 4 dell' *articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.».

16. All' *articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;

c) ai commi 2 e 3, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale».

17. Il comma 1 dell' *articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.».

18. Il comma 4 dell' *articolo 165-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.».

19. All' *articolo 165-quater, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «dalla società» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto».

20. All' *articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale».

21. Gli *articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono abrogati.

---

**Art. 41** (*Modifiche al Codice delle assicurazioni private*)

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

1. La rubrica del capo V, del titolo VIII del *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

2. All' *articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla *legge 9 febbraio 1942, n. 194*. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.»;

c) al comma 2, le parole: «della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI, del capo II, del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»;

e) il comma 5 è abrogato.

3. L' *articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, è sostituito dal seguente:  
«Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla *legge 9 febbraio 1942, n. 194*, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'ISVAP con regolamento.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'ISVAP.».

4. *L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:*  
«Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.».

5. *All'articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «dalla società di revisione» sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3,»;

d) al comma 3, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;

e) al comma 3, le parole: «la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la società di revisione legale».

6. All' *articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-ter. L'Isvap stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».

7. Al comma 1 dell' *articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».

8. All' *articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell'economia e

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.»;

b) il comma 4 è abrogato.

9. All' *articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della società di revisione legale».

10. All' *articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le parole: «i legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale».

11. All' *articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le parole: «dei legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale».

12. All' *articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo è sostituito dal seguente: «4»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».

---

## **Art. 42** (*Personale*)

1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all' *articolo 1, comma 14, del decreto-legge*



D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, può conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonché la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. <sup>(101)</sup> <sup>(102)</sup>

---

(101) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(102) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 febbraio 2022.

---

### **Art. 43** (*Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie*)

1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo:

- a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

- b) la *legge 13 maggio 1997, n. 132*;
- c) il *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99*;
- d) la *legge 8 luglio 1998, n. 222*;
- e) la *legge 30 luglio 1998, n. 266*;
- f) il *decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233*;
- g) il *decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28*;
- h) l' *articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;
- i) l' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;
- j) l' *articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;
- k) l' *articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;
- l) l'*articolo 2409-quinquies del codice civile*.

2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. <sup>(103)</sup>

3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell' *articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell' *articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, o nel Registro di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*. <sup>(104)</sup>

5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, non

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attività di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all' *articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*, e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle società di revisione previsto dall' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti <sup>(105)</sup>.

10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attività previste dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

(103) Comma così modificato dall' *art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

**D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.**

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.**

(104) Comma così modificato dall' *art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

(105) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Del. 27 luglio 2010, n. 17439.*

## **D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35**

### **Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

(...)

**Articolo 19** *Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)* <sup>(132) (138)</sup>

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. <sup>(108)</sup>

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. <sup>(122) (125)</sup>

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. <sup>(124)</sup>

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati

## D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. <sup>(109)</sup>

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. <sup>(110)</sup>

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. <sup>(111) (129)</sup>

**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. <sup>(112)</sup>

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. <sup>(126) (131) (133) (135) (136) (139)</sup>

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. <sup>(113)</sup>

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze

## D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35

## Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.* <sup>(114) (115) (128) (130) (134) (137)</sup>

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. <sup>(123)</sup>

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. <sup>(123)</sup>

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'*articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593*, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. <sup>(127) (140)</sup>

[7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per



**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2. <sup>(116)</sup> ]

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. <sup>(117)</sup> <sup>(121)</sup>

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. <sup>(118)</sup>

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246*. <sup>(119)</sup>

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. <sup>(120)</sup>

---

(108) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, L. 15 luglio 2002, n. 145. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 40, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(109) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall'*art. 14-sexies, comma 1*, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168; tale ultima disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici

**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'*art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145*. Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 32, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo *art. 1, comma 32, D.L. 138/ 2011*.

(110) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, dall'*art. 40, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(111) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, modificato dall'*art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(112) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. e), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(113) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(114) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. g), L. 15 luglio 2002, n. 145* e modificato dall'*art. 14-sexies, comma 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*. Successivamente il presente comma era stato modificato dall'*art. 15, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*). Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(115) L'*art. 4, comma 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 280*, ha interpretato il presente comma nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Successivamente il predetto *D.L. 280/2004* non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n. 23).

**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

(116) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. h)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.

(117) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. i)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 159, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* e dall'*art. 40, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(118) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. l)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.

(119) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. m)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.

(120) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. n)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.

(121) A norma dell'*art. 2, comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

(122) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(123) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(124) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(125) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 20-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(126) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. f)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e sostituito dall'*art. 2, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art.*

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

*3, comma 3-ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.*

*(127) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 e sostituito dall'art. 4-ter, comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 11, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

*(128) Per l'aumento della percentuale stabilita al primo periodo del presente comma, per il triennio 2019-2021, vedi l' art. 1, comma 352, L. 30 dicembre 2018, n. 145 e, successivamente, per il triennio 2020-2022 e per il triennio 2023-2025, vedi l' art. 1, comma 158, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall' art. 10, comma 5, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.*

*(129) In deroga ai limiti percentuali previsti dal presente comma, vedi l' art. 22, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l' art. 1, comma 15-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, l' art. 16-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e, successivamente, l' art. 22, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.*

*(130) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, l'art. 7, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l'art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, l' art. 19, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, l' art. 22, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l' art. 1, comma 15, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, l' art. 16-septies, comma 2, lett. d), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, l' art. 9, comma 9, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l' art. 12, comma 1-bis, D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, l' art. 50, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile*

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

*2023, n. 41, l' art. 3, comma 6, D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 giugno 2023, n. 68, l' art. 22, comma 7-ter, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, l' art. 22-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, l' art. 2, comma 4, D.L. 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2023, n. 183, l' art. 3, comma 4, D.P.C.M. 10 novembre 2023 e, successivamente, l' art. 10, comma 3, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.*

(131) Per l'elevazione dei limiti percentuali previsti dal presente comma vedi l' art. 29, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221, l' art. 3, comma 9-ter, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, e, successivamente, l' art. 7, comma 13, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

(132) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l' art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(133) Sull'applicabilità dei limiti percentuali previsti dal presente comma vedi l' art. 7, comma 13, D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, e, successivamente, l' art. 1-bis, comma 4, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

(134) Vedi, anche, l'art. 1, comma 10-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, l'art. 41, comma 16-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, l'art. 1, comma 359, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'art. 2, comma 20, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, l'art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107, l' art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, l' art. 7, comma 13, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

(135) Per la cessazione dell'efficacia delle percentuali di cui al presente comma vedi l' art. 3, comma 3-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

---

**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

(136) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 50, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41, l' art. 22, comma 7-ter, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*, e, successivamente, l' *art. 2, comma 4, D.L. 12 ottobre 2023, n. 140*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2023, n. 183*.

(137) Sull'applicabilità della misura delle percentuali di cui al presente comma vedi l' *art. 1, comma 15, D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*, come modificato dall' *art. 1, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

(138) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11* (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli *artt. 97, 98 e 3 della Costituzione*.

(139) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107*.

(140) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

---

(...)

**Articolo 35** *Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000)* <sup>(278)</sup> <sup>(283)</sup> <sup>(288)</sup>

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla *legge 13 agosto 1980, n. 466*, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; <sup>(290)</sup>

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

## D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35

## Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297* e dal *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*; <sup>(275)</sup> <sup>(276)</sup>]

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'*articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento <sup>(270)</sup>.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando <sup>(271)</sup>, <sup>(268)</sup>

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del



**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. <sup>(268)</sup>

[3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso. <sup>(282) (284)</sup> ]

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. <sup>(264) (280) (289)</sup>

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36. <sup>(266) (281)</sup>

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo

## D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35

## Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: *a)* approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; *b)* indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; *c)* valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; *d)* assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; *e)* adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma. <sup>(272)</sup> <sup>(287)</sup>

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'*articolo 4*, comma 3-septies del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito con modificazioni nella *legge 30 ottobre 2013, n. 125* <sup>(274)</sup>. <sup>(273)</sup>

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'*articolo 4* del *decreto legislativo n. 281 del 1997*, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. <sup>(273)</sup> <sup>(291)</sup>

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni <sup>(269)</sup>, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. <sup>(265) (279)</sup>

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma. <sup>(267) (277) (285)</sup>

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'*articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53*, e successive modificazioni ed integrazioni. <sup>(286)</sup>

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

---

(264) Comma modificato dall'*art. 1, comma 104, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'*art. 4, comma 16, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e dall'*art. 3, comma 10, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 12, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 218/2016*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(265) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 230, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 957, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(266) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 marzo 2006, n. 80*.

(267) Comma inserito dall'*art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'*art. 51, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, dall'*art. 1, comma 149, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*, e dall'*art. 28-ter, comma 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*; sull'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 28-ter, comma 2, del medesimo D.L. n. 75/2023*.

(268) Comma inserito dall'*art. 1, comma 401, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(269) Per la durata temporale dell'obbligo di permanenza del personale della I area del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vedi l'*art. 15, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

(270) Lettera aggiunta dall' *art. 6, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, modificata dall' *art. 3-ter, comma 2, lett. a)*, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, e sostituita dall' *art. 3, comma 8, lett. a)*, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 14, comma 6-octies, lett. a) e b)*, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

(271) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(272) Comma sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e modificato dall' *art. 18, comma 1-quater*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 18, comma 1-quinquies, del medesimo D.L. n. 162/2019*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1)*, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

(273) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(274) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 31 ottobre 2013, n. 125».

(275) Lettera aggiunta dall' *art. 6, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(276) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 364, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 366, della medesima Legge n. 145/2018*.

(277) Per l'estensione della validità delle graduatorie di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, come modificato dall' *art. 6-bis, comma 1, lett. a) e b)*, D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

(278) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 2, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685*.

(279) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.*

(280) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 4, comma 4-bis, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dall' art. 15, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, l'art. 15-bis, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, l' art. 14, commi 10-ter e 10-novies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, l' art. 36, comma 2, D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, l' art. 31, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, l' art. 17, commi 3 e 4, del suddetto D.L. n. 36/2022, l' art. 1, comma 713, L. 29 dicembre 2022, n. 197, gli artt. 19-quater, comma 2, e 32-bis, comma 2, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, l' art. 1, commi 376 e 382, L. 30 dicembre 2023, n. 213, e, successivamente, l' art. 10, comma 3, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.*

(281) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 14, commi 10-ter e 10-novies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.*

(282) Comma inserito dall' *art. 3-ter, comma 2, lett. b), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12.*

(283) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l' art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.*

(284) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 8, lett. b), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.*

(285) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 51, comma 5, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, e, successivamente, l' art. 8, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.*

## D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Artt. 19 e 35

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(286) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 3-ter, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(287) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 19, comma 4, D.L. 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2023, n. 162*.

(288) Per i criteri di scelta delle sedi di concorso nell'ambito del decentramento delle prove concorsuali, vedi la *Dir.Min. 26 febbraio 2002*.

(289) Per l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento vedi il *D.P.R. 17 aprile 2002*, il *D.P.R. 21 ottobre 2002*, il *D.P.R. 12 maggio 2003*, il *D.P.R. 1 giugno 2004*, il *D.P.R. 3 luglio 2004*, il *D.P.C.M. 26 luglio 2005*, il *D.P.C.M. 4 agosto 2005*, il *D.P.C.M. 16 gennaio 2007*, il *D.P.C.M. 11 marzo 2008*, il *D.P.C.M. 5 giugno 2009*, il *D.P.C.M. 26 ottobre 2009*, il *D.P.C.M. 30 novembre 2010*, il *D.P.C.M. 21 aprile 2011*, il *D.P.C.M. 28 ottobre 2011*, l'*art. 1, D.P.C.M. 23 settembre 2013*, il *D.P.C.M. 20 giugno 2014*, l'*art. 1, D.P.C.M. 4 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 15 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 24 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 31 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 3 febbraio 2016*, il *D.P.C.M. 11 giugno 2019*, il *D.P.C.M. 20 giugno 2019*, il *D.P.C.M. 20 agosto 2019*, il *D.P.C.M. 5 dicembre 2019*, il *D.P.C.M. 31 marzo 2020*, il *D.P.C.M. 21 giugno 2021*, il *D.P.C.M. 21 settembre 2021*, il *D.P.C.M. 17 novembre 2021*, il *D.P.C.M. 29 marzo 2022*, il *D.P.C.M. 29 marzo 2022*, il *D.P.C.M. 13 luglio 2022*, il *D.P.C.M. 22 luglio 2022*, il *D.P.C.M. 1 dicembre 2022*, il *D.P.C.M. 16 dicembre 2022*, il *D.P.C.M. 11 maggio 2023*, il *D.P.C.M. 12 maggio 2023*, il *D.P.C.M. 3 agosto 2023*, il *D.P.C.M. 10 novembre 2023*, il *D.P.C.M. 30 novembre 2023* e il *D.P.C.M. 4 dicembre 2023*. Vedi, anche, la *Direttiva 3 novembre 2005, n. 3/05* e l'*art. 4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(290) Vedi, anche, la *Direttiva 23 maggio 2007*.

(291) Per le linee guida previste dal presente comma vedi la *Direttiva 24 aprile 2018, n. 3/2018*.

(...)

Statuto Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Art.54

(...)

## TITOLO IX

### ATTIVITA' ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI

#### Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
  - a. nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
  - b. approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

(...)



**L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.****Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.****Art. 1 Finalità.**

1. La Regione, in attuazione della *Direttiva (UE) 2018/2001* sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della *Direttiva (UE) 2019/944* relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la *direttiva 2012/27/UE*, promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162* (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, nonché dal *decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199* (Attuazione della *direttiva (UE) 2018/2001* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dal *decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210* (Attuazione della *direttiva UE 2019/944*, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete <sup>(3)</sup>.

2. La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

---

(3) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 20*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.

---

**Art. 2** *Comunità energetiche rinnovabili.*

1. Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia <sup>(4)</sup>.
  2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la partecipazione a una comunità energetica.
  3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.
  4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.
  5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.
  6. A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.
-

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 2* e dall' *art. 3, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 20*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Art. 3** *Qualità ecologica.*

1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis istituisce e regola il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria" <sup>(5)</sup>.

2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.

---

(5) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 20*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Art. 4** *Attività.*

1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:

a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;

b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione,

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.

2. Le comunità energetiche rinnovabili:

a) redigono e adottano, entro novanta giorni dalla data della loro costituzione, il bilancio di sostenibilità redatto con finalità informative secondo i principi di European Label of Governance Excellence (ELoGE) per comunicare, tra l'altro, ai propri stakeholders, gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita all'interno della propria comunità, valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto operativamente realizzato, favorire la trasparenza dell'agire amministrativo, promuovere e sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, attivare un nuovo sistema di governance locale a responsabilità diretta con alla base l'accountability energetica <sup>(7)</sup>;

b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, nel quadro della pianificazione territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio) <sup>(6)</sup>.

3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che è approvato dalla Giunta regionale e redatto con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 2*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*).

<sup>(7)</sup> Lettera così sostituita dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 19 maggio 2023, n. 20*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.

(8) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera b)*, L.R. 19 maggio 2023, n. 20, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1*, della medesima legge).

---

**Art. 4-bis** *Assistenza tecnica e incentivi allo sviluppo* <sup>(9)</sup>.

1. La Regione Calabria, tramite il portale Calabria Energia, curato e gestito dall'assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornisce assistenza tecnica e supporto alla promozione e allo sviluppo delle comunità energetiche.

2. L'attività di assistenza e supporto di cui al comma 1 è rivolta ai soggetti proponenti l'istituzione di una comunità energetica e riguarda:

- a) l'individuazione del modello di produzione, autoconsumo e condivisione di energia;
- b) la valutazione circa la sostenibilità ecologica ed economica della comunità energetica;
- c) il percorso da seguire per l'istituzione della comunità energetica;
- d) la promozione di iniziative formative e informative rivolte a privati, associazioni ed enti pubblici;
- e) la realizzazione di un archivio delle buone prassi utili alla costituzione delle comunità energetiche.

3. La Regione, altresì, incentiva lo sviluppo delle comunità energetiche attraverso:

- a) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle comunità energetiche nonché la comunicazione dei dati sulle comunità energetiche costituite nel territorio regionale;
- b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle comunità energetiche, con l'obiettivo di favorire

---

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;

c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni o altre istituzioni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.

---

(9) Articolo aggiunto dall' *art. 6, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 20*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1*, della medesima legge).

---

**Art. 4-ter** *Disposizioni per la installazione di impianti da fonti rinnovabili* <sup>(10)</sup>.

1. La Regione Calabria ai sensi dell'*articolo 47, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13* (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni in *legge 21 aprile 2023, n. 41*, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua le aree di proprietà regionale idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili e attiva le procedure per l'affidamento in concessione delle stesse.

---

(10) Articolo aggiunto dall' *art. 6, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 20*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1*, della medesima legge).

---

**Art. 5** *Comunità circolare.*

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

1. Ai sensi della *Direttiva 2000/60/CE*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della *Direttiva 2007/60/CE* relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.

---

---

**Art. 5-bis** *Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di monitoraggio* <sup>(1)</sup>.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto, istituisce presso il Consiglio regionale, il Tavolo tecnico permanente con autonomia funzionale di analisi, assistenza, consultive e confronto per la promozione, la sostenibilità energetica, lo sviluppo e il sostegno della transizione ecologica regionale, anche a supporto della Regione, dei dipartimenti regionali e degli enti locali. È composto da esperti in materia, con competenze tecnica, amministrativa, contabile oltre che, preferibilmente, da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI Calabria, Unione delle province d'Italia Calabria (UPI Calabria) e dai cluster regionali competenti in materia. All'attività del Tavolo tecnico permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture ai fini del funzionamento del Tavolo permanente.

2. Il Tavolo tecnico permanente, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano regionale integrato energia e clima (PRIEC)

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;

b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;

c) individuazione delle migliori pratiche in campo nazionale ed internazionale al fine di stimolare la costituzione delle CER e promuovere la diffusione, anche tra gli enti locali del territorio regionale, dell'incremento dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica;

d) monitoraggio delle situazioni di povertà energetica per promuoverne misure di contrasto, stimolare la costituzione di comunità rivolte a mitigare tali problematiche e incoraggiare ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche;

e) promozione di strategie di sviluppo per incrementare l'autonomia energetica dei comuni e delle province e per soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali anche con il coinvolgimento diretto degli enti locali;

f) proposizione di azioni di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema calabrese di produzione di energia;

g) analisi e valutazione dei modelli di produzione, autoconsumo, condivisione ed uso razionale dell'energia e promozione della cultura dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile con iniziative dirette ai cittadini, alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER;

h) analisi e promozione della diversificazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile elettrica e termica, in coerenza con le specificità dei territori, anche in riferimento alle connotazioni paesaggistiche individuate nel Quadro territoriale regionale paesaggistico, per valorizzare l'imprenditoria e le materie prime locali <sup>(12)</sup>;

i) promozione del coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, del Terzo settore, dei territori montani e periferici, e sostegno alla nascita di nuove forme cooperative intercomunali per valorizzare lo scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori di energia;



L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

j) studio, analisi delle forme di finanziamento pubbliche e private esistenti e dei relativi ambiti di applicazione e di innovativi strumenti economici e finanziari da proporre per la finalità della presente legge.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Tavolo tecnico permanente può promuovere, presso la commissione consiliare competente in materia di ambiente, audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 3, degli enti locali e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti sia pubblici che privati interessati alla materia o che ne fanno espressa richiesta.

4. Il Tavolo tecnico permanente, quale facilitatore di comunità energetica, può, altresì, formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. in merito alla regolazione delle comunità energetiche.

5. Il funzionamento del Tavolo tecnico permanente non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

---

(11) Articolo aggiunto dall' *art. 7, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 20*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1*, della medesima legge).

(12) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge).

---

**Art. 5-ter** *Promozione della costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili* <sup>(13)</sup>.

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può prevedere programmi, bandi, progetti, misure e iniziative per favorire e incentivare la creazione delle Comunità energetiche rinnovabili e l'acquisto di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

---

(13) Articolo aggiunto dall' *art. 7, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 20*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 6 Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità 2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità 2020, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 - 2022, annualità 2020.

---

**Art. 6-bis Clausola valutativa <sup>(14)</sup>.**

---

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.

**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria.

2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le seguenti informazioni:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative;
- b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse;
- c) il numero e la diffusione territoriale delle CER;
- d) l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge.

3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.

4. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente in materia di ambiente, la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che concludono l'esame della commissione.

---

*(14) Articolo aggiunto dall' art. 8, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 20, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 10, comma 1, della medesima legge).*

---

**Art. 7** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

---

**L.R. n. 25 del 19 novembre 2020.**

**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale  
di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per  
perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. n. 22 dell'11 agosto 2010. – Art. 10****Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.**

(...)

**Art. 10***Riduzione delle spese per i collegi dei revisori.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;

- entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;

- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

---

L.R. n. 22 dell'11 agosto 2010. – Art. 10

Misure di razionalizzazione e riordino  
della spesa pubblica regionale.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. I singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese <sup>(13)</sup>.

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

---

(13) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

(...)

**L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.****Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.****Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa****Art. 1**

*Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa <sup>(4)</sup>.*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

---

(4) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 2**

*Articolazione organizzativa della Giunta regionale <sup>(5)</sup>.*

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età <sup>(6)</sup>.

---

(5) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

---

**Art. 3***Ordinamento dei Dipartimenti <sup>(7)</sup>.*

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 <sup>(8)</sup>. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici <sup>(9)</sup>. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 <sup>(10)</sup>. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.

4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore,



L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.

6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

---

(7) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(8) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(9) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(10) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

---

**Art. 4***Funzioni dei Dipartimenti <sup>(11)</sup>.*

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali,

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale <sup>(12)</sup>.

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico - giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali <sup>(13)</sup>.

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti <sup>(14)</sup>:

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture <sup>(15)</sup>.

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività

**L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.****Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca <sup>(16)</sup>.

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali <sup>(17)</sup>.

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione <sup>(18)</sup>.

---

(11) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(12) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(13) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(14) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'*art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(15) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(16) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(17) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(18) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

---

**Art. 5***Struttura ausiliaria dei Dipartimenti* <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup> <sup>(21)</sup>.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001* e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali <sup>(22)</sup>.

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento

---

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*). Per la modifica del presente articolo vedi l'*art. 1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40*. Il testo

---

**L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.****Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:

- a) segreteria del Dipartimento;
- b) coordinamento e programmazione;
- c) indirizzi e verifica;
- d) relazioni con il pubblico.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».

(20) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(21) Vedi anche *l'art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14* e *l'art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Vedi altresì il punto 7, *Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762*.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

---

**Art. 6**

*Criteria della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori* <sup>(23)</sup>.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;

b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

---

(23) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 7**

*Ufficio di gabinetto* <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>.

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.

3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale, di cui uno con funzioni di responsabile amministrativo e delle istituzioni scolastiche. Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione <sup>(26)</sup>.

4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.

5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.

6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

6-bis. Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore <sup>(27)</sup>.

7. Al Vice Capo di Gabinetto se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina <sup>(28)</sup>.

---

(24) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Gabinetto»

(25) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(26) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 e dall'art. 7, comma 1, L.R. 7 luglio 2022, n. 21.

(27) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(28) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

---

**Art. 8***Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale* <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>.

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali, che costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto decreto legislativo 165/2001 <sup>(31)</sup>.

1-bis. Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine <sup>(32)</sup>.

2. Il restante personale addetto alle segreterie particolari e alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale <sup>(33)</sup>.

3. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Analogamente, il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare un numero inferiore di componenti della propria struttura e in tal caso il trattamento economico complessivo relativo ai componenti non nominati concorre alla determinazione del trattamento economico mensile spettante, in deroga ai commi 3-bis e 3-ter, al segretario



L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

particolare o al responsabile amministrativo, da contenersi, comunque, nei limiti di quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale <sup>(34)</sup>.

3-bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e in considerazione delle funzioni assegnate <sup>(35)</sup>.

3-ter. Al personale di cui al comma 1-bis è corrisposto un trattamento economico:

a) per il segretario particolare e il responsabile amministrativo di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);

b) per l'autista di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A) <sup>(36)</sup>.

3-quater. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale <sup>(37)</sup>.

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori. Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione <sup>(38)</sup>.

5. [Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità] <sup>(39)</sup>.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti <sup>(40)</sup>.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione <sup>(41)</sup>.

9. [La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari] <sup>(42)</sup>.

10. Alle strutture speciali, nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi <sup>(43)</sup>:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale <sup>(44)</sup>.

---

(29) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(30) Vedi anche l'*art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13*.

(31) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a*

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(33) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.».

(34) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1*, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, comma 6*, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dagli *articoli 2 e 3*, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, dall'*art. 1, comma 5*, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, dall'*art. 7, comma 1, lettere a) e b)*, L.R. 27 aprile 2015, n. 11 e dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 14 dicembre 2022, n. 43. Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(35) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(36) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(37) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(38) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera f), punti 1) e 2), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*.

(39) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(40) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 30*, a decorrere dal 1° dicembre 2021 (ai sensi dell'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.».

(41) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.

(42) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera h), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(43) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 e dall'art. 2, comma 1, lettera i), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(44) Comma aggiunto dall'art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16 (vedi anche l'art. 2 della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

---

**Art. 9***Figure professionali speciali* <sup>(45)</sup>.

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422* (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'*articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8* come modificato dall'*articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8* per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale <sup>(46)</sup>.

2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] <sup>(47)</sup>.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] <sup>(48)</sup>.

---

(45) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(46) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36* (come modificato dall'*art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

(47) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(48) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

---

**Art. 10*****Avvocatura regionale*** <sup>(49)</sup> <sup>(50)</sup>.

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.

2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. Il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciarmente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione <sup>(51)</sup>.

3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.

4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.

5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

5-bis. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo <sup>(52)</sup>.

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

---

(49) Articolo dapprima modificato dall'*art. 32, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*, dall'*art. 10, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*, dall'*art. 1, commi 10 e 11, L.R. 3 giugno 2005, n. 12*, dall'*art. 33, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge), dall'*art. 25, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Avvocatura regionale. 1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. 1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale. 2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati. 3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali. 4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che



L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali.

5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.».

(50) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(51) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, lettera a), L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(52) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, lettera b), L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

---

## **Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo**

### **Art. 11**

*Comitato di direzione* <sup>(53)</sup>.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

2. Il Comitato:

a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;

c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;

e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;

g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;

h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;

i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 4-ter e comma 4-quater <sup>(54)</sup> <sup>(55)</sup>.

---

(53) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(54) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46* e dall'*art. 10, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(55) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato:

- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
- approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici;
- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
- analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;
- propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.».

---

**Art. 12**

*Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione* <sup>(56)</sup>.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
  2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.
- 

(56) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 13**

*Attività di indirizzo* <sup>(57)</sup>.

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
  2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.
- 

(57) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 14**

*Attività di gestione* <sup>(58)</sup>.

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

---

(58) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 15**

*Attività di controllo* <sup>(59)</sup>.

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
  2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.
- 

(59) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 16**

*Attribuzione dell'indirizzo e del controllo* <sup>(60)</sup>.

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.
-

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(60) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 17**

*Attribuzione della gestione* <sup>(61)</sup>.

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.
  2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
  3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
  4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.
- 

(61) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 18**

*Articolazione procedimentale delle responsabilità* <sup>(62)</sup>.

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:
  - a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;

b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;

c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.

2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

---

(62) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 19*****Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo*** <sup>(63)</sup>.

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.

2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

---

(63) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

### **Art. 20**

*Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente  
capo <sup>(64)</sup>.*

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

---

(64) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

---

### **Art. 21**

*Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente  
capo <sup>(65)</sup>.*

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo <sup>(66)</sup>.

2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

---

(65) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(66) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

---

### **Art. 21-bis**

*Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento*



L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

*regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione* <sup>(67)</sup> <sup>(68)</sup>.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti <sup>(69)</sup>.

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

---

(67) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(68) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(69) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

---

### **Capo III - Ordinamento della dirigenza**

#### **Art. 22**

##### *Strutture di livello dirigenziale* <sup>(70)</sup>.

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.

2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può preporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.

4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

---

(70) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 23**

*Qualifica dirigenziale* <sup>(71)</sup>.

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

---

(71) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 23-bis**

*Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza* <sup>(72)</sup> <sup>(73)</sup>.

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(72) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

(73) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 23-ter**

*Inadempienze* <sup>(74)</sup> <sup>(75)</sup>.

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

---

(74) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

(75) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 24**

*Attribuzione delle funzioni dirigenziali* <sup>(76)</sup> <sup>(77)</sup>.

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

5. [A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale] <sup>(78)</sup>.

---

(76) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 1°marzo 2022, n. 2, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.».

(77) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(78) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 1°marzo 2022, n. 2, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

---

**Art. 25**

*Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale* <sup>(79)</sup>.

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

- possesso del diploma di laurea;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
  - attitudine all'alta direzione;
  - cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.
2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.
3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni - Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione <sup>(80)</sup>.
5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.
7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma <sup>(81)</sup>.
8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

---

(79) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(80) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'*art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

(81) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14* (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'*art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:

- a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
- b) avvicendamento della Giunta regionale;
- c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».

---

**Art. 26**

*Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale* <sup>(82)</sup>.

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;

b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea <sup>(83)</sup>;

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

---

(82) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(83) Lettera così modificata dall'*art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

---

**Art. 27**

*Valutazione dei risultati* <sup>(84)</sup> <sup>(85)</sup> <sup>(86)</sup>,

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'*art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.

3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.

4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.

5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'*art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.



L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

---

(84) Articolo così sostituito dall'*art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.

4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(85) L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.

(86) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

---

**Art. 28*****Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale*** <sup>(87)</sup>.

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa <sup>(88)</sup>;

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] <sup>(89)</sup>;

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere <sup>(90)</sup>;

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori <sup>(91)</sup>;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

---

(87) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(88) Alinea così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

(89) Alinea soppresso dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge).

(90) Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*.

(91) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**Art. 29***Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente* <sup>(92)</sup>.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare <sup>(93)</sup>:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'*art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'*art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta <sup>(94)</sup>.

2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'*articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'*articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001* per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corsoconcorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178* <sup>(95)</sup>.

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis <sup>(96)</sup>.

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] <sup>(97) (98)</sup>.

---

(92) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(93) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(94) Comma così modificato per effetto dell'*art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

(95) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(96) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(97) Comma soppresso per effetto dell'*art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

(98) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso - concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

---

**Art. 30***Il dirigente responsabile di Settore <sup>(99)</sup>.*

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano



L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

---

(99) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 31***Il dirigente responsabile di servizio* <sup>(100)</sup> <sup>(101)</sup>.

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

---

(100) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(101) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

---

**Art. 32**

*Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali* <sup>(102)</sup>.

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento <sup>(103)</sup>.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis <sup>(104)</sup>.

4-bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé <sup>(105)</sup>.

4-ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4-bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione <sup>(106)</sup>.

4-quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico <sup>(107)</sup>.

---

(102) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(103) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.».

(104) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(105) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(106) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(107) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

---

**Art. 33***Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali* <sup>(108)</sup>.

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.

2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

---

(108) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 34***Divieti di incarichi* <sup>(109)</sup>.

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.

2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:

- pieno adempimento dei propri compiti;
- imparzialità;
- trasparenza;
- rispetto dei diritti dei cittadini.

3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.

6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

---

(109) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 35**

*Albo dei dirigenti* <sup>(110)</sup>.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

---

(110) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39.*

---

**Art. 36**

*Relazioni sindacali <sup>(111)</sup>.*

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29 del 1993, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.

4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(111) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 37***Pari opportunità* <sup>(112)</sup>.

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] <sup>(113)</sup>.

5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] <sup>(114)</sup>.



L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

---

(112) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(113) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(114) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 37-bis***Comitato Unico di Garanzia* <sup>(115)</sup> <sup>(116)</sup>.

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'*articolo 57 del D.Lgs. 165/2001*. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.
2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.
3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.
4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.

8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

---

(115) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(116) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 38***Formazione della dirigenza* <sup>(117)</sup>.

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

---

(117) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

## **Capo IV - Norme finali**

### **Art. 39**

#### *Compiti organizzatori della Giunta regionale <sup>(118)</sup>.*

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;

c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;

d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

---

(118) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Art. 40**  
*Organico* <sup>(119)</sup>.

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11 del 1994 in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente <sup>(120)</sup>.

2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11 del 1987 in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità <sup>(121)</sup>.

3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(119) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(120) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(121) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

---

## Capo V - Disposizioni transitorie

### Art. 41

#### *Prima applicazione* <sup>(122)</sup>.

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:

1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;

2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo n. 546 del 1993*, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.

3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.

4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica <sup>(123)</sup>.

---

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 <sup>(124)</sup>.

---

(122) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(123) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

(124) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

---

**Art. 42**

*Norme abrogate* <sup>(125)</sup>.

1. Sono abrogate la legge regionale n. 24 del 1984 e le disposizioni della legge regionale n. 3 del 1978, della legge regionale n. 11 del 1987, della legge regionale n. 55 del 1990 e della legge regionale n. 11 del 1994, incompatibili con la presente legge.

---

(125) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

---

**Allegato A** <sup>(126)</sup>

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA' ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)
Responsabile amministrativo-Segretario particolare	Cat. D6	Esterni	7.650,00 euro	33.127,00 euro	693.209,00 euro
Componente Cat. D	Stipendio in godimento		22.135,68 euro		332.035,20 euro
Componente Cat. C	Stipendio in godimento	Interno		Stipendio in godimento	17.172,96 euro
Componente Cat. B	Stipendio in godimento				15.214,00 euro
Autista	Cat. B3	Esterno	15.540,00 euro	21.725,00 euro	298.120,00 euro
Autista autoparco	Stipendio in godimento	Interno	15.540,00 euro	Stipendio in godimento	124.320,00 euro

---

(126) Allegato aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

## **Regione Liguria - L.R. n. 6 del 12 aprile 2011.**

### **Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica.**

#### **Articolo 1** *Finalità e natura giuridica.*

1. Al fine della riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale (viaria, sanitaria, energetica, edilizia) della Liguria, anche attraverso l'ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici per la realizzazione di opere di interesse strategico regionale, nonché della razionalizzazione della spesa pubblica riorganizzando le partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia nei campi dello sviluppo economico, dell'energia, dell'ambiente, delle politiche abitative e dell'innovazione tecnologica la Regione affida alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni ed integrazioni l'incarico della fusione della società unipersonale Infrastrutture Liguria S.r.l., di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Agenzia regionale per l'Energia della Liguria (A.R.E. Liguria S.p.A.), di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Agenzia regionale per il Recupero Edilizio (A.R.R.ED. S.p.A.), di cui alla legge regionale 14 luglio 1988, n. 33 (Costituzione della Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A.) e successive modificazioni ed integrazioni in una nuova società a cui attribuire le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica.

2. La società per azioni di cui al comma 1 si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della *direttiva 2004/17/CE* e della *direttiva 2004/18/CE*) e successive modificazioni ed integrazioni, in house della Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e sottoposta all'esercizio del controllo analogo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 38 della legge



*regionale 28 aprile 2008, n. 10* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.

---

## **Articolo 2** *Oggetto della Società.*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale così come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 con specifico riferimento alla <sup>(4)</sup>:

a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, qualora previsto nel Programma stesso, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;

b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali.

2. La società, quale strumento di intervento regionale, svolge:

a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;

b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione e l'attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme e metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali <sup>(2)</sup>;

c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi

**Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica.**

dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;

d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali <sup>(2)</sup>.

---

(2) Lettera così sostituita con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 maggio 2011, n. 8, parte prima. Il testo errato era così formulato: «b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;».

(3) Lettera così sostituita con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 maggio 2011, n. 8, parte prima. Il testo errato era così formulato: «d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di contenere gli investimenti diretti regionali.».

(4) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 63, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Articolo 3** *Soci.*

1. La FI.L.S.E. S.p.A. detiene la maggioranza del capitale della società di cui all'articolo 1, interamente sottoscritto da soggetti pubblici o da società a totale capitale pubblico <sup>(5)</sup>.

---

(5) Comma così modificato dall' *art. 36, comma 1, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

---

#### **Articolo 4** *Soggetti destinatari.*

1. La società di cui all'articolo 1 svolge la sua attività in favore della Regione, dei soggetti facenti parte del settore regionale allargato ai sensi dell'*articolo 25, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia di cui alla *legge regionale 12 marzo 1998, n. 9* (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soci.
2. Per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione ed i soggetti facenti parte del settore regionale allargato devono ricorrere alla società per gli interventi individuati nella deliberazione di cui all'articolo 7 <sup>(6)</sup>.
3. La Regione e i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere alla società anche per interventi non inclusi nella deliberazione di cui all'articolo 7 <sup>(6)</sup>.
4. Le convenzioni di affidamento degli incarichi definiscono le specifiche funzioni affidate alla società e regolano i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali.

---

(6) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 64, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

---

**Articolo 5** *Criteria di gestione.*

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la società opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.
  2. Nella realizzazione della sua attività la società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini anche di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
- 
- 

**Articolo 6** *Organi della società.*

1. Gli organi della società sono disciplinati dallo Statuto sociale sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 della L.R. n. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 
- 

**Articolo 7** *Individuazione degli interventi* <sup>(2)</sup>.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con propria deliberazione individua le attività di interesse regionale ai fini di quanto previsto dagli articoli 2 e 4, per tipologia di interventi e categorie di opere, anche con riferimento a soglie di importo e modalità di finanziamento.
-

(7) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 65, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 7. Programmazione degli interventi. 1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione il Programma delle attività di interesse regionale da assegnare alla società di cui all'articolo 1.

2. Per l'elaborazione del Programma degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere alla società la redazione di appositi studi di fattibilità sulla base di specifiche convenzioni.».

---

**Articolo 8** *Fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. ed A.R.R.ED. S.p.A.*

1. La Giunta regionale approva il progetto elaborato da FI.L.S.E. S.p.A. per la fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. e A.R.R.ED. S.p.A. autorizzando i necessari successivi adempimenti procedurali.

---

**Articolo 9** *Abrogazione di norme.*

1. A far data dalla costituzione della società di cui all'articolo 1 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la L.R. n. 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) l'*articolo 20 della L.R. n. 9/1998* e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'*articolo 7 della L.R. n. 22/2007* e successive modificazioni ed integrazioni;

d) *l'articolo 21 della L.R. n. 63/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.*

---

---

### **Articolo 10** *Norme transitorie e finali.*

1. In fase di prima attuazione la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione la prima programmazione degli interventi di interesse regionale da affidare alla società di cui all'articolo 1.

2. Le denominazioni dell'Agenzia regionale per l'Energia della Liguria S.p.A., dell'Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. e di Infrastrutture Liguria S.r.l. contenute negli atti si intendono riferite alla società di cui all'articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

**Regione Abruzzo - L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2005. – Art. 64****Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).****Art. 64***Istituzione ARAEN.*

1. Si istituisce l'ARAEN (Agenzia regionale per l'Energia) quale Ente permanente, strumentale della Regione Abruzzo.

2. Le attività ad essa assegnate sono:

- migliorare la gestione della domanda di energia, mediante la promozione dell'efficienza energetica;

- favorire un miglior utilizzo e la razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili. Questo al fine di favorire l'utilizzazione di tali risorse energetiche anche nell'edilizia residenziale pubblica;

- ottimizzare i costi di produzione;

- sostenere la ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali d'approvvigionamento energetico nell'ambito del territorio regionale;

- la gestione di funzioni regionali in materia.

Le azioni saranno orientate, tra l'altro, al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico.

3. Sono organi dell'Ente permanente strumentale della Regione Abruzzo:

- il Direttore individuato secondo le vigenti procedure di selezione pubblica del personale con contratto di diritto privato da dirigente. Nelle more della selezione del direttore, le funzioni vengono svolte dal Direttore regionale dell'Area Ambiente-Turismo-Energia;

- il Collegio sindacale.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata ad adottare un atto di organizzazione concernente il funzionamento e la dotazione organica dell'Agenzia in relazione ai compiti ad essa assegnati di cui al precedente comma 2.

4. [Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'ARAEN valutati per l'anno 2005 in € 100.000,00 si fa fronte con le disponibilità presenti nel Cap. 12484, UPB 02.02.010] <sup>(54)</sup>.

5. [La legge di bilancio annuale determinerà gli oneri relativi agli anni successivi al 2005] <sup>(55)</sup>.



## Regione Emilia Romagna

### L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003. Art. 3

#### **Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.**

(...)

#### **Art. 3**

*Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia* <sup>ω</sup>.

1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2. ARPAE esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e allo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 10 dello stesso decreto.
5. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015.

(7) Articolo dapprima modificato dall'art. 24, commi 1, 2 e 3, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Funzioni delle Province. 1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'articolo 10 e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) competono alle Province.

2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3-bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del decreto medesimo.».

(...)